

Prospetto

e

Contratto del fondo

compresi gli allegati specifici del fondo

Stato: 11.2024

ALTAIR Strategic Fund

OICVM di diritto del Liechtenstein
nella forma giuridica della forma contrattuale

(di seguito "OICVM")

se:

Gestore delle



società di gestione:



L'organizzazione dell'OICVM in sintesi

società di gestione:	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30, FL-9494 Schaan
Consiglio di amministrazione:	Heimo Quaderer S.A.R. l'arciduca Simeone d'Asburgo Hugo Quaderer
Gestione:	Luis Ott Alexander Wyman Michael Oehry Ramon Schäfer
Gestore delle risorse:	Osiris Asset Management AG Austrasse 52, FL-9490 Vaduz
Consulente per gli investimenti:	n/a
Depositario:	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz
Punto di distribuzione:	Osiris Asset Management AG Austrasse 52, FL-9490 Vaduz
Revisore dei conti:	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan

L'OICVM in sintesi

Nome dell'OICVM:	ALTAIR Strategic Fund
Struttura legale:	OICVM nella forma giuridica di fondo d'investimento contrattuale ai sensi della Legge del 28 giugno 2011 relativa a taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMG)
Costruzione dell'ombrello:	No, fondi individuali
Paese fondatore:	Liechtenstein
Data di costituzione dell'OICVM:	11 novembre 2024
Esercizio commerciale:	L'esercizio finanziario dell'OICVM inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Valuta della fattura dell'OICVM:	Euro (EUR)
Autorità di vigilanza competente:	Autorità per i mercati finanziari del Liechtenstein (FMA); www.fma.li.li

Le informazioni sugli OICVM sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

Il tedesco è la lingua giuridicamente vincolante per il contratto fiduciario, compresi gli allegati specifici del fondo

Nota per gli investitori/limitazioni alla vendita

Le quote dell'OICVM vengono acquistate sulla base del prospetto, del contratto del fondo e dei documenti contenenti le informazioni chiave (il "**PRIIP-KID**"), nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Sono valide solo le informazioni contenute nel prospetto e in particolare nel contratto del fondo, compreso l'allegato A "OICVM in sintesi". L'acquisto delle quote si considera autorizzato dall'investitore.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere quote dell'OICVM da parte di soggetti in giurisdizioni in cui tale offerta o invito sia illegale o in cui il soggetto che effettua tale offerta o invito non sia qualificato a farlo o a soggetti a cui sia illegale effettuare tale offerta o invito. Le informazioni non contenute nel presente prospetto e nel contratto del fondo o in documenti disponibili al pubblico sono considerate non autorizzate e non possono essere prese in considerazione. I potenziali investitori devono informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sui requisiti legali e sulle eventuali restrizioni o controlli sui cambi applicabili nei Paesi di cittadinanza, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle quote. Ulteriori considerazioni di carattere fiscale sono illustrate nella sezione 11 "Norme fiscali". L'Appendice B "Informazioni specifiche per i singoli paesi di distribuzione" contiene informazioni sulla distribuzione degli züg in vari paesi. Le quote dell'OICVM non sono autorizzate alla distribuzione in tutti i Paesi del mondo. Quando le quote vengono emesse, scambiate e rimborsate all'estero, si applicano le disposizioni ivi vigenti. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e pertanto non possono essere offerte o vendute negli USA o a cittadini statunitensi. Ad esempio, sono considerati cittadini statunitensi le persone fisiche che (a) sono nate negli Stati Uniti o in uno dei loro territori o territori sovrani, (b) sono cittadini naturalizzati (o titolari di carta verde), (c) sono nati all'estero come figli di un cittadino statunitense, (d) risiedono prevalentemente negli Stati Uniti senza essere cittadini statunitensi, (e) sono sposati con un cittadino statunitense o (f) sono soggetti a imposte negli Stati Uniti. Sono considerati cittadini statunitensi anche: (a) le società d'investimento e le società di capitali fondate ai sensi delle leggi di uno dei 50 Stati USA o del Distretto di Columbia, (b) le società d'investimento o le società di persone fondate ai sensi di una legge del Congresso, (c) i fondi pensione fondati come trust statunitensi, (d) le società d'investimento soggette a imposizione fiscale negli Stati Uniti o (e) le società d'investimento considerate tali ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 e/o dello US Commodity Exchange Act. In generale, le quote dell'OICVM non possono essere offerte in giurisdizioni e a persone nelle quali o alle quali ciò non è consentito.

Indice dei contenuti

L'organizzazione dell'OICVM in sintesi.....	2
L'OICVM in sintesi	3
Nota per gli investitori/limitazioni alla vendita	4
PARTE I: IL PROSPETTO	8
1 Documenti di vendita	8
2 Il contratto del fondo	8
3 Informazioni generali sull'OICVM	8
4 Organizzazione	10
5 Principi generali e restrizioni all'investimento	13
6 Regolamenti sugli investimenti	14
7 Avvertenze sul rischio	26
8 Partecipazione agli OICVM.....	31
9 Sfruttamento del successo	37
10 Regolamenti fiscali	38
11 Costi e tasse	39
12 Informazioni agli investitori.....	43
13 Durata, scioglimento, fusione e misure strutturali dell'OICVM.....	43
14 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale	45
15 Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita	45
PARTE II: IL RISPORTO DELLA FONDAZIONE.....	46
I. Disposizioni generali	46
Art. 1 L'OICVM.....	46
Art. 2 Società di gestione	47
Art. 3 Trasferimento di compiti	47
Art. 4 Depositario	47
Art. 5 Revisore dei conti.....	47
Art. 6 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota	47
Art. 7 Emissione di azioni	49
Art. 8 Riscatto delle quote	50
Art. 9 Scambio di unità	51
Art. 10 Late Trading e Market Timing	52
Art. 11 Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo	52
Art. 12 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote	52
Art. 13 Restrizioni alla vendita	53
II Misure strutturali.....	54
Art. 14 Fusione	54
Art. 15 Informazione, consenso e diritti dell'investitore.....	54
Art. 16 Costi della fusione	55
III. Scioglimento dell'OICVM, dei suoi OICVM e delle sue classi di quote.....	55
Art. 17 In generale	55
Art. 18 Risoluzione sullo scioglimento	55
Art. 19 Motivi di scioglimento.....	55
Art. 20 Spese di scioglimento.....	56
Art. 21 Scioglimento e fallimento della società di gestione o del depositario	56

Art. 22	Risoluzione dell'accordo di deposito	56
IV	Gli OICVM.....	56
Art. 23	L'OICVM.....	56
Art. 24	Durata dell'OICVM	56
Art. 25	Misure strutturali per gli OICVM	56
Art. 26	Classi di unità	56
V.	Principi generali e restrizioni all'investimento	57
Art. 27	Politica di investimento.....	57
Art. 28	Principi generali e restrizioni agli investimenti	57
Art. 29	Impianti autorizzati	57
Art. 30	Impianti non autorizzati	58
Art. 31	Uso di derivati, tecniche e strumenti.....	58
Art. 32	Limiti di investimento.....	59
Art. 33	Amministrazione congiunta	62
VI	Costi e onorari.....	62
Art. 34	Tasse attuali.....	62
Art. 35	Costi a carico degli investitori	65
Art. 36	Commissione dipendente dalla performance dell'investimento (commissione di performance).....	65
Art. 37	Costi di formazione	66
VII	Disposizioni finali.....	66
Art. 38	Utilizzo del reddito	66
Art. 39	Uso di valori di riferimento ("benchmark")	66
Art. 40	Contributi	67
Art. 41	Informazioni per gli investitori	67
Art. 42	Rapporti	68
Art. 43	Esercizio finanziario	68
Art. 44	Modifiche del contratto del fondo	68
Art. 45	Prescrizione	68
Art. 46	Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale	68
Art. 47	Informazioni generali	69
Art. 48	Entrata in vigore.....	69
	Appendice A: Gli OICVM in sintesi	70
	OICVM 1: ALTAIR Strategic Fund	70
A	L'OICVM in sintesi	70
B	Trasferimento di compiti	71
	a) Gestore patrimoniale	71
	b) Distributore.....	71
C	Consulente per gli investimenti	71
D	Depositario	71
E	Revisore dei conti	72
F	Principi di investimento dell'OICVM	72
	a) Obiettivo e politica d'investimento	72
	a) Fattura/valuta di riferimento.....	73
	b) Profilo dell'investitore tipo.....	73
G	Valutazione	73
H	Rischi e profili di rischio dell'OICVM.....	73
	a) Rischi specifici del fondo.....	73

	b) Rischi generali.....	74
I	Costi rimborsati dall'OICVM	74
J	Commissione di performance	74
K	Esempio di calcolo della commissione di performance	76
Appendice B: Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita		77
Informazioni per gli investitori qualificati in Svizzera		77
Informazioni per gli investitori in Germania		78
Informazioni per gli investitori qualificati in Italia		79
Appendice C: Informazioni di carattere normativo.....		80
Divulgazione normativa		80

TEILI: IL PROSPETTIVO

Le quote dell'OICVM vengono emesse e rimborsate sulla base del contratto del fondo attualmente in vigore e dell'Allegato A "L'OICVM in sintesi". Il contratto del fondo è integrato dalla relazione annuale più recente. Se la data di riferimento della relazione annuale è passata da più di otto mesi, all'acquirente deve essere offerta anche la relazione semestrale. I "Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori" ("**PRIIP-KID**") vengono messi gratuitamente a disposizione dell'investitore in tempo utile prima dell'acquisto delle quote.

Non è consentito fornire informazioni o dichiarazioni che si discostino dal prospetto, dal contratto del fondo, dall'Allegato A "OICVM in sintesi" o dal Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. La Società di gestione non è responsabile se e nella misura in cui vengono fornite informazioni o dichiarazioni che si discostano dal prospetto, dal contratto del fondo o dal Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in vigore.

Il prospetto e il contratto del fondo, compreso l'allegato A "OICVM in sintesi", sono presentati qui in un unico documento. Il principale documento costitutivo del fondo è il contratto del fondo comprensivo dell'Allegato A "OICVM in sintesi". Solo il contratto del fondo, comprese le disposizioni speciali sulla politica d'investimento di cui all'Allegato A "OICVM in sintesi", è soggetto alla revisione legale sostanziale dell'Autorità per i mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).

1 Documenti di vendita

Il prospetto, i "Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori" (**PRIIP-KID**), il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi", nonché le ultime relazioni annuali e semestrali, se già pubblicate, sono disponibili gratuitamente su supporto durevole presso la Società di gestione, il Depositario, gli agenti pagatori e tutti i distributori nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtenstein stei ni scher Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li.

Su richiesta degli investitori, i suddetti documenti saranno messi a loro disposizione gratuitamente anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, durante l'orario d'ufficio.

2 Il contratto del fondo

Il contratto del fondo comprende una sezione generale e l'Allegato A "OICVM in sintesi". Il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono stampati integralmente nel presente prospetto. Il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi" possono essere modificati o integrati in tutto o in parte dalla Società di gestione in qualsiasi momento. Le modifiche al contratto del fondo e all'Allegato A "OICVM in sintesi" richiedono la preventiva approvazione della FMA.

Ogni modifica al contratto del fondo e all'Allegato A "L'OICVM in sintesi" sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'OICVM e sarà quindi legalmente vincolante per tutti gli investitori. L'organo di pubblicazione dell'OICVM è il sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association www.lafv.li.

3 Informazioni generali sugli OICVM

Il **ALTAIR Strategic Fund** (di seguito: OICVM) è stato costituito l'11 novembre 2024 come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein.

Il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono stati approvati dalla FMA l'11 novembre 2024 e l'OICVM è stato iscritto nel Registro delle Imprese del Liechtenstein presso l'Ufficio di Giustizia il 15 novembre 2024. Il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono entrati in vigore per la prima volta l'11 novembre 2024.

L'OICVM è un organismo d'investimento collettivo in titoli di tipo aperto legalmente dipendente ed è soggetto alla Legge del 28 giugno 2011 su determinati organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

L'OICVM ha la forma giuridica di un fondo di investimento contrattuale. Un fondo d'investimento contrattuale è un contratto di contenuto identico stipulato con un numero indefinito di investitori allo scopo di investire e gestire il patrimonio per conto degli investitori, in cui i singoli investitori partecipano a questo contratto in proporzione alla loro quota e sono personalmente responsabili solo fino all'importo investito.

L'OICVM non è una struttura multicomparto ed è quindi un fondo unico.

La gestione dell'OICVM consiste principalmente nell'investire le somme raccolte dal pubblico per conto comune in titoli e/o altre attività finanziarie liquide ai sensi dell'Art. 51 della Legge sugli OICVM, secondo il principio della diversificazione del rischio. L'OICVM o ciascuno dei suoi OICVM costituirà un patrimonio separato a favore dei suoi investitori. In caso di scioglimento e fallimento della società di gestione, il patrimonio speciale non farà parte della massa fallimentare della società di gestione.

La Direttiva OICVM, il contratto del fondo e l'Allegato A "Gli OICVM in sintesi" specificano gli oggetti d'investimento in cui la società di gestione può investire il denaro e le disposizioni che deve osservare nel farlo.

I titoli e le altre attività dell'OICVM sono gestiti nell'interesse degli investitori. Solo gli investitori hanno diritto all'intero patrimonio dell'OICVM in proporzione alle loro quote. I crediti degli investitori e dei creditori che sono diretti contro l'OICVM o che sono sorti in occasione della costituzione, durante l'esistenza o nella liquidazione dell'OICVM sono limitati alle attività dell'OICVM.

Con l'acquisto di quote dell'OICVM, ogni investitore riconosce il contratto del fondo, compresi gli allegati specifici del fondo, che definisce i rapporti contrattuali tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario, nonché le modifiche debitamente eseguite al presente documento. Con la pubblicazione delle modifiche al contratto e al prospetto del fondo, alla relazione annuale o semestrale o ad altri documenti sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association www.lafv.li, tali modifiche sono vincolanti per gli investitori.

Gli investitori partecipano al patrimonio dell'OICVM in proporzione alle quote acquistate.

3.1 Durata dell'OICVM

La durata dell'OICVM è riportata nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

3.2 Classi di azioni

La Società di gestione è autorizzata a formare diverse classi di quote all'interno dell'OICVM, che possono differire dalle classi di quote esistenti per quanto riguarda la destinazione dei proventi, il front-end load, la valuta di riferimento e l'uso di operazioni di copertura valutaria, la commissione di gestione, l'importo minimo di investimento o una combinazione di queste caratteristiche. Tuttavia, i diritti degli investitori che hanno acquistato quote dalle classi di quote esistenti rimangono inalterati.

Le classi di quote stabilite in relazione all'OICVM, nonché le commissioni e le remunerazioni sostenute in relazione alle quote dell'OICVM sono elencate nell'Allegato A "OICVM in sintesi". Per ulteriori informazioni sulle classi di quote si rimanda alla sezione 9.2.

3.3 Performance ad oggi dell'OICVM

La performance passata dell'OICVM o delle sue classi di quote è riportata sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li o nel **PRIIP-KID**. La performance passata di una quota non costituisce una garanzia della performance attuale e futura. Il valore di una quota può aumentare o diminuire in qualsiasi momento.

4 Organizzazione

4.1 Paese di domicilio / autorità di vigilanza competente

Liechtenstein / Financial Market Authority Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li.

4.2 Rapporti giuridici

I rapporti giuridici tra gli investitori e la Società di gestione sono disciplinati dalla Legge del 28 giugno 2011 relativa a determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMG) e dall'Ordinanza del 5 luglio 2011 relativa a determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMV) e, in assenza di disposizioni in merito, dalle disposizioni del Codice civile austriaco (ABGB). In assenza di disposizioni in merito, si applicano di conseguenza le disposizioni della Legge sulle persone e sulle società (PGR) in materia di amministrazione fiduciaria.

4.3 Società di gestione

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft (di seguito: Verwaltungsgesellschaft), Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, numero di registro commerciale FL-0001-532-594-8.

IFM Independent Fund Management AG è stata fondata il 29 ottobre 1996 sotto forma di società per azioni a tempo indeterminato. Il 26 novembre 1996 il governo ha concesso alla società di gestione l'autorizzazione a iniziare le attività commerciali. La Società di gestione ha sede legale e direzione generale a Schaan, nel Principato del Liechtenstein. La Società di gestione è autorizzata dall'autorità di vigilanza del Liechtenstein ai sensi del Capitolo III della Legge del 28 giugno 2011 sugli organismi di investimento collettivo ed è iscritta nell'elenco ufficiale delle società di gestione del Liechtenstein.

Il capitale sociale della società di gestione ammonta a 1 milione di franchi svizzeri ed è versato al 100%.

La Società di gestione gestisce l'OICVM per conto e nell'interesse degli investitori secondo il principio della diversificazione del rischio e in conformità alle disposizioni del contratto del fondo e dell'Allegato A "L'OICVM in sintesi".

La Società di gestione è dotata dei più ampi diritti possibili per svolgere tutte le attività amministrative e gestionali per conto degli investitori. In particolare, è autorizzata ad acquistare, vendere, sottoscrivere e scambiare titoli e altre attività e ad esercitare tutti i diritti relativi alle attività dell'OICVM.

Una panoramica di tutti gli OICVM gestiti dalla società di gestione è disponibile sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li.

4.3.1 Consiglio di amministrazione

Presidente:	Heimo Quaderer, socio amministratore di Principal Vermögensverwaltung AG, Schaan
Membri:	S.A.R. Simeone von Habsburg, Arciduca d'Austria, Socio amministratore di Principal Vermögensverwaltung AG, Schaan Hugo Quaderer, membro indipendente del Consiglio di amministrazione di IFM Independent Fund Management AG, Schaan

4.3.2 Gestione

Presidente:	Luis Ott, Amministratore delegato
Membri:	Alexander Wymann, Vice Direttore Generale Michael Oehry Ramon Schäfer

4.4 Gestore delle attività

Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz, agisce in qualità di gestore patrimoniale dell'OICVM.

Osiris Asset Management AG è specializzata in investimenti e gestione patrimoniale per clienti istituzionali e privati ed è sottoposta a vigilanza prudenziale da parte della Financial Market Authority (FMA) del Liechtenstein.

Il compito del Gestore patrimoniale consiste in particolare nell'attuazione quotidiana e indipendente della politica d'investimento e nella gestione delle attività quotidiane dell'OICVM, nonché in altri servizi associati sotto la supervisione, il controllo e la responsabilità della Società di gestione. L'adempimento di questi compiti avviene nel rispetto dei principi della politica d'investimento e delle restrizioni d'investimento dell'OICVM, come descritto nel presente prospetto, nonché delle restrizioni d'investimento previste dalla legge.

Il Gestore patrimoniale ha il diritto di rivolgersi a terzi a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

L'esecuzione precisa del mandato è disciplinata da un contratto di gestione patrimoniale stipulato tra la società di gestione e Osiris Asset Management AG.

4.5 Consulente per gli investimenti

Non è stato incaricato alcun consulente per gli investimenti.

4.6 Ufficio vendite

Osiris Asset Management AG agisce in qualità di agente di vendita.

4.7 Depositario

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Städtle 44, FL-9490 Vaduz (www.llb.li) funge da depositario dell'OICVM.

La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft esiste dal 1861 e le sue attività principali sono la consulenza sugli investimenti, la gestione patrimoniale e i prestiti. Ulteriori informazioni sul depositario (ad es. relazioni annuali, brochure, ecc.) possono essere [ottenute](#) direttamente presso la sede centrale o online sul sito web www.llb.li.

La Banca Depositaria terrà in custodia gli strumenti finanziari idonei alla custodia per conto dell'OICVM. Può affidarli in custodia, in tutto o in parte, ad altre banche, istituzioni finanziarie e stanze di compensazione riconosciute che soddisfino i requisiti di legge.

La funzione del Depositario e la sua responsabilità sono disciplinate dalla Legge sugli OICVM e dalla relativa ordinanza e successive modifiche, dal Contratto di Deposito e dai documenti costitutivi dell'OICVM. Il Depositario agisce in modo indipendente dalla Società di gestione ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

La UCITSG prevede la separazione tra la gestione e la custodia degli OICVM. Il Depositario custodisce gli strumenti finanziari idonei alla custodia in conti separati aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM e controlla che le istruzioni della società di gestione relative alle attività siano conformi alle disposizioni dell'OICVMG e dei documenti costitutivi. A tal fine, la Banca Depositaria controllerà in particolare il rispetto delle restrizioni agli investimenti e dei limiti di leva finanziaria da parte dell'OICVM.

Il Depositario gestisce anche il registro delle quote dell'OICVM per conto della Società di gestione.

I doveri del depositario sono disciplinati dall'Art. 33 UCITSG. Il depositario deve garantire che

- ◆ La vendita, l'emissione, il rimborso, il pagamento e l'annullamento delle quote dell'OICVM saranno effettuati in conformità alle disposizioni dell'OICVMG e dei documenti costitutivi;
- ◆ la valutazione delle quote dell'OICVM viene effettuata in conformità alle disposizioni dell'UCITSG e dei documenti costitutivi;
- ◆ nel caso di operazioni che coinvolgono attività dell'OICVM, il controvalore viene trasferito all'OICVM entro i termini consueti;
- ◆ il reddito dell'OICVM sia utilizzato in conformità alle disposizioni della UCITSG e dei documenti costitutivi;
- ◆ che i flussi di cassa dell'OICVM siano adeguatamente monitorati e in particolare che tutti i pagamenti effettuati da o per conto degli investitori in occasione della sottoscrizione di quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i fondi dell'OICVM siano stati contabilizzati in conformità alle disposizioni della UCITSG e dei documenti costitutivi.

Sottocustodia

La Banca Depositaria può delegare il compito di custodia ad altre società (sub-depositari). È possibile richiedere al Depositario un elenco dei sub-depositari utilizzati per la custodia delle attività detenute in nome e per conto dell'OICVM.

Questo trasferimento non dà luogo a conflitti di interesse.

Informazioni sul depositario

Gli investitori nell'OICVM possono in qualsiasi momento richiedere personalmente e gratuitamente al Depositario informazioni aggiornate sui compiti e i doveri del Depositario, dei sub-depositari, sui possibili conflitti di interesse in relazione alle attività del Depositario e dei sub-depositari, nonché informazioni sull'OICVM, utilizzando i recapiti sopra indicati.

Il depositario è soggetto alle disposizioni dell'Accordo FATCA del Liechtenstein e alle corrispondenti disposizioni di attuazione del Liechtenstein FATCA Act.

4.8 Revisori dell'OICVM e della società di gestione

Revisore dei conti della società di gestione:
Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, CH-3008 Berna

Revisore dell'OICVM:
Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan

L'OICVM e la Società di gestione devono sottoporre le loro attività a una revisione annuale da parte di un revisore indipendente e riconosciuto dalla FMA in conformità alla UCITSG.

5 Principi e restrizioni generali di investimento

Il patrimonio del fondo viene investito nel rispetto del principio della diversificazione del rischio ai sensi delle norme UCITSG e in conformità ai principi della politica d'investimento descritti nell'articolo 28 del contratto del fondo e nell'Allegato A "OICVM in sintesi" e nell'ambito delle restrizioni all'investimento.

5.1 Obiettivo della politica di investimento

L'obiettivo della politica d'investimento dell'OICVM è descritto nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM".

5.2 Politica di investimento dell'OICVM

La politica d'investimento specifica del fondo per l'OICVM è descritta nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM".

I principi generali di investimento e le restrizioni all'investimento di cui agli articoli 27 e 28 del contratto del fondo si applicano a tutti gli OICVM, a meno che non vi siano deviazioni o integrazioni per l'OICVM contenute nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

5.3 Valuta di contabilità/di riferimento dell'OICVM

La valuta contabile dell'OICVM e la valuta di riferimento per classe di quote sono specificate nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

La valuta contabile è la valuta in cui viene tenuta la contabilità dell'OICVM. La valuta di riferimento è la valuta in cui vengono calcolati la performance e il valore patrimoniale netto delle classi di quote. Gli investimenti vengono effettuati nelle valute più adatte alla performance dell'OICVM.

5.4 Profilo dell'investitore tipo

Il profilo dell'investitore tipo di un OICVM è descritto nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

6 Regolamenti sugli investimenti

6.1 Sistemi autorizzati

Il patrimonio del fondo può essere investito per conto dei suoi investitori esclusivamente in una o più delle seguenti attività:

6.1.1 Titoli e strumenti del mercato monetario:

- a) che sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 4 (1) n. 21 della Direttiva 2014/65/UE;
- b) che sono negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro del SEE riconosciuto, aperto al pubblico e il cui funzionamento è conforme alle regole;
- c) che sono ufficialmente quotate in una borsa valori di un Paese terzo o negoziate su un altro mercato di un Paese europeo, americano, asiatico, africano o oceanico, riconosciuto, aperto al pubblico e che opera in modo ordinato.

6.1.2 Titoli di nuova emissione, se:

- a) i termini e le condizioni di emissione contengono l'obbligo di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione in una delle borse valori di cui al punto 6.1.1, lettere da a) a c), o in un mercato regolamentato ivi indicato, e
- b) tale autorizzazione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

6.1.3 Quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM ai sensi dell'art. 3 par. 1 n. 17 UCITSG, a condizione che questi ultimi non possano investire più del 10% del loro patrimonio in quote di un altro OICVM o di organismi di investimento collettivo comparabili in conformità ai loro documenti costitutivi;

6.1.4 Depositi a vista o depositi richiamabili con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito con sede legale in uno Stato membro del SEE o in un paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;

6.1.5 Derivati le cui attività sottostanti sono oggetti d'investimento ai sensi dell'Art. 51 UCITSG o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute. Nel caso di operazioni con derivati OTC, le controparti devono essere istituti di vigilanza di una categoria autorizzata dalla FMA e i derivati OTC devono essere soggetti a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e devono poter essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al valore equo su iniziativa dell'OICVM;

6.1.6 Strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti sia soggetta alle normative sui depositi e sulla protezione degli investitori, a condizione che siano negoziati su un mercato regolamentato:

- a) emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro del SEE, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, se si tratta di uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione o da un organismo internazionale di diritto pubblico cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE;

- b) emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alla lettera a);
- c) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza secondo i criteri stabiliti dal diritto SEE o da un istituto la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente al diritto SEE e che si conformi a tale legislazione; oppure
- d) emessi da un emittente appartenente a una categoria autorizzata dalla FMA, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a norme di protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a c) e che l'emittente sia una società con capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e che rediga il proprio bilancio annuale in conformità alle disposizioni della direttiva. Le lettere da a) a c) si applicano agli investimenti in questi strumenti e l'emittente è una società con capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e redige e pubblica il bilancio annuale in conformità alle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, attuata nel Liechtenstein dalla PGR, o è un'entità giuridica affiliata a un gruppo che è responsabile del finanziamento del gruppo di società con almeno una società quotata in borsa o è un'entità giuridica che deve finanziare la copertura del valore per le passività utilizzando una linea di credito concessa da una banca.

6.1.7 La società di gestione può anche detenere attività liquide.

6.2 Sistemi non autorizzati

La società di gestione non può farlo:

- 6.2.1** investire più del 10% delle attività dell'OICVM in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nella sezione 6.1;
- 6.2.2** Acquistare metalli preziosi o certificati su metalli preziosi;
- 6.2.3** vendite brevi non coperte.

6.3 Limiti di investimento

A. I seguenti limiti di investimento devono essere rispettati per le singole attività del fondo:

- 6.3.1** Il fondo può investire un massimo del 5% del proprio patrimonio in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente e un massimo del 20% del proprio patrimonio in depositi dello stesso emittente.
- 6.3.2** Il rischio di insolvenza derivante da operazioni dell'OICVM con derivati OTC aventi come controparte un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE non può superare il 10% delle attività dell'OICVM; per le altre controparti, il rischio di insolvenza massimo è pari al 5% delle attività.
- 6.3.3** Se il valore totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui l'OICVM investe più del 5% delle sue attività non supera il 40% delle sue attività, il limite del 5% dell'emittente di cui alla Sezione 6.3.1 viene portato al 10%. Il limite del 40% non si applica ai depositi o alle operazioni in derivati OTC con istituti finanziari soggetti a vigilanza. Nell'utilizzo dell'aumento, i titoli e gli strumenti del mercato monetario di cui alla sezione 6.3.5 e i titoli di debito di cui alla sezione 6.3.6 non vengono presi in considerazione.

6.3.4 Nonostante i limiti massimi individuali stabiliti nelle sezioni 6.3.1 e 6.3.2, un OICVM non può combinare i seguenti elementi se ciò comporta un investimento di oltre il 20% delle sue attività in uno stesso istituto:

- a) titoli o strumenti del mercato monetario emessi da questo istituto;
- b) Depositi presso questa istituzione;
- c) Derivati OTC acquisiti da questo istituto.

6.3.5 Se i titoli o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE o dalle sue autorità locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE, il limite massimo del 5% specificato nella sezione 6.3.1 è elevato a un massimo del 35%.

6.3.6 Se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito domiciliato in uno Stato membro del SEE che è soggetto a una speciale vigilanza pubblica sulla base di disposizioni di legge volte a tutelare i detentori di tali obbligazioni e, in particolare, deve investire il reddito derivante dall'emissione di tali obbligazioni in attività che coprano adeguatamente le passività risultanti per tutta la durata delle obbligazioni e che siano destinate principalmente al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente, il limite massimo del 5% di cui alla sezione 6.3.1 è elevato a un massimo del 25% per tali obbligazioni. In questo caso, il valore totale degli investimenti non può superare l'80% delle attività dell'OICVM.

6.3.7 I limiti specificati nelle sezioni da 6.3.1 a 6.3.6 non sono cumulabili. Il limite massimo di emittenti è pari al 35% delle attività per OICVM.

6.3.8 Le società dello stesso gruppo societario sono considerate un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti di investimento di cui alla sezione 6.3. Per gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo di società, il limite dell'emittente è elevato a un totale del 20% delle attività dell'OICVM.

6.3.9 L'OICVM può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM.

6.3.10 L'OICVM può sottoscrivere, acquistare e/o detenere quote che saranno o sono state emesse da uno o più altri OICVM, a condizione che

- ◆ l'OICVM target non investe a sua volta nell'OICVM che investe nell'OICVM target; e
- ◆ la percentuale delle attività che l'OICVM target di cui è prevista l'acquisizione può investire in aggregato in quote di altri OICVM target dello stesso organismo di investimento collettivo paragonabile all'OICVM, in conformità al loro prospetto o ai loro documenti costitutivi, non superi il 10%; e
- ◆ i diritti di voto connessi ai titoli in questione sono sospesi per tutto il tempo in cui sono detenuti dall'OICVM interessato, nonostante un'adeguata valutazione nei bilanci e nelle relazioni periodiche; e
- ◆ in ogni caso, il valore di questi titoli è preso in considerazione nel calcolo del patrimonio netto dell'OICVM imposto dalla UCITSG al fine di verificare il livello minimo di patrimonio netto ai sensi della UCITSG per tutto il tempo in cui questi titoli sono detenuti dall'OICVM; e
- ◆ non vi sia l'addebito multiplo di commissioni per l'emissione o il rimborso di quote a livello dell'OICVM che ha investito nell'OICVM target e a livello dell'OICVM target.

6.3.11 Se gli investimenti di cui alla figura 7.3.9 rappresentano una quota significativa delle attività dell'OICVM, l'allegato specifico del fondo deve fornire informazioni sull'importo massimo e la relazione annuale sulla quota massima delle

commissioni di gestione a carico dell'OICVM stesso e degli organismi di investimento collettivo di cui alla figura 7.3.9 le cui quote sono state acquisite.

6.3.12 Se le quote sono gestite direttamente o indirettamente dalla Società di gestione dell'OICVM o da una società con la quale la Società di gestione dell'OICVM è legata da una gestione comune, da un controllo o da una partecipazione qualificata, né la Società di gestione dell'OICVM né l'altra società possono addebitare commissioni per l'emissione o il rimborso di quote al o dal patrimonio del fondo.

6.3.13 Una società di gestione non può acquisire azioni con diritto di voto dello stesso emittente per qualsiasi OICVM da essa gestito con il quale possa esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente. Si presume che l'influenza significativa esista a partire dal 10% dei diritti di voto dell'emittente. Se in un altro Stato membro del SEE vige un limite inferiore per l'acquisizione di azioni con diritto di voto dello stesso emittente, tale limite è determinante per la società di gestione se acquisisce azioni di un emittente domiciliato in questo Stato membro del SEE per un OICVM.

6.3.14 Gli strumenti finanziari dello stesso emittente possono essere utilizzati per le attività del fondo fino ad un massimo di:

- a) può essere acquisito il 10% del capitale sociale dell'emittente, per quanto riguarda le azioni con diritto di voto senza diritti;
- b) viene acquisito il 10% dell'importo nominale totale dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario in circolazione dell'emittente, per quanto riguarda i titoli di debito o gli strumenti del mercato monetario. Questo limite non deve essere rispettato se l'importo nominale totale non può essere determinato al momento dell'acquisizione;
- c) il 25% delle quote dello stesso organismo sono acquisite, per quanto riguarda le quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. Questo limite specifico non deve essere rispettato se l'importo netto non può essere determinato al momento dell'acquisizione.

6.3.15 I punti 6.3.13 e 6.3.14 non sono applicabili:

- a) su titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un emittente pubblico;
- b) alle azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe le proprie attività principalmente in titoli di emittenti domiciliati in quel paese terzo, se un tipo di partecipazione rappresenta l'unico modo per l'OICVM di investire in titoli di emittenti di quel paese ai sensi della legislazione di quel paese terzo. Devono essere rispettati i requisiti della Direttiva OICVM;
- c) alle azioni detenute dalle società di gestione nel capitale delle loro controllate che organizzano il riacquisto di azioni su richiesta degli investitori nel Paese di stabilimento esclusivamente per la società di gestione.

Oltre alle limitazioni elencate nelle sezioni 6.3.1 - 6.3.15, devono essere rispettate le ulteriori limitazioni riportate nell'Allegato A "Gli OICVM in sintesi".

B. Sono consentiti scostamenti dai limiti di investimento nei seguenti casi: :

6.3.16 L'OICVM non è tenuto a rispettare i limiti di investimento quando esercita i diritti di sottoscrizione di titoli o strumenti del mercato monetario appartenenti al suo patrimonio, ma deve correggerli entro un periodo di tempo ragionevole.

6.3.17 In caso di violazione dei limiti di investimento, l'obiettivo primario della società di gestione è quello di normalizzare la situazione, tenendo conto degli interessi degli investitori.

6.3.18 L'OICVM può derogare ai limiti di investimento stabiliti nel presente capitolo "Principi e restrizioni generali di investimento" entro i primi sei mesi dalla sua liberalizzazione. Le sezioni 7.1 e 7.2 non sono interessate da questa eccezione e devono essere sempre rispettate. Il principio della diversificazione del rischio deve continuare a essere rispettato.

C. Violazioni dei limiti di investimento attivo:

6.3.19 Qualsiasi perdita subita a causa di una violazione attiva dei limiti di investimento/dei regolamenti di investimento deve essere immediatamente rimborsata all'OICVM in conformità alle regole di condotta applicabili.

6.4 Limitazione dell'indebitamento e divieto di concedere prestiti e garanzie

6.4.1 Le attività del fondo dell'OICVM non possono essere date in pegno o altrimenti gravate, trasferite a titolo di garanzia o cedute a titolo di garanzia, tranne nel caso di prestiti ai sensi della successiva Sezione 6.4.2 o di fornitura di garanzie collaterali in relazione al regolamento di operazioni riguardanti strumenti finanziari.

6.4.2 L'assunzione di prestiti da parte di un OICVM è limitata a prestiti temporanei che non superino il 10% delle attività dell'OICVM; il limite non si applica all'acquisizione di valute estere attraverso un "prestito back-to-back".

6.4.3 L'OICVM non può concedere prestiti né fungere da garante per terzi. Né l'OICVM né gli investitori sono vincolati da accordi che violino tali divieti.

6.4.4 Il paragrafo 6.4.3 non impedisce l'acquisizione di strumenti finanziari non ancora interamente versati.

6.5 Uso di derivati, tecniche e strumenti

Il rischio complessivo associato ai derivati non può superare il valore netto totale delle attività del fondo. La Società di gestione può effettuare investimenti in strumenti derivati nell'ambito della strategia d'investimento entro i limiti stabiliti dall'Art. 53 OICVM, a condizione che il rischio complessivo delle attività sottostanti non superi i limiti d'investimento stabiliti dall'Art. 54 OICVM. Nel calcolare tale rischio, si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di insolvenza, delle future fluttuazioni di mercato e del periodo di liquidazione delle posizioni.

A condizione che non vi siano conflitti con la protezione degli investitori e l'interesse pubblico, gli investimenti dell'OICVM in derivati basati su indici non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda i limiti massimi dell'Art. 54 UCITSG.

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda la conformità alle disposizioni dell'Art. 54 UCITSG.

Con l'autorizzazione della FMA, l'OICVM può utilizzare tecniche e strumenti che coinvolgono titoli e strumenti del mercato monetario per una gestione efficiente dei portafogli, in conformità alle disposizioni della UCITSG. Queste operazioni devono essere prese in considerazione nella determinazione del rischio complessivo.

6.5.1 Procedure di gestione del rischio

La Società di gestione utilizza un modello di base per calcolare i rischi derivanti dagli strumenti di investimento, in particolare in relazione agli strumenti finanziari derivati, e si avvale di metodi di calcolo generalmente riconosciuti. La Società

di gestione deve garantire che il rischio derivante dagli strumenti finanziari derivati non superi mai il valore totale del portafoglio e, in particolare, che non vengano assunte posizioni che rappresentino un rischio illimitato per il patrimonio. Nel misurare il rischio complessivo, si deve tenere conto sia del rischio di default che dell'effetto leva ottenuto con gli strumenti finanziari derivati. Anche le combinazioni di strumenti finanziari derivati e titoli devono sempre soddisfare questi requisiti.

La Società di gestione può utilizzare i seguenti strumenti finanziari derivati, tecniche e istruzioni per l'OICVM in particolare figlio :

6.5.2 Strumenti finanziari derivati

La Società di gestione può stipulare operazioni in derivati per l'OICVM a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio, realizzazione di reddito aggiuntivo e nell'ambito della strategia di investimento. Ciò può aumentare il rischio di perdita dell'OICVM, almeno temporaneamente.

Il rischio associato agli strumenti finanziari derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del fondo. Il rischio totale non può superare il 200% del patrimonio netto del fondo. Nel caso di prestiti consentiti dalla UCITSG (sezione 6.4.2), il rischio totale non può superare il 210% del patrimonio netto del fondo ().

La Società di gestione applica il metodo degli impegni modificati come procedura di gestione del rischio.

La Società di gestione può utilizzare solo le seguenti forme base di derivati o combinazioni di questi derivati o combinazioni di altre attività che possono essere acquisite per l'OICVM con questi derivati nell'OICVM:

- 6.5.2.1** Contratti a termine su titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute;
- 6.5.2.2** Opzioni o warrant su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2007/16/CE, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e su contratti a termine ai sensi della sezione 6.5.2.1, se
 - ♦ L'esercizio è possibile sia durante l'intero semestre che alla fine del semestre stesso.
 - ♦ il valore dell'opzione è una frazione o un multiplo della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato del sottostante e diventa zero se la differenza ha segno opposto;
- 6.5.2.3** Swap su tassi d'interesse, swap su valute o swap su tassi d'interesse incrociati;
- 6.5.2.4** Opzioni su swap ai sensi della sezione 6.5.2.3, purché abbiano le caratteristiche descritte nella sezione 6.5.2.2 (swaption);
- 6.5.2.5** Credit default swap, a condizione che siano utilizzati esclusivamente e in modo comprensibile per coprire il rischio di credito delle attività esattamente attribuibili dell'OICVM.

Gli strumenti finanziari di cui sopra possono essere attività indipendenti ma anche parte di attività.

Contratti a termine

La Società di gestione può concludere contratti futures per conto dell'OICVM nell'ambito dei principi di investimento su titoli e strumenti del mercato monetario che possono essere acquistati per l'OICVM, nonché su indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute. I contratti futures sono accordi incondizionati che prevedono che entrambe le parti contraenti acquistino o vendano una certa quantità di un determinato titolo sottostante a una certa ora, la data di scadenza, o entro un certo periodo di tempo a un prezzo determinato in anticipo.

Operazioni in opzioni

La Società di gestione può acquistare e vendere opzioni call e put su titoli e strumenti del mercato monetario, nonché su indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute e negoziare warrant per conto dell'OICVM nell'ambito dei principi di investimento. Le operazioni in opzioni prevedono la concessione a terzi del diritto di richiedere la consegna o l'accettazione di attività o il pagamento di una differenza nel corso di un certo periodo o alla fine di un certo periodo a un prezzo concordato in anticipo (prezzo di esercizio) o di acquisire i corrispondenti diritti di opzione in cambio di un pagamento (premio di opzione). Le opzioni o i warrant devono prevedere l'esercizio durante l'intero periodo o alla fine del periodo. Inoltre, il valore dell'opzione al momento dell'esercizio deve essere una frazione o un multiplo della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato dell'attività sottostante e deve essere pari a zero se la differenza ha segno opposto.

Scambi

La Società di gestione può concludere swap su tassi d'interesse, swap su valute e swap su tassi d'interesse incrociati per conto dell'OICVM nell'ambito dei principi d'investimento a . Gli swap sono contratti di scambio in cui i flussi di pagamento o i rischi sottostanti l'operazione vengono scambiati tra le parti contraenti a partire da .

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Solo le swaption costituite dalle opzioni e dagli swap sopra descritti possono essere acquistate per conto dell'OICVM. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap con condizioni esattamente specificate in un determinato momento o entro un certo periodo di tempo. Per il resto, si applicano i principi descritti in relazione alle operazioni in opzione.

Credit default swap

I credit default swap sono derivati di credito che consentono di trasferire ad altri un potenziale volume di credit default. In cambio dell'assunzione del rischio di inadempienza creditizia, il venditore del rischio paga un premio al suo partner contrattuale. La Società di gestione può acquistare un solo credit default swap standardizzato per l'OICVM, utilizzato per coprire i singoli rischi di credito dell'OICVM. Per tutti gli altri aspetti, si applicano di conseguenza i commenti sugli swap.

Strumenti finanziari cartolarizzati in titoli

La Società di gestione può anche acquistare gli strumenti finanziari sopra descritti se sono cartolarizzati. Le operazioni relative agli strumenti finanziari possono anche essere cartolarizzate solo parzialmente (ad esempio, obbligazioni con warrant). Le dichiarazioni sulle opportunità e sui rischi si applicano di conseguenza a tali strumenti finanziari cartolarizzati, ma con la riserva che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari cartolarizzati è limitato al valore del titolo.

Operazioni in derivati OTC

La Società di gestione può effettuare operazioni in derivati ammessi alla negoziazione in borsa o inclusi in un altro mercato organizzato, nonché operazioni over-the-counter (OTC).

Le operazioni in derivati che non sono ammesse alla negoziazione in borsa o incluse in un altro mercato organizzato possono essere condotte dalla società di gestione solo con istituti di credito o istituti di servizi finanziari idonei sulla base di accordi quadro standardizzati. Nel caso di derivati negoziati over the counter, il rischio di controparte per un partner contrattuale è limitato al 5% del valore del patrimonio del fondo. Se la controparte è un istituto di credito domiciliato nell'Unione europea, nell'area dell'euro o in un paese terzo con un livello di vigilanza comparabile, il rischio di controparte può raggiungere il 10% del valore del patrimonio del fondo. Le operazioni in derivati negoziate in borsa e concluse con una stanza di compensazione centrale di una borsa o di un altro mercato organizzato come controparte non sono conteggiate ai fini dei limiti di controparte se i derivati sono soggetti a valutazione giornaliera ai prezzi di mercato con regolamento giornaliero del margine.

Tuttavia, i crediti del patrimonio del fondo nei confronti di un intermediario devono essere conteggiati ai fini dei limiti, anche se il derivato è negoziato in borsa o su un altro mercato organizzato.

6.5.3 Prestito di titoli

La Società di gestione non effettua operazioni di prestito titoli.

6.5.4 Accordi di riacquisto

La Società di gestione non effettua operazioni di riacquisto.

6.5.5 Politica delle garanzie e investimento delle garanzie

Informazioni generali

In relazione alle operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la Società di gestione può accettare garanzie in nome e per conto dell'OICVM al fine di ridurre il rischio di controparte. La presente sezione illustra la politica di garanzia applicata dalla Società di gestione in questi casi. Tutte le attività ricevute dalla Società di gestione nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio (prestito titoli, operazioni di riacquisto, operazioni di riacquisto inverso) in nome e per conto dell'OICVM sono considerate come garanzie ai fini della presente sezione.

Titoli ammessi e strategie per la loro diversificazione e correlazione

La Società di gestione può utilizzare le garanzie accettate per ridurre il rischio di controparte se soddisfano i criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle linee guida applicabili emanate dalla FMA, in particolare per quanto riguarda la liquidità, la valutazione, il merito di credito dell'emittente, la correlazione, i rischi legati alla gestione delle garanzie e la realizzabilità. Il collaterale deve soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

Liquidità

Qualsiasi garanzia non costituita da contanti o depositi a vista deve essere altamente liquida a un prezzo trasparente e deve essere negoziata su un mercato regolamentato o nell'ambito di un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, le garanzie con un ciclo di regolamento breve devono essere preferite a quelle con un ciclo di regolamento lungo, in quanto possono essere convertite in contanti più rapidamente.

Dovrebbero essere valutate almeno giornalmente e le attività che presentano un'elevata volatilità dei prezzi dovrebbero essere accettate come garanzia solo se soggette a scarti di garanzia adeguatamente conservativi.

Devono essere stati emessi da un'entità indipendente dalla controparte e che non si prevede abbia una forte correlazione con la performance della controparte.

Dovrebbero essere sufficientemente diversificati tra paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione aggregata massima del 20% del valore patrimoniale netto (NAV) dell'OICVM a un singolo emittente, tenendo conto di eventuali garanzie ricevute. Un OICVM può discostarsi da questo limite in conformità con le disposizioni di cui ai punti 7.3.5 - 7.3.7.

Dovrebbero essere realizzabili dalla società di gestione in qualsiasi momento senza ricorso o autorizzazione da parte della controparte.

Valutazione

Il valore della garanzia deve essere calcolato almeno ogni giorno di negoziazione e deve essere sempre aggiornato. L'impossibilità di determinare in modo indipendente il valore mette a rischio l'OICVM. Ciò vale anche per le valutazioni "mark to model" e per le attività raramente negoziate.

Merito di credito

L'emittente della garanzia ha un elevato rating creditizio. Se il rating del credito non è molto elevato, è necessario applicare degli scarti di garanzia. In caso di elevata volatilità del valore della garanzia, ciò è consentito solo se vengono applicati adeguati scarti di garanzia conservativi.

Correlazione

Il titolo non è emesso, sottoscritto o garantito dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte e non presenta un'elevata correlazione con la performance della controparte. Tuttavia, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in un contesto di mercato difficile, l'esperienza dimostra che la correlazione tra diversi emittenti aumenta massicciamente, indipendentemente dal tipo di titolo.

Diversificazione delle garanzie

La garanzia ricevuta è sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione rispetto alla concentrazione degli emittenti si ritiene soddisfatto se l'OICVM riceve una garanzia per la quale l'esposizione massima a un singolo emittente non supera il 20% del valore patrimoniale netto dell'OICVM. Nel caso di garanzie derivanti da diverse operazioni di prestito titoli, operazioni su derivati OTC e operazioni di riacquisto che sono attribuibili allo stesso emittente, emittente o garante, il rischio totale nei confronti di questo emittente deve essere sommato per il calcolo del limite di rischio totale. In deroga a questa sottovoce, gli OICVM possono essere interamente garantiti da vari valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE, da uno o più dei suoi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE. Questi OICVM devono detenere titoli emessi in almeno sei emissioni diverse, e i titoli di una singola emissione non devono superare il 30% del valore patrimoniale netto dell'OICVM.

Un OICVM può derogare alle presenti regole in conformità alle disposizioni di cui ai punti 7.3.5 - 7.3.7.

Custodia e realizzazione

Se la proprietà della garanzia trasferita è stata trasferita alla società di gestione dell'OICVM, la garanzia ricevuta deve essere detenuta dal depositario dell'OICVM. In caso contrario, la garanzia collaterale deve essere detenuta da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale e indipendente dal fornitore di servizi o protetto legalmente dall'inadempienza della parte correlata.

Deve essere garantito che l'OICVM possa realizzare la garanzia immediatamente e in qualsiasi momento, senza alcun riferimento o consenso da parte della controparte.

Investimento di garanzie collaterali

Il collaterale, ad eccezione dei depositi a vista (contanti ed equivalenti), non può essere venduto, reinvestito o dato in pegno.

Le garanzie costituite da attività liquide (depositi a vista e depositi callable) devono essere utilizzate esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- ◆ Investimento in depositi a vista ai sensi dell'Art. 51 comma 1 let. d UCITSG con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito domiciliati in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
- ◆ obbligazioni emesse da governi con elevato rating creditizio;
- ◆ Investimenti nell'ambito di un'operazione di pronti contro termine ai sensi dell'Art. 70 OICVM, a condizione che la controparte dell'operazione di pronti contro termine sia un istituto di credito domiciliato in uno Stato membro del SEE o in un paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
- ◆ Investimenti in fondi del mercato monetario con una struttura a breve scadenza ai sensi dell'ESMA/ 2014/937 n. 43 let. j.

Il reinvestimento dei depositi a vista e dei depositi callable deve essere conforme alle disposizioni relative alla diversificazione del rischio delle garanzie non liquide.

Al fine di valutare il valore delle garanzie esposte a un rischio di fluttuazione non trascurabile, l'OICVM deve applicare tassi di scarto prudenti. La Società di gestione deve avere una politica di haircut per l'OICVM per ogni tipo di attività ricevuta come garanzia e tenere conto delle caratteristiche delle attività, come in particolare il merito di credito e la volatilità dei prezzi delle rispettive attività, nonché i risultati degli stress test effettuati. La politica degli scarti di garanzia deve essere documentata e deve rendere comprensibile ogni decisione di applicare o non applicare uno scarto di garanzia in relazione ai rispettivi tipi di attività.

Importo della garanzia

La Società di gestione determina il livello di garanzia richiesto per le operazioni in derivati OTC e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio facendo riferimento ai limiti di rischio di controparte indicati nel Prospetto informativo e tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle operazioni, del merito di credito e dell'identità delle controparti e delle condizioni di mercato prevalenti.

Regole per i tagli di capelli

Il collaterale viene valutato quotidianamente sulla base dei prezzi di mercato disponibili e tenendo conto di scarti di garanzia adeguatamente conservativi, che la Società di gestione determina per ciascuna classe di attività sulla base delle proprie regole per gli scarti di garanzia. A seconda del tipo di garanzia

ricevuta, tali regole tengono conto di vari fattori quali il merito di credito dell'emittente, la scadenza, la valuta, la volatilità dei prezzi delle attività e, se del caso, il risultato degli stress test di liquidità condotti dalla Società di gestione in condizioni di liquidità normali ed eccezionali. La tabella seguente riporta gli scarti di garanzia che la Società di gestione ritiene appropriati alla data del presente Prospetto informativo. Tali valori sono soggetti a modifiche.

Strumento di copertura	Moltiplicatore di valutazione (%)
Saldi del conto (nella valuta di riferimento dell'OICVM)	95
Saldi dei conti (non nella valuta di riferimento dell'OICVM)	85
Obbligazioni governative [titoli di debito emessi o esplicitamente garantiti dai seguenti Paesi (ad esempio, non include le passività implicitamente garantite): Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, a condizione che questi Paesi abbiano ciascuno un rating minimo di AA-/Aa3 e che tali obbligazioni possano essere valutate giornalmente sul mercato].	
Durata ≤ 1 anno	90
Durata > 1 anno e durata residua ≤ 5 anni	85
Durata > 5 anni e durata residua ≤ 10 anni	80
Titoli societari (titoli di debito emessi o esplicitamente garantiti da una società (diversa da un istituto finanziario) e (i) con un rating minimo di AA-/Aa3, (ii) con una durata residua massima di 10 anni e (iii) denominati in una valuta OCSE)	
Durata ≤ 1 anno	90
Durata > 1 anno e durata residua ≤ 5 anni	85
Durata > 5 anni e durata residua ≤ 10 anni	80

Total return swap

Gli OICVM possono stipulare total return swap. I total return swap sono strumenti derivati in cui tutti i redditi e le fluttuazioni del valore di un'attività sottostante sono scambiati con un pagamento di interessi fissi concordato. Una parte contraente, l'acquirente della protezione, trasferisce così l'intero rischio di credito e di mercato dell'attività sottostante all'altra parte contraente, il venditore della protezione. In cambio, l'acquirente della protezione paga un premio al venditore della protezione. La Società di gestione può stipulare total return swap per l'OICVM a fini di copertura e nell'ambito della strategia di investimento. In linea di principio, tutte le attività che possono essere acquisite per l'OICVM possono essere oggetto di total return swap. Fino al 100% delle attività del fondo può essere oggetto di tali operazioni. La Società di gestione prevede che in singoli casi non più del 50% delle attività del fondo sarà oggetto di total return swap. Tuttavia, si tratta solo di un valore stimato, che può essere superato in singoli casi. I proventi dei total return swap - al netto dei costi di transazione - confluiscono interamente nell'OICVM.

Le controparti dei total return swap sono selezionate in base ai seguenti criteri:

- ◆ Prezzo dello strumento finanziario,
- ◆ Costi di evasione degli ordini,
- ◆ Velocità di esecuzione,
- ◆ Probabilità di esecuzione o liquidazione,
- ◆ Ambito e tipo di ordine,
- ◆ Ora dell'ordine,
- ◆ Altri fattori che influenzano l'esecuzione dell'ordine (ad esempio, il merito di credito della controparte).

I criteri possono essere ponderati in modo diverso a seconda del tipo di ordine di trading.

6.5.6 Investimenti in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM

L'OICVM può investire un massimo del 10% delle proprie attività in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. In base al loro prospetto o ai documenti costitutivi, questi altri organismi di investimento collettivo possono investire un massimo del 10% delle loro attività in quote di un altro OICVM o di un altro organismo di investimento collettivo comparabile. L'OICVM non ha quindi una struttura di fondo multicomparto.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che a livello di investimenti diretti vengono sostenuti costi e commissioni indiretti aggiuntivi, oltre a remunerazioni e commissioni addebitate direttamente ai singoli investimenti indiretti.

Se le quote sono gestite direttamente o indirettamente dalla società di gestione dell'OICVM o da una società con la quale la società di gestione dell'OICVM è legata da una gestione comune, da un controllo o da una partecipazione qualificata, né la società di gestione dell'OICVM né l'altra società possono addebitare commissioni per l'emissione o il rimborso di quote da o verso l'OICVM.

-o il rimborso di quote da o verso l'OICVM.

6.5.7 Uso di valori di riferimento ("benchmark")

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di un organismo di investimento collettivo, i soggetti regolamentati (come le società di gestione di OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi) possono utilizzare nell'UE i parametri di riferimento ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento ("regolamento sui parametri di riferimento") se il parametro di riferimento è fornito da un amministratore registrato nell'elenco degli amministratori e dei parametri di riferimento tenuto dall'AESFEM in conformità al regolamento sui parametri di riferimento ("elenco").

I benchmark possono essere utilizzati dall'OICVM nei documenti informativi chiave ("**PRIIP-KID**") e in qualsiasi documento di marketing come riferimento a fini comparativi per misurare la performance dell'OICVM rispetto ad essi. L'OICVM è gestito attivamente e il gestore patrimoniale è quindi libero di decidere in quali titoli investire. Di conseguenza, la performance può discostarsi significativamente da quella del benchmark. L'indice di riferimento, se utilizzato dalla Società di gestione o dal Gestore patrimoniale per suo conto, è indicato nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

L'indice di riferimento può cambiare nel tempo. In tal caso, il prospetto e l'Allegato A "OICVM in sintesi" dei documenti costitutivi saranno aggiornati alla prossima occasione e gli investitori ne saranno informati mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto o mediante un mezzo durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, l'OICVM può utilizzare dei benchmark per il calcolo delle commissioni di performance. Informazioni dettagliate sulle commissioni dipendenti dal rendimento dell'investimento (commissione di performance) sono riportate nella sezione 12.2 del presente prospetto e nell'art. 36 del contratto del fondo, nonché nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Per quanto riguarda un indice di riferimento, la Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per la qualità, l'accuratezza o la completezza dei dati dell'indice di riferimento, né per il fatto che il rispettivo indice di riferimento sia gestito in conformità ai metodi di indicizzazione descritti.

La Società di gestione ha preparato un piano d'azione scritto che adotterà nei confronti dell'OICVM nel caso in cui l'Indice cambi in modo significativo o cessi di essere fornito. Le informazioni relative a questo piano sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

7 Avvertenze sul rischio

7.1 Rischi specifici del fondo

La performance delle quote dipende dalla politica di investimento e dalla performance di mercato dei singoli investimenti dell'OICVM e non può essere determinata in anticipo. In questo contesto, va notato che il valore delle quote contro può aumentare o diminuire al di sopra del prezzo di emissione in qualsiasi momento. Non è possibile garantire che l'investitore riceva il capitale investito.

I rischi specifici degli OICVM sono riportati nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

7.2 Rischi generali

Oltre ai rischi specifici del fondo, gli investimenti dell'OICVM possono essere soggetti a rischi generali.

Tutti gli investimenti nell'OICVM sono associati a rischi. Ciascun rischio può essere associato ad altri rischi. Alcuni di questi rischi sono brevemente illustrati in questa sezione. Si noti tuttavia che non si tratta di un elenco esaustivo di tutti i possibili rischi.

I potenziali investitori devono essere consapevoli dei rischi associati a un investimento nelle quote e non devono prendere una decisione di investimento prima di aver ottenuto una consulenza completa da parte dei loro consulenti legali, fiscali e finanziari, revisori o altri esperti sull'idoneità di un investimento in quote di un OICVM di questo OICVM, tenendo conto della loro situazione finanziaria e fiscale personale e di altre circostanze, delle informazioni contenute nel presente prospetto e nel contratto del fondo e della politica di investimento dell'OICVM.

Rischio di mercato

Si tratta di un rischio generale associato a tutti gli investimenti e consiste nella possibilità che il valore di un particolare investimento possa avere un impatto negativo sul valore delle quote dell'OICVM.

Rischio di prezzo

Possono verificarsi perdite di valore degli investimenti in cui l'OICVM investe. In questo caso, il valore di mercato degli investimenti ha un andamento sfavorevole rispetto al prezzo di acquisto. Gli investimenti sono inoltre esposti a diverse fluttuazioni di prezzo (volatilità). In casi estremi, esiste il rischio di una perdita totale di valore degli investimenti corrispondenti.

Rischio economico

Si tratta del rischio di perdite di prezzo derivanti dal fatto che lo sviluppo economico non viene preso in considerazione o non viene preso in considerazione correttamente al momento di prendere le decisioni di investimento e che quindi gli investimenti in titoli

vengono effettuati nel momento sbagliato o che i titoli vengono detenuti in una fase economica sfavorevole.

Rischio di concentrazione

La politica d'investimento può prevedere dei punti focali, che possono portare a una concentrazione degli investimenti, ad esempio in determinate attività, paesi, mercati o settori. L'OICVM è quindi particolarmente dipendente dalla performance di tali attività, paesi, mercati o settori.

Rischio di tasso di interesse

Nella misura in cui l'OICVM investe in titoli fruttiferi, è esposto al rischio di tasso d'interesse. Se il livello dei tassi d'interesse di mercato aumenta, il valore di mercato dei titoli fruttiferi appartenenti alle attività può diminuire significativamente. Ciò vale in misura maggiore se le attività contengono anche titoli fruttiferi con una durata residua più lunga e un tasso d'interesse nominale inferiore.

Rischio di valuta

Se l'OICVM detiene attività denominate in valuta estera, è esposto a un rischio di cambio diretto (nella misura in cui le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un calo dei tassi di cambio comporta una riduzione del valore degli investimenti in valuta estera. Oltre ai rischi valutari diretti, esistono anche rischi valutari indiretti. Le società attive a livello internazionale dipendono in misura maggiore o minore dall'andamento dei tassi di cambio, che possono avere un effetto indiretto sull'andamento dei prezzi degli investimenti.

Rischio di valore monetario

L'inflazione può ridurre il valore degli investimenti patrimoniali. Il potere d'acquisto del capitale investito diminuisce se il tasso d'inflazione è superiore al rendimento degli investimenti.

Rischio psicologico di mercato

Il sentimento, le opinioni e le voci possono causare un calo significativo dei prezzi delle azioni, anche se la situazione degli utili e le prospettive future delle società in cui si investe non sono cambiate in modo significativo. Il rischio psicologico di mercato ha un impatto particolare sulle azioni.

Rischi derivanti da strumenti finanziari derivati

L'OICVM può utilizzare strumenti finanziari derivati. Questi possono essere utilizzati non solo a fini di copertura, ma anche come parte della strategia d'investimento. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura può modificare il profilo di rischio generale a causa di opportunità e rischi conseguentemente inferiori. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento può avere un impatto sul profilo di rischio generale attraverso opportunità e rischi aggiuntivi.

Gli strumenti finanziari derivati non sono strumenti d'investimento a sé stanti, ma sono diritti la cui valutazione -deriva principalmente dal prezzo, dalle fluttuazioni del prezzo e dalle -aspettative di un'attività sottostante. Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono soggetti al rischio generale di mercato, al rischio di gestione, al rischio di credito e al rischio di liquidità.

Tuttavia, a causa delle caratteristiche particolari degli strumenti finanziari derivati (ad esempio, la leva finanziaria), i rischi menzionati possono essere di natura diversa e in alcuni casi possono essere superiori ai rischi associati a un investimento negli strumenti sottostanti. L'uso dei derivati richiede quindi non solo la comprensione dello strumento sottostante, ma anche una conoscenza approfondita dei derivati stessi.

Gli strumenti finanziari derivati comportano anche il rischio che l'OICVM possa subire una perdita perché un'altra parte dello strumento finanziario derivato (di solito una "controparte") non adempie ai propri obblighi.

Il rischio di credito per i derivati negoziati in borsa è generalmente inferiore a quello dei derivati negoziati fuori borsa (OTC), poiché la stanza di compensazione, che agisce come emittente o controparte per ogni derivato negoziato in borsa, fornisce una garanzia di regolamento. Per i derivati negoziati fuori borsa non esiste un'analoga garanzia della stanza di compensazione. Pertanto, in determinate circostanze, un derivato OTC non può essere concluso.

Esistono anche rischi di liquidità, in quanto alcuni strumenti possono essere difficili da acquistare o vendere. Se le operazioni in derivati sono particolarmente grandi, o se il mercato corrispondente è illiquido (come può essere il caso dei derivati OTC), le operazioni potrebbero non essere eseguite completamente in ogni momento o una posizione potrebbe essere liquidata solo a costi maggiori.

Ulteriori rischi associati all'uso dei derivati sono rappresentati da un'errata determinazione del prezzo o valutazione dei derivati. Molti derivati sono complessi e spesso valutati in modo soggettivo. Valutazioni inadeguate possono portare a un aumento delle richieste di pagamento in contanti da parte delle controparti o a una perdita di valore per l'OICVM. I derivati non sempre hanno una relazione diretta o parallela con il valore delle attività, dei tassi di interesse o degli indici da cui sono derivati. Pertanto, l'uso di derivati da parte dell'OICVM non è sempre un mezzo efficace per raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICVM e talvolta può avere l'effetto opposto.

Rischio derivante dalla gestione del collaterale in relazione agli strumenti finanziari derivati OTC e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Se l'OICVM effettua operazioni over-the-counter (operazioni OTC/tecniche di gestione efficiente del portafoglio), può essere esposto a rischi relativi al merito di credito delle controparti OTC: quando conclude contratti futures, opzioni e operazioni di swap, prestito titoli, operazioni di riacquisto, operazioni di riacquisto inverso o utilizza altre tecniche di derivati, l'OICVM è soggetto al rischio che una controparte OTC non adempia (o non possa adempiere) ai propri obblighi ai sensi di uno o più contratti. Il rischio di controparte può essere ridotto depositando una garanzia. Se all'OICVM è dovuta una garanzia in conformità agli accordi applicabili, questa sarà detenuta da o per conto del Depositario a favore dell'OICVM. Il fallimento, l'insolvenza o altri eventi di inadempienza creditizia presso il Depositario o all'interno della sua rete di sub-depositari/banche corrispondenti possono comportare il rinvio o la limitazione dei diritti dell'OICVM in relazione alla garanzia. Se l'OICVM deve una garanzia alla controparte OTC in conformità agli accordi applicabili, tale garanzia sarà trasferita alla controparte OTC come concordato tra l'OICVM e la controparte OTC. Il fallimento, l'insolvenza o altri eventi di inadempienza creditizia della controparte OTC, del depositario o della sua rete di sub-depositari/banche corrispondenti possono comportare un ritardo, una limitazione o addirittura l'esclusione dei diritti o del riconoscimento dell'OICVM in relazione alla garanzia, il che costringerebbe l'OICVM ad adempiere ai propri obblighi nell'ambito della transazione OTC nonostante la garanzia fornita in anticipo per coprire tale obbligo.

Il rischio associato alla gestione delle garanzie, in particolare il rischio operativo o legale, è determinato, controllato e minimizzato dalla gestione del rischio applicata all'OICVM.

L'OICVM può ignorare il rischio di controparte a condizione che il valore della garanzia, valutato al prezzo di mercato e con riferimento agli sconti appropriati, superi in ogni momento l'importo del rischio.

L'OICVM può subire perdite quando investe la garanzia in contanti ricevuta. Tale perdita può derivare da un calo del valore dell'investimento effettuato con la garanzia in

contanti ricevuta. Se il valore della garanzia in contanti investita diminuisce, si riduce l'importo della garanzia che l'OICVM aveva a disposizione per la restituzione alla controparte al momento della conclusione dell'operazione. L'OICVM dovrebbe coprire la differenza di valore tra la garanzia ricevuta originariamente e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, il che si tradurrebbe in una perdita per l'OICVM.

Rischio di liquidità

Per l'OICVM possono essere acquistate anche attività non quotate in borsa o incluse in un altro mercato organizzato. Può pertanto sussistere il rischio che tali attività possano essere rivendute con un certo ritardo, a sconto o non rivendute affatto.

Le attività negoziate su un mercato organizzato possono anche essere soggette al rischio che il mercato non sia talvolta liquido. Ciò può significare che le attività non possono essere vendute al momento desiderato e/o nella quantità desiderata e/o al prezzo desiderato.

Rischio di controparte

Il rischio è che i partner contrattuali (controparti) non adempiano ai loro obblighi contrattuali di esecuzione delle operazioni. Ciò può comportare una perdita per l'OICVM.

Rischio dell'emittente (rischio di credito)

Un deterioramento della solvibilità o addirittura il fallimento di un emittente può comportare una perdita almeno parziale di attività.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore straniero non è in grado di effettuare i pagamenti nei tempi previsti o in assoluto, nonostante sia solvibile, a causa dell'incapacità o della mancata volontà del suo paese di domicilio di trasferire i fondi (ad esempio a causa di restrizioni sui cambi, rischi di trasferimento, moratorie o embarghi). Ad esempio, i pagamenti a cui l'OICVM ha diritto potrebbero non essere effettuati o essere effettuati in una valuta non più convertibile a causa di restrizioni valutarie.

Rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio di perdita per le attività del fondo derivante da processi interni inadeguati e da guasti umani o di sistema presso la società di gestione o da eventi esterni e comprende i rischi legali, di documentazione e di reputazione, nonché i rischi derivanti dalle procedure di negoziazione, regolamento e valutazione utilizzate per le attività del fondo.

Rischio di liquidazione

In particolare, quando si investe in titoli non quotati, vi è il rischio che il regolamento da parte di un sistema di trasferimento non venga eseguito come previsto a causa di un pagamento o di una consegna ritardati o non concordati.

Rischio per le persone chiave

L'OICVM, la cui performance di investimento è molto positiva in un determinato periodo, deve questo successo anche all'idoneità delle persone coinvolte e quindi alle corrette decisioni prese dalla sua gestione. Tuttavia, la composizione della direzione del fondo può cambiare. I nuovi responsabili delle decisioni potrebbero quindi avere meno successo.

Rischio legale e fiscale

L'acquisto, la detenzione o la vendita di investimenti dell'OICVM possono essere soggetti a normative fiscali (ad es. ritenuta d'acconto) al di fuori del paese di domicilio dell'OICVM. Inoltre, il trattamento giuridico e fiscale degli OICVM può cambiare in modo imprevedibile e incontrollabile. Una modifica delle basi imponibili erroneamente determinate dell'OICVM per gli esercizi precedenti (ad esempio, a causa di verifiche fiscali esterne) può far sì che l'investitore debba sostenere l'onere fiscale derivante dalla

correzione per gli esercizi precedenti, nel caso di una correzione fondamentalmente svantaggiosa per l'investitore dal punto di vista fiscale, anche se in quel momento non era investito nell'OICVM. Al contrario, l'investitore potrebbe non beneficiare più di una correzione fiscale generalmente favorevole per l'esercizio in corso e per quelli precedenti in cui era investito nell'OICVM a causa del rimborso o della vendita delle quote prima dell'attuazione della correzione corrispondente. Inoltre, una correzione dei dati fiscali può far sì che il reddito imponibile o i benefici fiscali siano effettivamente valutati a fini fiscali in un periodo di valutazione diverso da quello effettivamente applicabile, con un impatto negativo sul singolo investitore.

Rischi associati all'utilizzo di benchmark

Se il fornitore di indici dell'UE o di un paese terzo non è conforme al Regolamento sui benchmark, o se il benchmark cambia in modo significativo o cessa di esistere, è necessario individuare un benchmark alternativo adeguato per l'OICVM se viene utilizzato un indice di riferimento. In alcuni casi, ciò può rivelarsi difficile o impossibile. L'impossibilità di individuare un benchmark sostitutivo adeguato può avere un impatto negativo sull'OICVM in questione e, in determinate circostanze, anche sulla capacità del gestore patrimoniale di attuare la strategia di investimento dell'OICVM in questione. La conformità al Regolamento sui benchmark può anche comportare costi aggiuntivi per l'OICVM interessato. L'indice di riferimento può cambiare nel tempo. In tal caso, il prospetto sarà aggiornato alla prossima occasione e gli investitori saranno informati mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto o mediante un mezzo durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Rischio di custodia

La custodia del patrimonio è associata a un rischio di perdita che può derivare da insolvenza o da violazioni degli obblighi di diligenza del depositario o da cause di forza maggiore.

Modifica della politica di investimento e delle commissioni

Il rischio associato all'OICVM può cambiare a seguito di una modifica della politica d'investimento nell'ambito dello spettro d'investimento legalmente e contrattualmente autorizzato. La Società di gestione può aumentare le commissioni da addebitare all'OICVM e/o modificare in modo significativo la politica d'investimento dell'OICVM nell'ambito del contratto del fondo applicabile in qualsiasi momento, modificando il prospetto e il contratto del fondo, compreso l'Allegato A "OICVM in sintesi".

Modifica del contratto del fondo

Nel contratto del fondo, la società di gestione si riserva il diritto di modificare le condizioni fiduciarie. Inoltre, il contratto del fondo le consente di sciogliere completamente l'OICVM o di fonderlo con un altro OICVM. Gli investitori corrono quindi il rischio di non poter realizzare il periodo di detenzione previsto.

Rischio di sospensione del rimborso

In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di gestione di rimborsare le loro quote in base all'intervallo di valutazione dell'OICVM. Tuttavia, in circostanze eccezionali, la Società di gestione può sospendere temporaneamente il rimborso delle quote e rimborsarle solo successivamente al prezzo applicabile in quel momento (per maggiori dettagli si veda "Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto ed emissione, rimborso e conversione delle quote"). Questo prezzo può essere inferiore a quello precedente alla sospensione del rimborso. La sospensione del rimborso delle quote può essere seguita direttamente dallo scioglimento dell'OICVM.

Rischio di copertura

Le classi di quote la cui valuta di riferimento non coincide con la valuta del portafoglio possono essere coperte contro le fluttuazioni dei tassi di cambio (hedging). In questo modo si intende proteggere il più possibile gli investitori della rispettiva classe di quote da eventuali perdite dovute a un andamento negativo dei tassi di cambio, ma allo

stesso tempo non si può beneficiare appieno di un andamento positivo dei tassi di cambio. A causa delle fluttuazioni del volume coperto nel portafoglio e delle continue sottoscrizioni e rimborsi, non è sempre possibile mantenere le coperture esattamente nella stessa misura del valore patrimoniale netto della classe di quote coperta. È pertanto possibile che il valore patrimoniale netto per quota di una classe di quote coperta non abbia un andamento identico al valore patrimoniale netto per quota di una classe di quote non coperta.

Rischi di sostenibilità

Il termine "rischi di sostenibilità" si riferisce al rischio di una perdita di valore effettiva o potenziale di un investimento dovuta al verificarsi di eventi di natura ambientale, sociale o di governance (ESG = Environment/ Social/Governance). La società di gestione o il gestore di patrimoni include i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento in conformità alla propria strategia aziendale.

La loro valutazione non ha un impatto rilevante sul rendimento perché, data l'ampia diversificazione e le performance ottenute in passato, non si può ipotizzare un impatto rilevante sul portafoglio complessivo, anche se ovviamente le performance passate non sono indicative di quelle future.

8 Partecipazione a OICVM

8.1 Restrizioni alle vendite

In generale, le quote dell'OICVM non possono essere offerte in giurisdizioni e a persone in cui o a cui non è consentito. Le quote dell'OICVM non sono autorizzate alla distribuzione in tutti i Paesi del mondo. L'emissione, la conversione e il rimborso delle quote all'estero sono soggetti alle disposizioni ivi applicabili.

In particolare, le azioni **non sono state** registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e pertanto non possono essere offerte o vendute negli USA o a cittadini statunitensi.

Ad esempio, sono considerati cittadini statunitensi le persone fisiche che (a) sono nate negli Stati Uniti o in uno dei loro territori o territori sovrani, (b) sono cittadini naturalizzati (o titolari di carta verde), (c) sono nati all'estero come figli di un cittadino statunitense, (d) risiedono prevalentemente negli Stati Uniti senza essere cittadini statunitensi, (e) sono sposati con un cittadino statunitense o (f) sono soggetti a imposta negli Stati Uniti.

Sono considerati cittadini statunitensi anche: (a) le società d'investimento e le società costituite ai sensi delle leggi di uno dei 50 Stati USA o del Distretto di Columbia, (b) le società d'investimento o le società di persone costituite ai sensi di una legge del Congresso, (c) i fondi pensione costituiti come trust statunitensi, (d) le società d'investimento soggette a tassazione negli USA o (e) le società d'investimento considerate tali ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 e/o dello US Commodity Exchange Act.

8.2 Informazioni generali sulle azioni

Le quote sono detenute esclusivamente in forma scritturale, vale a dire che non saranno emessi certificati.

La Società di gestione è autorizzata a creare, cancellare o fondere diverse classi di quote all'interno dell'OICVM, che possono differire dalle classi di quote esistenti per quanto riguarda, ad esempio, la destinazione degli utili, il front-end load, la valuta di riferimento e l'uso di operazioni di copertura valutaria, la commissione di gestione,

l'importo minimo di investimento o una combinazione di queste caratteristiche. Tuttavia, i diritti degli investitori che hanno acquistato quote dalle classi di quote esistenti rimangono inalterati.

Attualmente esistono classi di quote con le denominazioni "**EUR-R**" e "**USD-R**". Le quote della classe di quote "**EUR-R**" sono emesse e rimborsate nella valuta di conto dell'OICVM, l'euro (EUR), mentre le quote della classe di quote "**USD-R**" sono emesse e rimborsate in dollari USA (USD). Inoltre, i rischi valutari della classe di quote emessa in USD possono essere coperti totalmente o parzialmente. Ciò può avere un impatto negativo sul NAV della classe di quote emessa in EUR. Gli eventuali costi di copertura valutaria per la classe di quote in USD vengono imputati di conseguenza a questa classe di quote.

Le classi di quote stabilite in relazione a ciascun OICVM, nonché le commissioni e le remunerazioni sostenute in relazione alle quote dell'OICVM sono elencate nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Inoltre, alcune altre commissioni, remunerazioni e costi sono pagati con le attività dell'OICVM. Si vedano le sezioni 11 e 12 (Normativa fiscale e costi e commissioni).

8.3 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") per quota della rispettiva classe di quote dell'OICVM viene calcolato dalla Società di gestione alla fine dell'anno di riferimento e nel rispettivo giorno di valutazione sulla base degli ultimi prezzi noti, tenendo conto dell'intervallo di valutazione.

Il NAV di una quota di una classe di quote di un OICVM è espresso nella valuta contabile dell'OICVM o, se diversa, nella valuta di riferimento della classe di quote corrispondente ed è calcolato come la quota delle attività di questo OICVM attribuibile alla classe di quote in questione, al netto di eventuali obbligazioni dello stesso OICVM assegnate alla classe di quote in questione, divisa per il numero di quote della classe di quote corrispondente in circolazione. Per l'emissione e il rimborso delle quote viene arrotondato come segue:

- ◆ a 0,01 euro se la valuta è l'euro;
- ◆ a USD 0,01 se la valuta è il dollaro USA.

Il patrimonio netto del fondo è valutato al valore di mercato secondo i seguenti principi :

1. I titoli ufficialmente quotati in borsa sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato su più borse, è determinante l'ultimo prezzo disponibile della borsa che è il mercato principale per questo titolo.
2. I titoli che non sono ufficialmente quotati in borsa ma sono negoziati su un mercato aperto al pubblico sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è negoziato su diversi mercati aperti al pubblico, in genere si prende in considerazione l'ultimo prezzo disponibile del mercato con la maggiore liquidità.
3. I titoli o gli strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 397 giorni possono essere ammortizzati o svalutati a quote costanti in base alla differenza tra il prezzo di costo (prezzo di acquisto) e il prezzo di rimborso (prezzo alla scadenza finale). La valutazione al prezzo corrente di mercato può essere omessa se il prezzo di rimborso è noto e fisso. Si tiene conto anche di eventuali variazioni del merito creditizio.

4. Gli investimenti il cui prezzo non è in linea con il mercato e le attività che non rientrano nei punti 1, 2 e 3 di cui sopra sono contabilizzati al prezzo che sarebbe probabilmente raggiunto in una vendita diligente al momento della valutazione e che è determinato in buona fede dalla direzione della Società di gestione *sellschaft* o sotto la sua direzione o supervisione da parte di agenti.
5. I derivati OTC sono valutati sulla base di una valutazione verificabile che la Società di gestione determina su base giornaliera, secondo quanto stabilito dalla società di *wal tungs* in buona fede e in conformità a modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
6. Gli OICVM o altri organismi di investimento collettivo (OIC) sono valutati all'ultimo valore patrimoniale netto stabilito e disponibile. Se il rimborso delle quote è sospeso o non sono stati fissati prezzi di rimborso, le quote e tutte le altre attività sono valutate al rispettivo valore di mercato determinato dalla Società di gestione in buona fede e in base a modelli di valutazione generalmente riconosciuti che possono essere verificati dai revisori.
7. Se non è disponibile un prezzo di negoziazione per le rispettive attività, queste, così come le altre attività legalmente consentite, sono valutate al rispettivo valore di mercato determinato dalla società di gestione in buona fede e secondo modelli di valutazione generalmente riconosciuti che possono essere verificati dai revisori dei conti sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
8. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti sono rilevati al loro valore nominale più gli interessi maturati.
9. Il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti denominati in una valuta diversa dalla rispettiva valuta del fondo viene convertito nella corrispondente valuta del fondo all'ultimo tasso di cambio.

La Società di gestione è autorizzata ad applicare temporaneamente altri principi di valutazione adeguati per le attività del fondo, qualora i criteri di valutazione summenzionati risultino impossibili o inadeguati a causa di eventi straordinari. In caso di richieste di rimborso massicce, la Società di gestione può valutare le quote del patrimonio del fondo sulla base dei prezzi ai quali si prevede di effettuare le necessarie vendite di titoli. In questo caso, lo stesso metodo di calcolo viene utilizzato per le richieste di sottoscrizione e di rimborso presentate contemporaneamente.

8.4 Emissione di azioni

Le quote di un OICVM vengono emesse in ogni giorno di valutazione (data di emissione) a partire dal valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM in questione, più l'eventuale premio di emissione e le eventuali imposte e tasse.

Le azioni non sono cartolarizzate.

Le domande di sottoscrizione devono pervenire al Depositario entro e non oltre il termine di accettazione. Se le domande di sottoscrizione pervengono dopo il termine di accettazione, saranno destinate alla data di emissione successiva. Per le domande depositate presso i distributori in Liechtenstein e all'estero possono essere applicati termini di chiusura anticipati per la presentazione delle domande, al fine di garantire che le domande vengano inoltrate in tempo utile al depositario in Liechtenstein. Le informazioni sono disponibili presso i rispettivi distributori.

Le informazioni relative alla data di emissione, all'intervallo di valutazione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale premio massimo di emissione sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi".

Il pagamento deve essere ricevuto entro il periodo specificato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo la relativa data di emissione.

La Società di gestione farà in modo che l'emissione di quote sia regolata sulla base di un valore netto in ventar per quota sconosciuto all'investitore al momento della richiesta (forward pricing).

Tutte le imposte e le tasse derivanti dall'emissione delle quote saranno eventualmente addebitate all'investitore. Se le quote vengono acquistate tramite banche non incaricate della distribuzione delle quote, non si può escludere che tali banche addebitino ulteriori costi di transazione.

Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa da quella di riferimento, per l'acquisto delle quote viene utilizzato il controvalore della conversione della valuta di pagamento nella valuta di riferimento, al netto di eventuali commissioni.

L'investimento minimo che un investitore deve detenere in una determinata classe di quote di un OICVM è riportato nell'Allegato A "OICVM in sintesi". L'investimento minimo può essere derogato a discrezione della Società di gestione.

Le quote possono essere sottoscritte anche su richiesta di un investitore, con il consenso della Società di gestione, in cambio del trasferimento degli investimenti al prezzo di mercato corrente (conferimento in natura o pagamento in natura). La Società di gestione non è obbligata a onorare tale richiesta.

I conferimenti in natura devono essere esaminati e valutati dalla Società di gestione sulla base di criteri oggettivi. Gli investimenti trasferiti devono essere in linea con la politica d'investimento dell'OICVM e, a giudizio della Società di gestione, deve esistere un interesse d'investimento attuale nei titoli. La recuperabilità del contributo in natura deve essere verificata dal revisore. Tutti i costi sostenuti a tale riguardo (compresi i costi del revisore, altre spese ed eventuali imposte e tasse) sono a carico dell'investitore interessato e non possono essere imputati al patrimonio del fondo.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

Il Depositario e/o la Società di gestione e/o il Distributore possono in qualsiasi momento respingere una richiesta di sottoscrizione o limitare temporaneamente, sospendere o interrompere definitivamente l'emissione di quote se ciò risulta necessario nell'interesse degli investitori, nell'interesse pubblico, per la protezione della Società di gestione o degli investitori. In tal caso, il Depositario rimborserà immediatamente, senza interessi, i pagamenti ricevuti per le richieste di sottoscrizione che non siano già state effettuate da , se necessario con l'assistenza degli agenti pagatori.

L'emissione di quote sarà temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. Se l'emissione di quote viene interrotta, gli investitori saranno immediatamente informati del motivo e della data dell'interruzione mediante un avviso nell'organo di pubblicazione e nei mezzi di comunicazione specificati nel prospetto informativo o mediante supporti permanenti di dati (lettera, fax, e-mail o simili).

8.5 Rimborso di azioni

Le quote di un OICVM vengono riscattate in ogni giorno di valutazione (giorno di riscatto) al valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM in questione, al netto di eventuali sconti di riscatto e di eventuali imposte e tasse.

Le richieste di rimborso devono pervenire al depositario entro il termine di accettazione. Se una richiesta di rimborso viene ricevuta dopo il termine di accettazione, sarà destinata al giorno di rimborso successivo. Per le domande depositate presso i distributori in Liechtenstein e all'estero, possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la presentazione delle domande al fine di garantire il tempestivo inoltro al depositario in Liechtenstein. Tali orari possono essere richiesti al rispettivo agente di distribuzione.

Le informazioni relative alla data di rimborso, all'intervallo di valutazione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale sconto massimo di rimborso sono riportate nell'Appendice A "Panoramica sugli OICVM".

Poiché nel patrimonio dell'OICVM deve essere assicurata un'adeguata percentuale di attività liquide, il rimborso delle quote dovrà avvenire entro il periodo specificato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo la relativa data di rimborso. Ciò non si applica nel caso in cui il trasferimento dell'importo di riscatto risulti impossibile in base a disposizioni di legge, quali restrizioni di cambio e di trasferimento, o a causa di altre circostanze al di fuori del controllo della Banca Depositaria.

Se, su richiesta dell'investitore, il pagamento deve essere effettuato in una valuta diversa da quella in cui sono state emesse le quote in questione, l'importo da pagare viene calcolato con i proventi del cambio dalla valuta di riferimento alla valuta di pagamento, al netto di eventuali commissioni e spese.

L'unità corrispondente scade al momento del pagamento del prezzo di riscatto.

La Società di gestione e/o il Depositario possono rimborsare le quote contro la volontà dell'investitore, dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse o per la tutela degli investitori, della Società di gestione, del Depositario o di uno o più OICVM, in particolare qualora

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato in attività di market timing, late trading o altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso,
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisizione delle azioni o
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui il rispettivo OICVM non è autorizzato alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che il rimborso delle quote sia regolato sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso fa sì che la partecipazione dell'investitore in questione scenda al di sotto dell'investimento minimo della corrispondente classe di quote dell'OICVM elencato nell'Allegato A "OICVM in sintesi", la Società di gestione può, senza ulteriore avviso all'investitore, trattare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso di tutte le quote detenute dall'investitore in tale classe di quote o come una richiesta di conversione delle quote rimanenti in un'altra classe di quote dello

stesso OICVM con la stessa valuta di riferimento i cui requisiti di partecipazione sono soddisfatti dall'investitore.

Non sono ammesse spese materiali.

8.6 Scambio di azioni

La conversione di quote in un altro OICVM o in un'altra classe di quote è possibile solo se l'investitore soddisfa le condizioni per l'acquisto diretto di quote dell'OICVM o della rispettiva classe di quote.

Se vengono offerte diverse classi di quote, le quote di una classe di quote possono essere scambiate con quote di un'altra classe di quote, sia all'interno di uno stesso OICVM che da un OICVM a un altro OICVM. In caso di scambio all'interno di uno stesso OICVM, non viene applicata alcuna commissione di scambio. Se lo scambio di quote non è possibile per determinati OICVM o classi di quote, ciò sarà indicato per l'OICVM o la classe di quote in questione nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Il numero di quote in cui l'investitore desidera convertire la propria partecipazione viene calcolato con la seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C)}{(D \times E)}$$

A = Numero di quote del nuovo OICVM o dell'eventuale classe di quote in cui si vuole effettuare la conversione

B = numero di quote dell'OICVM o dell'eventuale classe di quote da cui si vuole effettuare la conversione

C = valore patrimoniale netto o prezzo di rimborso delle quote presentate per la conversione

D = tasso di cambio tra gli OICVM interessati o le eventuali classi di quote. Se entrambi gli OICVM o le classi di quote sono valutati nella stessa valuta contabile, questo coefficiente è pari a 1.

E = valore patrimoniale netto delle quote dell'OICVM o dell'eventuale classe di quote in cui si intende effettuare il passaggio, più tasse, commissioni o altri oneri
In alcuni casi, al momento del cambio di OICVM o di classi di quote nei singoli Paesi, è possibile incorrere in dazi, tasse e imposte di bollo.

La Società di gestione può respingere in qualsiasi momento una richiesta di conversione per un OICVM o per una classe di quote se ciò appare contrario agli interessi dell'OICVM, della Società di gestione o degli investitori, in particolare se:

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato in attività di market timing, late trading o altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso;
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisto delle azioni; oppure
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui il rispettivo OICVM o la rispettiva classe di quote non è autorizzata alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che la conversione delle quote sia regolata sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

8.7 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La Società di gestione può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di un OICVM se ciò è giustificato nell'interesse degli investitori, in particolare:

1. se un mercato che costituisce la base per la valutazione di una parte significativa delle attività dell'OICVM è chiuso o se la negoziazione su tale mercato è limitata o sospesa;
2. in caso di emergenze politiche, economiche o di altro tipo; oppure
3. se le operazioni diventano impraticabili per l'OICVM a causa di restrizioni al trasferimento di attività.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un OICVM non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto dell'altro OICVM se nessuna delle condizioni di cui sopra si applica all'altro OICVM.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

L'emissione di quote viene temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. In caso di interruzione dell'emissione di quote, gli investitori saranno immediatamente informati del motivo e della data dell'interruzione mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione indicati nel prospetto e nel contratto del fondo o mediante un supporto durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, la Società di gestione è autorizzata, pur salvaguardando gli interessi degli investitori, a effettuare rimborsi significativi solo dopo che le attività corrispondenti dell'OICVM possono essere vendute senza ritardi, salvaguardando gli interessi degli investitori, ossia a sospendere temporaneamente il rimborso.

Finché il rimborso delle quote è sospeso, non saranno emesse nuove quote di questo OICVM. La conversione delle quote il cui rimborso è temporaneamente limitato non è possibile. La sospensione temporanea del rimborso delle quote di un OICVM non comporta la sospensione temporanea del rimborso di altri OICVM non interessati dagli eventi in questione.

La Società di gestione garantirà la disponibilità di liquidità sufficiente per le attività del fondo, in modo che le quote possano essere rimborsate o scambiate immediatamente su richiesta degli investitori in circostanze normali.

La Società di gestione informerà la FMA e gli investitori in modo appropriato della sospensione del rimborso e del pagamento delle quote immediatamente. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno liquidate dopo la ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto. Gli investitori possono revocare la domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione fino alla ripresa della negoziazione delle quote.

9 Sfruttamento del successo

Il reddito realizzato di un OICVM è costituito dal reddito netto e dalle plusvalenze nette realizzate. Il reddito netto comprende il reddito da interessi e/o dividendi, nonché altri redditi o altre entrate varie, al netto delle spese.

La Società di gestione può distribuire i proventi netti e/o le plusvalenze nette realizzate di un OICVM o di una classe di quote agli investitori dell'OICVM o della classe di quote corrispondente o reinvestire tali proventi netti e/o tali plusvalenze nette realizzate nell'OICVM o nella rispettiva classe di quote (reinvestimento) o riportarli in un nuovo conto.

I proventi netti e le plusvalenze nette realizzate delle classi di quote che prevedono una distribuzione ai sensi dell'Allegato A "Panoramica sugli OICVM" possono essere distribuiti in tutto o in parte ogni anno o con maggiore frequenza.

Il reddito netto e/o le plusvalenze nette realizzate nonché il reddito netto riportato e/o le plusvalenze nette realizzate riportate dell'OICVM o della rispettiva classe di quote possono essere distribuiti. Sono consentite distribuzioni intermedie di utili netti riportati e/o di plusvalenze realizzate riportate.

Le distribuzioni vengono pagate sulle quote emesse alla data di distribuzione. Non vengono corrisposti interessi sulle distribuzioni dichiarate a partire dalla data di scadenza.

10 Regolamenti fiscali

10.1 Attività del fondo

Tutti gli OICVM del Liechtenstein nella forma giuridica di fondo d'investimento (contrattuale) o di amministrazione fiduciaria collettiva sono soggetti a una responsabilità fiscale illimitata nel Liechtenstein e sono soggetti all'imposta sul reddito. Il reddito derivante dal patrimonio gestito costituisce un reddito esente da imposte.

Imposte sulle emissioni e sulle vendite¹

La creazione (emissione) di quote di tali OICVM non è soggetta all'imposta di bollo sull'emissione e sul trasferimento. Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà delle quote degli investitori è soggetto all'imposta sulla cifra d'affari se una delle parti o un intermediario è un commerciante di titoli nazionale. Il rimborso delle quote degli investitori è esente dall'imposta sulla cifra d'affari. Il fondo di investimento contrattuale o l'amministrazione fiduciaria collettiva è considerato un investitore esente dall'imposta sulla cifra d'affari.

Ritenute e imposte sugli agenti pagatori

Sia i redditi che le plusvalenze, distribuiti o accumulati, possono essere soggetti in parte o in toto a una cosiddetta imposta sull'agente pagatore (ad es. ritenuta alla fonte finale, imposta europea sul risparmio, Foreign Account Tax Compliance Act), a seconda della persona che detiene direttamente o indirettamente le quote dell'OICVM.

Per il resto, l'OICVM nella forma giuridica del fondo d'investimento contrattuale o dell'amministrazione fiduciaria collettiva non è soggetto ad alcun obbligo di ritenuta d'acconto nel Principato del Liechtenstein, in particolare non è soggetto a cedola o a ritenuta d'acconto. I redditi e le plusvalenze esteri realizzati dall'OICVM nella forma giuridica del fondo d'investimento contrattuale o dell'amministrazione fiduciaria collettiva o da qualsiasi OICVM del fondo possono essere soggetti alle rispettive ritenute d'acconto del paese di investimento. Restano riservati eventuali accordi sulla doppia imposizione.

¹ In base all'accordo di affiliazione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, la legislazione svizzera in materia di tasse di bollo si applica anche nel Liechtenstein. Ai fini della legislazione svizzera in materia di imposte di bollo, il Principato del Liechtenstein è pertanto considerato un Paese nazionale.

L'OICVM ha il seguente status fiscale:

Scambio automatico di informazioni (AEOI)

In relazione all'OICVM, l'agente pagatore del Liechtenstein può essere obbligato a segnalare i titolari di quote all'autorità fiscale locale o a effettuare la corrispondente segnalazione legale in conformità agli accordi AEOI.

FATCA

L'OICVM è soggetto alle disposizioni dell'Accordo FATCA del Liechtenstein e alle corrispondenti disposizioni di attuazione del Liechtenstein FATCA Act.

10.2 Persone fisiche con domicilio fiscale in Liechtenstein

Gli investitori privati domiciliati nel Principato del Liechtenstein devono dichiarare le proprie quote come patrimonio e queste sono soggette all'imposta sul patrimonio. Le distribuzioni di reddito o i redditi reinvestiti dell'OICVM nella forma giuridica del fondo di investimento contrattuale o dell'amministrazione fiduciaria collettiva o di qualsiasi OICVM del fondo sono esenti dall'imposta sull'acquisizione. Le plusvalenze realizzate con la vendita delle quote sono esenti dall'imposta di acquisizione. Le minusvalenze non possono essere dedotte dall'acquisizione imponibile.

10.3 Persone con domicilio fiscale al di fuori del Liechtenstein

Per gli investitori domiciliati al di fuori del Principato del Liechtenstein, la tassazione e le altre conseguenze fiscali della detenzione, dell'acquisto o della vendita delle quote dell'investitore sono disciplinate dalla legislazione fiscale del rispettivo paese di domicilio e, in particolare, per quanto riguarda le imposte deducibili, ritenuta alla fonte in base al Paese di domicilio dell'agente pagatore.

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi attuale. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche alla legislazione, alla giurisprudenza o ai decreti e alla prassi delle autorità fiscali.

Gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti professionali in merito alle conseguenze fiscali. Né la Società di gestione, né il Depositario, né i loro agenti possono assumersi alcuna responsabilità per le conseguenze fiscali individuali per gli investitori derivanti dall'acquisto o dalla vendita o dalla detenzione delle quote degli investitori.

11 Costi e tariffe

11.1 Costi e commissioni a carico degli investitori

11.1.1 Premio di emissione

Per coprire i costi sostenuti per il collocamento delle quote, la Società di gestione può applicare un premio di emissione sul valore patrimoniale netto delle quote di nuova emissione a favore della Società di gestione, del Depositario e/o dei distributori nazionali o esteri, conformemente all'Allegato A "Panoramica sugli OICVM".

L'Appendice A "Gli OICVM in sintesi" riporta eventuali carichi frontali a favore dell'OICVM.

11.1.2 Sconto di riscatto

Per il rimborso delle quote rimborsate, la Società di gestione applica una commissione di rimborso sul valore patrimoniale netto delle quote rimborsate, conformemente all'Allegato A "Panoramica sugli OICVM".

Eventuali sconti di rimborso a favore della Società di gestione, del Depositario e/o dei distributori in Svizzera o all'estero sono riportati anche nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

11.1.3 Commissione di cambio

Se l'investitore desidera passare da un OICVM a un altro o da una classe di quote a un'altra classe di quote, la Società di gestione addebiterà una commissione sul valore patrimoniale netto dell'OICVM originario o della classe di quote originaria, conformemente all'Allegato A "OICVM in sintesi".

11.2 Costi e commissioni addebitati all'OICVM

A. Spese dipendenti dal patrimonio (spese individuali)

11.2.1 La Società di gestione riceverà un compenso per l'amministrazione dell'OICVM in conformità all'Allegato A "Panoramica dell'OICVM". Inoltre, la Società di gestione può ricevere un compenso per le decisioni di investimento (gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti), la gestione del rischio e la distribuzione in conformità all'Allegato A "L'OICVM in sintesi". Tali commissioni sono calcolate sulla base del patrimonio netto medio del fondo o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e vengono successivamente prelevate dal patrimonio del fondo su base trimestrale. Le commissioni dell'OICVM o della rispettiva classe di quote sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi". La Società di gestione è libera di fissare commissioni di gestione diverse per una o più classi di quote.

Ciò include anche le commissioni di gestione del portafoglio che possono essere pagate a terzi per l'intermediazione e l'assistenza agli investitori.

11.2.2 La Banca Depositaria riceverà una commissione per le sue attività dalle attività dell'OICVM in conformità all'Allegato A "OICVM in sintesi". La commissione di deposito è calcolata sulla base del patrimonio netto medio dell'OICVM o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e viene successivamente prelevata dal patrimonio dell'OICVM su base trimestrale. La Società di gestione è libera di fissare commissioni di deposito diverse per una o più classi di quote.

11.2.3 Commissione dipendente dalla performance dell'investimento (commissione di performance)

Inoltre, la Società di gestione può applicare una commissione di performance. L'addebito di una commissione di performance è descritto in dettaglio nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

B. Spese indipendenti dal patrimonio (spese individuali)

Oltre alla remunerazione di cui ai paragrafi precedenti, le seguenti spese indipendenti dalle attività possono essere imputate alle attività dell'OICVM:

11.2.4 Costi per la revisione contabile dell'OICVM da parte del revisore e onorari dei consulenti fiscali, nella misura in cui tali spese sono sostenute nell'interesse degli investitori;

- 11.2.5** Commissioni e costi per le autorizzazioni e la supervisione degli OICVM in Liechtenstein e all'estero;
- 11.2.6** tutte le imposte prelevate sulle attività dell'OICVM e le sue entrate e spese imputate alle attività del fondo dell'OICVM;
- 11.2.7** eventuali imposte sostenute in relazione ai costi di amministrazione e custodia;
- 11.2.8** Commissioni, costi e onorari professionali in relazione alla determinazione e alla pubblicazione dei fattori fiscali per i Paesi dell'UE/SEE e/o per tutti i Paesi in cui esistono licenze di distribuzione e/o collocamenti privati, in base alle spese effettive ai tassi di mercato.
- 11.2.9** Costi per la preparazione, la stampa e l'invio dei rapporti annuali e semestrali e delle altre pubblicazioni previste dalla legge;
- 11.2.10** Costi di pubblicazione degli avvisi dell'OICVM rivolti agli investitori negli organi di pubblicazione e in qualsiasi altro giornale o mezzo elettronico specificato dalla Società di gestione, comprese le pubblicazioni dei prezzi;
- 11.2.11** Costi sostenuti in relazione all'adempimento dei requisiti e degli obblighi di follow-up di una distribuzione delle quote in Germania e all'estero (ad es. commissioni per agenti pagatori, rappresentanti e altri rappresentanti con funzioni analoghe, commissioni per piattaforme di fondi (ad es. commissioni di quotazione, commissioni di setup, ecc.), spese di consulenza, legali e di traduzione);
- 11.2.12** Costi e spese per le relazioni e i rapporti periodici, ad esempio alle compagnie di assicurazione, ai fondi pensione e ad altri fornitori di servizi finanziari (ad esempio GroMiKV, Solvency II, VAG, MiFID II, relazioni ESG/SRI e rating di sostenibilità, ecc.);
- 11.2.13** Costi per la preparazione o la modifica, la traduzione, il deposito, la stampa e l'invio del prospetto informativo e dei documenti costitutivi (contratto del fondo, KIID, PRIIP KID, calcolo SRI, ecc.) nei Paesi in cui vengono distribuite le quote;
- 11.2.14** Costi sostenuti per l'ottenimento, il mantenimento e la cessazione della quotazione in borsa delle azioni;
- 11.2.15** Costi per la preparazione, la pubblicazione delle basi imponibili e la certificazione che le informazioni fiscali sono state determinate in conformità alle norme della rispettiva legislazione fiscale estera;
- 11.2.16** Spese relative all'esercizio dei diritti di voto o dei diritti dei creditori da parte dell'OICVM, comprese le spese per i consulenti esterni;
- 11.2.17** Tasse amministrative e rimborso dei costi da parte delle agenzie governative;
- 11.2.18** Costi di rappresentanza legale e consulenza fiscale sostenuti dalla Società di gestione o dal Depositario quando agiscono nell'interesse degli investitori dell'OICVM in questione;
- 11.2.19** costi interni ed esterni per il recupero delle ritenute fiscali estere, nella misura in cui queste possono essere effettuate per conto dell'OICVM. Per quanto riguarda il recupero delle ritenute alla fonte estere, si noti che la Società di gestione non si impegna a recuperare tali imposte e lo farà solo se la procedura è giustificata in base ai criteri della rilevanza degli importi e della proporzionalità dei costi rispetto all'eventuale importo da recuperare. Per quanto

riguarda gli investimenti oggetto di prestito titoli, la Società di gestione non richiederà il rimborso della ritenuta alla fonte.

- 11.2.20** Costi per la valutazione del credito delle attività del fondo o dei suoi investimenti target da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale o internazionale;
- 11.2.21** Costi di consulenza legale e fiscale in relazione al patrimonio del fondo;
- 11.2.22** una quota adeguata dei costi per gli stampati e la pubblicità sostenuti direttamente in relazione all'offerta e alla vendita delle quote;
- 11.2.23** Commissioni e costi derivanti da altri requisiti legali o normativi che la società di gestione deve soddisfare nell'attuazione della strategia d'investimento (come ad esempio i costi di rendicontazione e altri costi sostenuti per conformarsi al Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR, Regolamento UE 648/2012));
- 11.2.24** Costi di ricerca;
- 11.2.25** Costi esterni per la valutazione dei rating di sostenibilità (ricerca ESG) delle attività dell'OICVM o dei suoi investimenti target;
- 11.2.26** Diritti di licenza per l'utilizzo di eventuali valori di riferimento ("benchmark");
- 11.2.27** Costi per la costituzione e il mantenimento di ulteriori controparti, se nell'interesse degli investitori;
- 11.2.28** L'importo applicabile delle spese per OICVM è indicato nelle relazioni semestrali e annuali.
- 11.2.29 Costi di transazione**
Inoltre, l'OICVM si farà carico di tutti i costi accessori derivanti dalla gestione del patrimonio per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di intermediazione in linea con il mercato, commissioni, imposte), nonché di tutte le imposte applicate al patrimonio dell'OICVM e alle sue entrate e uscite (ad esempio, le ritenute fiscali sui redditi esteri). L'OICVM si fa carico anche di tutti i costi esterni, ossia le commissioni sostenute da terzi per l'acquisto e la vendita degli investimenti. Tali costi vengono compensati direttamente con il valore di acquisto o di vendita degli investimenti in questione.
- 11.2.30 Eventuali costi per la copertura valutaria delle classi di quote**
Gli eventuali costi di copertura valutaria per le classi di unità sono imputati alla classe di unità corrispondente.
- 11.2.31 Servizio a pagamento**
Le eventuali commissioni periodiche per i servizi di deposito aggiuntivi sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".
- 11.2.32 Costi di formazione**
I costi per la costituzione dell'OICVM e l'emissione iniziale delle quote sono ammortizzati in 3 anni a spese delle attività dell'OICVM.
- 11.2.33 Commissioni di liquidazione**
In caso di scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può prelevare una commissione di liquidazione di massimo CHF 10.000 a suo favore. Oltre a questo importo, tutte le spese sostenute da terzi saranno a carico dell'OICVM.

11.2.34 Costi di dismissione straordinari

Inoltre, la Società di gestione può addebitare costi per disposizioni straordinarie del patrimonio del fondo. I costi di disposizione straordinaria consistono in spese sostenute nel corso delle normali attività commerciali e che non erano prevedibili al momento della costituzione dell'OICVM. In ultima analisi, servono a salvaguardare gli interessi degli investitori. Le spese di disposizione straordinarie sono, in particolare, le spese per azioni legali nell'interesse dell'OICVM o degli investitori. Inoltre, sono inclusi tutti i costi di eventuali disposizioni straordinarie che potrebbero rendersi necessarie ai sensi della UCITSG e della UCITSV (ad es. modifica dei documenti del fondo, ecc.).

11.2.35 Contributi

In relazione all'acquisizione e alla cessione di attività e diritti per l'OICVM, la Società di gestione, la Banca depositaria e gli agenti autorizzati dovranno garantire che, in particolare, gli incentivi vadano direttamente o indirettamente a beneficio dell'OICVM.

11.2.36 Commissioni correnti (total expense ratio, TER)

Il totale delle spese correnti prima di qualsiasi spesa legata alla performance (total expense ratio prima della commissione di performance) viene calcolato in conformità ai principi generali stabiliti nelle regole di condotta e, ad eccezione dei costi di transazione, comprende tutti i costi e le commissioni che vengono addebitati al patrimonio del fondo su base continuativa. Il TER dell'OICVM o della rispettiva classe di quote deve essere indicato nelle relazioni semestrali e annuali e pubblicato sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li al momento della pubblicazione della successiva relazione semestrale o annuale.

12 Informazioni per gli investitori

Il mezzo di pubblicazione dell'OICVM è il sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association fondsverband www.lafv.li nonché altri mezzi di comunicazione menzionati nel prospetto.

Tutti gli avvisi agli investitori, compresi quelli relativi alle modifiche del contratto del fondo e all'Allegato A "L'OICVM in sintesi", saranno pubblicati sul suddetto mezzo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati specificati nel prospetto.

Il valore patrimoniale netto e il prezzo di emissione e di rimborso delle quote dell'OICVM o della classe di quote saranno pubblicati nel suddetto organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto.

La relazione annuale sottoposta a revisione contabile e la relazione semestrale, che non deve essere sottoposta a revisione, sono messe a disposizione degli investitori gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione e del Depositario.

13 Durata, scioglimento, fusione e misure strutturali dell'OICVM

13.1 Durata

L'OICVM multicomparto e i suoi OICVM sono costituiti a tempo indeterminato.

13.2 Risoluzione

In generale

Le disposizioni sullo scioglimento dell'OICVM si applicano anche ai suoi OICVM.

Risoluzione sullo scioglimento

Lo scioglimento dell'OICVM è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la Società di gestione è autorizzata a sciogliere l'OICVM o singoli OICVM in qualsiasi momento.

Gli investitori, gli eredi e le altre persone autorizzate non possono chiedere la divisione o lo scioglimento dell'OICVM o di una singola classe di quote.

La delibera di scioglimento di un OICVM o di una classe di quote sarà pubblicata sul sito web della Liechtenstein Investment Fund Association LAFV (www.lafv.li) in qualità di organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto. A partire dalla data della delibera di scioglimento, non saranno più emesse, scambiate o rimborsate quote.

Al momento dello scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può liquidare immediatamente le attività dell'OICVM nel migliore interesse degli investitori. Per tutti gli altri aspetti, la liquidazione dell'OICVM sarà effettuata in conformità alle disposizioni della Legge sulle persone e sulle società del Liechtenstein (PGR).

Se la Società di gestione scioglie una classe di quote senza sciogliere l'OICVM, tutte le quote di questa classe saranno rimborsate al valore patrimoniale netto applicabile in quel momento. Il rimborso viene pubblicato dalla Società di gestione e il prezzo di rimborso viene versato dal Depositario a favore dei vecchi investitori.

Motivi della cancellazione

Se il patrimonio netto dell'OICVM scende al di sotto del valore necessario per una gestione economicamente efficiente e in caso di cambiamento significativo del contesto politico, economico o monetario o nell'ambito di una razionalizzazione, la Società di gestione può decidere di rimborsare o annullare tutte le quote dell'OICVM o di una classe di quote al valore patrimoniale netto (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi e dei costi di realizzo degli investimenti) nel giorno di valutazione in cui la decisione corrispondente diventa effettiva.

Costi di dissoluzione

I costi di scioglimento saranno imputati al patrimonio netto dell'OICVM.

Scioglimento e fallimento della società di gestione o del depositario

Il patrimonio gestito a fini di investimento collettivo per conto degli investitori non entrerà a far parte della massa fallimentare in caso di scioglimento e fallimento di *waltungs geschäft* e non sarà liquidato insieme al suo patrimonio. L'OICVM costituirà un patrimonio separato a favore dei suoi investitori. Ogni fondo speciale sarà trasferito a un'altra società di gestione con l'approvazione della FMA o sciolto con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

In caso di fallimento del depositario, le attività in gestione dell'OICVM devono essere trasferite a un altro depositario con l'approvazione della FMA ai sensi dell'Art. 31 (2) OICVMG o liquidate con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

Annullamento dell'accordo con il depositario

In caso di risoluzione dell'accordo con il depositario, il patrimonio netto dell'OICVM deve essere trasferito a un altro depositario con l'approvazione della FMA o liquidato con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

13.3 Fusione

Ai sensi dell'Art. 38 UCITSG, la Società di gestione può decidere in qualsiasi momento e a propria discrezione, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente, di fondere l'OICVM con uno o più altri OICVM, indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM e dal fatto che l'altro OICVM abbia o meno sede legale nel Liechtenstein. Gli OICVM e le classi di quote dell'OICVM possono anche essere fusi tra loro, ma anche con uno o più altri OICVM o con i loro OICVM e classi di quote.

Informazioni, consenso e diritti degli investitori

Gli investitori sono informati sulla fusione prevista. Le informazioni agli investitori devono consentire loro di giudicare con cognizione di causa l'impatto della fusione proposta sul loro investimento e di esercitare i loro diritti ai sensi degli Artt. 44 e 45 UCITSG.

Gli investitori non hanno alcun diritto di codecisione in merito alla fusione.

Costi della fusione

I costi legali, di consulenza o amministrativi associati alla preparazione e all'attuazione della fusione non saranno addebitati alle attività del fondo coinvolte nella fusione o agli investitori.

Ciò vale, mutatis mutandis, per le misure strutturali ai sensi dell'art. 49 lett. a-c UCITSG.

Quando un OICVM esiste come OICVM master, una fusione diventerà effettiva solo se l'OICVM interessato fornirà ai suoi investitori e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder le informazioni richieste dalla legge fino a 60 giorni prima della data di efficacia proposta. In questo caso, l'OICVM interessato dovrà anche concedere all'OICVM feeder la possibilità di rimborsare o riacquistare tutte le quote prima che la fusione abbia effetto, a meno che l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder non autorizzi l'investimento in quote dell'OICVM master risultante dalla fusione.

14 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale

L'OICVM è soggetto alla legge del Liechtenstein. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario è Vaduz.

Tuttavia, la Società di gestione e/o il Depositario possono sottoporsi alla giurisdizione dei paesi in cui le quote sono offerte e vendute per quanto riguarda i reclami degli investitori di tali paesi. Si riservano il diritto di adire altre giurisdizioni obbligatorie.

La lingua legalmente vincolante per il prospetto, il contratto del fondo e l'Allegato A "L'OICVM in sintesi" è il tedesco.

Il presente prospetto entra in vigore l'11 novembre 2024.

15 Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita

Ai sensi della legge vigente nel Principato del Liechtenstein, i documenti costitutivi sono autorizzati dalla FMA. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente le informazioni relative all'attuazione delle disposizioni della UCITSG. Per questo motivo, l'Allegato B "Informazioni specifiche per i singoli paesi di distribuzione", che si basa su leggi straniere, non è soggetto a revisione da parte della FMA ed è escluso dall'approvazione.

PARTE II: IL RISPORTO DELLA FONDAZIONE

Preambolo

Il contratto del fondo e l'Allegato A "Gli OICVM in sintesi" costituiscono un'unità essenziale.

Per quanto non disciplinato nel presente contratto di fondo, i rapporti giuridici tra gli investitori e la Società di gestione sono disciplinati dalla Legge del 28 giugno 2011 relativa a determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMG) e dall'Ordinanza del 5 luglio 2011 relativa a determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMV) e, in mancanza di disposizioni in merito, dalle disposizioni della Legge sulle persone e sulle società (PGR) in materia di amministrazione fiduciaria.

I. Disposizioni generali

Art. 1 L'OICVM

Il **ALTAIR Strategic Fund** (di seguito: OICVM) è stato costituito l'11 novembre 2024 come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein.

Il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono stati approvati dalla FMA l'11 novembre 2024 e l'OICVM è stato iscritto nel Registro delle Imprese del Liechtenstein presso l'Ufficio di Giustizia il 15 novembre 2024. Il contratto del fondo e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono entrati in vigore per la prima volta l'11 novembre 2024.

L'OICVM è soggetto alla Legge del 28 giugno 2011 su alcuni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMG).

L'OICVM ha la forma giuridica di un fondo di investimento contrattuale. Un fondo d'investimento contrattuale è un contratto di contenuto identico stipulato con un numero indefinito di investitori allo scopo di investire e gestire il patrimonio per conto degli investitori, in cui i singoli investitori partecipano a questo contratto in proporzione alla loro quota e sono personalmente responsabili solo fino all'importo investito.

L'OICVM non è una struttura multicomparto ed è quindi un fondo unico.

L'OICVM può investire in titoli e altre attività in conformità alla propria politica di investimento. La politica di investimento dell'OICVM è determinata nel quadro dell'obiettivo di investimento. Il patrimonio netto dell'OICVM o di ciascuna classe di quote e il valore patrimoniale netto delle quote dell'OICVM o delle classi di quote sono espressi nella valuta di riferimento.

I diritti e gli obblighi dei titolari delle quote (di seguito "investitori"), della Società di gestione e del Depositario sono disciplinati dal presente contratto del fondo.

Con l'acquisto di quote (le "quote") dell'OICVM, ogni investitore riconosce il contratto del fondo, che definisce i rapporti contrattuali tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario, nonché le modifiche debitamente eseguite al presente documento.

Art. 2 Società di gestione

L'OICVM è gestito da IFM Independent Fund Management AG, domiciliata a Schaan, Principato del Liechtenstein, che è stata costituita nella forma giuridica di società per azioni, in conformità al presente contratto del fondo. La società di gestione è autorizzata dall'Autorità per i Mercati Finanziari del Liechtenstein (FMA) ai sensi della UCITSG ed è iscritta nell'elenco delle società di gestione autorizzate nel Liechtenstein pubblicato ufficialmente dalla FMA.

La Società di gestione gestisce l'OICVM per conto e nell'interesse degli investitori secondo il principio della diversificazione del rischio e in conformità alle disposizioni del contratto del fondo e dell'Allegato A "L'OICVM in sintesi".

La Società di gestione è autorizzata a disporre a proprio nome del patrimonio dell'OICVM in conformità alle disposizioni di legge e al contratto del fondo e ad esercitare tutti i diritti che ne derivano.

Art. 3 Trasferimento di compiti

In conformità alle disposizioni dell'OICVMG e dell'OICVMV, la Società di gestione può delegare alcuni dei suoi compiti a terzi ai fini di una gestione efficiente. L'esecuzione precisa del mandato è regolata da un contratto stipulato tra la Società di gestione e l'agente autorizzato.

Art. 4 Depositario

La Società di gestione ha nominato come depositario dell'OICVM una banca o un'impresa di investimento ai sensi della Legge bancaria con sede o filiale nel Principato del Liechtenstein. Le attività del fondo possono essere custodite da diversi depositari. La funzione del depositario è disciplinata dalla UCITSG, dall'accordo di deposito, dal presente contratto del fondo e dal prospetto informativo.

Art. 5 Revisore dei conti

La revisione delle relazioni annuali dell'OICVM deve essere affidata a un revisore autorizzato nel Principato del Liechtenstein.

Art. 6 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") per quota viene calcolato dalla Società di gestione alla fine dell'esercizio e nel rispettivo giorno di valutazione sulla base degli ultimi prezzi noti, tenendo conto dell'intervallo di valutazione. La Società di gestione può adottare disposizioni diverse per i singoli OICVM, tenendo conto del fatto che il NAV per quota deve essere calcolato almeno due volte al mese.

Il NAV di una quota di una classe di quote di un OICVM è espresso nella valuta contabile dell'OICVM o, se diversa, nella valuta di riferimento della classe di quote corrispondente ed è calcolato come la quota delle attività di questo OICVM attribuibile alla classe di quote in questione, al netto di eventuali obbligazioni dell'OICVM assegnate alla classe di quote in questione, divisa per il numero di quote della classe di quote corrispondente in circolazione. Per l'emissione e il rimborso delle quote viene arrotondato come segue:

- ◆ a 0,01 euro se la valuta è l'euro;
- ◆ a USD 0,01 se la valuta è il dollaro USA.

Il patrimonio netto del fondo è valutato al valore di mercato secondo i seguenti principi :

1. I titoli ufficialmente quotati in borsa sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato su più borse, è determinante l'ultimo prezzo disponibile della borsa che è il mercato principale per questo titolo.
2. I titoli che non sono ufficialmente quotati in borsa ma sono negoziati su un mercato aperto al pubblico sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è negoziato su diversi mercati aperti al pubblico, in caso di dubbio si terrà conto dell'ultimo prezzo disponibile del mercato con la maggiore liquidità.
3. I titoli o gli strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 397 giorni possono essere ammortizzati o svalutati a quote costanti in base alla differenza tra il prezzo di costo (prezzo di acquisto) e il prezzo di rimborso (prezzo alla scadenza finale). La valutazione al prezzo corrente di mercato può essere omessa se il prezzo di rimborso è noto e fisso. Si tiene conto anche di eventuali variazioni del merito creditizio.
4. gli investimenti il cui prezzo non è in linea con il mercato e le attività che non rientrano nelle precedenti clausole 1, 2 e 3 sono valutati al prezzo che sarebbe probabilmente realizzato in una vendita diligente al momento della valutazione e che è determinato in buona fede dalla direzione della società di gestione o, sotto la sua direzione o supervisione, da rappresentanti autorizzati.
5. I derivati OTC sono valutati giornalmente sulla base di una valutazione verificabile che la Società di gestione determina in buona fede e secondo modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
6. Gli OICVM o gli organismi di investimento collettivo (OIC) sono valutati all'ultimo valore patrimoniale netto stabilito e disponibile. Se il rimborso delle quote è sospeso o, nel caso di OICR chiusi, non esiste un diritto di rimborso o non sono fissati prezzi di rimborso, tali quote e tutte le altre attività sono valutate al rispettivo valore di mercato determinato dalla Società di gestione in buona fede e in base a modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori.
7. Se non è disponibile un prezzo di negoziazione per le rispettive attività, queste, così come le altre attività legalmente ammesse, sono valutate al rispettivo valore di mercato, determinato dalla Società di gestione in buona fede e in conformità a modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti, sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
8. le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale più gli interessi maturati al .
9. Il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella del rispettivo fondo viene convertito nella corrispondente valuta del fondo all'ultimo tasso di cambio medio.

La valutazione viene effettuata dalla società di gestione.

La Società di gestione è autorizzata ad applicare temporaneamente altri principi di valutazione adeguati per le attività del fondo, qualora i criteri di valutazione summenzionati risultino impossibili o inadeguati a causa di eventi straordinari. In caso di richieste di rimborso massicce, la Società di gestione può valutare le quote del patrimonio del fondo sulla base dei prezzi ai quali è probabile che vengano effettuate le necessarie vendite di titoli. In questo caso, lo stesso metodo di calcolo viene utilizzato per le richieste di emissione e di rimborso presentate contemporaneamente.

Art. 7 Emissione di azioni

Le quote vengono emesse in ogni giorno di valutazione (data di emissione) al valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM, più l'eventuale premio di emissione e le eventuali imposte e tasse.

Le azioni non sono cartolarizzate.

Le domande di sottoscrizione devono essere presentate al Depositario entro e non oltre il termine di accettazione. Se una domanda di sottoscrizione viene ricevuta dopo il termine di accettazione, sarà destinata alla data di emissione successiva. Per le domande depositate presso i distributori in Liechtenstein e all'estero possono essere applicati termini di chiusura anticipati per la presentazione delle domande, al fine di garantire che le domande vengano inoltrate al depositario in Liechtenstein in tempo utile. Le informazioni possono essere richieste ai rispettivi distributori.

Le informazioni sulla data di emissione, sul termine di accettazione e sull'importo dell'eventuale premio massimo di emissione sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi" al sito .

Il pagamento deve essere effettuato entro il periodo specificato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo la data di valutazione (data di emissione) a .

La Società di gestione farà in modo che l'emissione di quote sia regolata sulla base di un valore netto di inventario per quota sconosciuto all'investitore al momento della richiesta (forward pricing).

Anche tutte le imposte e le tasse derivanti dall'emissione delle quote saranno a carico dell'investitore. Se le quote vengono acquistate tramite banche non incaricate della distribuzione delle quote, non si può escludere che tali banche addebitino ulteriori costi di transazione.

Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa da quella di riferimento, per l'acquisto delle quote viene utilizzato il controvalore della conversione della valuta di pagamento nella valuta di riferimento, al netto di eventuali commissioni.

L'investimento minimo che un investitore deve detenere in una determinata classe di quote di un OICVM è riportato nell'Allegato A "OICVM in sintesi". L'investimento minimo può essere derogato a discrezione della Società di gestione.

Le quote possono essere sottoscritte anche su richiesta di un investitore, con il consenso della Società di gestione, in cambio del trasferimento degli investimenti al prezzo di mercato corrente (conferimento in natura o pagamento in natura). La Società di gestione non è tenuta a onorare tale richiesta.

I conferimenti in natura devono essere esaminati e valutati dalla Società di gestione sulla base di criteri oggettivi. Gli investimenti trasferiti devono essere in linea con la politica d'investimento dell'OICVM e, a giudizio della Società di gestione, deve esistere un interesse d'investimento attuale nei titoli. La recuperabilità del contributo in natura deve essere verificata dal revisore. Tutti i costi sostenuti a tale riguardo (compresi i costi del revisore, altre spese ed eventuali imposte e tasse) sono a carico dell'investitore interessato e non possono essere imputati al patrimonio del fondo.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

Il Depositario e/o la Società di gestione e/o il Distributore possono in qualsiasi momento respingere una richiesta di sottoscrizione o limitare temporaneamente, sospendere o interrompere definitivamente l'emissione di quote se ciò risulta necessario nell'interesse degli investitori, nell'interesse pubblico, per la protezione della società di gestione o dell'OICVM o degli investitori. In tal caso, la Banca Depositaria rimborserà immediatamente e senza interessi i pagamenti ricevuti per le sottoscrizioni non ancora effettuate dal al , se necessario con l'aiuto degli agenti pagatori.

La negoziazione può essere sospesa nei casi in cui si applica l'art. 12.

Art. 8 Rimborso di azioni

Le quote vengono riscattate in ogni giorno di valutazione (giorno di riscatto) al valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM, al netto di eventuali sconti di riscatto e di eventuali imposte e tasse.

Le richieste di rimborso devono pervenire al depositario entro il termine di accettazione. Se una richiesta di rimborso viene ricevuta dopo il termine di accettazione, sarà destinata al giorno di rimborso successivo. Per le domande depositate presso i distributori in Liechtenstein e all'estero, possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la presentazione delle domande al fine di garantire il tempestivo inoltro al depositario in Liechtenstein. Tali orari possono essere richiesti al rispettivo agente di distribuzione.

Le informazioni relative alla data di rimborso, all'intervallo di valutazione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale sconto massimo di rimborso sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi" di neh .

Poiché nel patrimonio dell'OICVM deve essere garantita un'adeguata percentuale di attività liquide, il rimborso delle quote dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo il giorno di valutazione (giorno di rimborso). Ciò non si applica nel caso in cui il trasferimento dell'importo del rimborso risulti impossibile in base a disposizioni di legge, quali restrizioni di cambio e di trasferimento, o a causa di altre circostanze al di fuori del controllo della Banca Depositaria.

Se, su richiesta dell'investitore, il pagamento deve essere effettuato in una valuta diversa da quella in cui sono state emesse le quote in questione, l'importo da pagare viene calcolato con i proventi del cambio dalla valuta di riferimento alla valuta di pagamento, al netto di eventuali commissioni e spese.

L'unità corrispondente scade al momento del pagamento del prezzo di riscatto.

Non sono ammesse spese materiali.

La Società di gestione e/o il Depositario possono rimborsare le quote contro la volontà dell'investitore, dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse o per la tutela degli investitori, della Società di gestione, del Depositario o di uno o più OICVM, in particolare qualora

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato in attività di market timing, late trading o altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso,
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisizione delle azioni o
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui il rispettivo OICVM non è autorizzato alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che il rimborso delle quote sia regolato sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso fa sì che la partecipazione dell'investitore interessato scenda al di sotto dell'investimento minimo della classe di quote in questione dell'OICVM elencato nell'Allegato A "OICVM in sintesi", la Società di gestione può, senza ulteriore avviso all'investitore, trattare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso di tutte le quote detenute dall'investitore interessato in tale classe di quote o come una richiesta di conversione delle quote rimanenti in un'altra classe di quote dello stesso OICVM con la stessa valuta di riferimento i cui requisiti di partecipazione sono soddisfatti dall'investitore.

Il rimborso delle quote del fondo può essere sospeso nei casi in cui si applica l'art. 12.

Art. 9 Scambio di azioni

La conversione di quote in un altro OICVM o in un'altra classe di quote è possibile solo se l'investitore soddisfa le condizioni per l'acquisto diretto di quote dell'OICVM o della rispettiva classe di quote.

Se vengono offerte diverse classi di quote, le quote di una classe di quote possono essere scambiate con quote di un'altra classe di quote, sia all'interno di uno stesso OICVM che da un OICVM a un altro OICVM. In caso di scambio all'interno di uno stesso OICVM, non viene applicata alcuna commissione di scambio. Se lo scambio di quote non è possibile per determinati OICVM o classi di quote, ciò sarà indicato per l'OICVM o la classe di quote in questione nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Il numero di quote in cui l'investitore desidera convertire la propria partecipazione viene calcolato con la seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C)}{(D \times E)}$$

- A = Numero di quote del nuovo OICVM o dell'eventuale classe di quote in cui si vuole effettuare la conversione
- B = numero di quote dell'OICVM o dell'eventuale classe di quote da cui si vuole effettuare la conversione
- C = valore patrimoniale netto o prezzo di rimborso delle quote presentate per la conversione
- D = tasso di cambio tra gli OICVM interessati o le eventuali classi di quote. Se entrambi gli OICVM o le classi di quote sono valutati nella stessa valuta contabile, questo coefficiente è pari a 1.
- E = valore patrimoniale netto delle quote dell'OICVM o dell'eventuale classe di quote in cui si intende effettuare il passaggio, più tasse, commissioni o altri oneri

In alcuni casi, al momento del cambio di OICVM o di classi di quote nei singoli Paesi, è possibile incorrere in dazi, tasse e imposte di bollo.

La Società di gestione può respingere in qualsiasi momento una richiesta di conversione per un OICVM o per una classe di quote se ciò appare contrario agli interessi dell'OICVM, della Società di gestione o degli investitori, in particolare se:

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato in attività di market timing, late trading o altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso;
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisto delle azioni; oppure

3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui il rispettivo OICVM o la rispettiva classe di quote non è autorizzata alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che la conversione delle quote sia regolata sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

Art. 10 Trading tardivo e market timing

Se vi è il sospetto che un richiedente sia impegnato in operazioni di late trading o market timing, la Società di gestione e/o il Depositario rifiuteranno di accettare la richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso fino a quando il richiedente non avrà dissipato ogni dubbio sulla sua richiesta.

Trading tardivo

Per late trading si intende l'accettazione di un ordine di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuto dopo l'orario limite per gli ordini del giorno in questione e la sua esecuzione al prezzo basato sul valore netto d'inventario applicabile in quel giorno. La negoziazione tardiva consente a un investitore di trarre profitto dalla conoscenza di eventi o informazioni pubblicati dopo il termine di accettazione degli ordini, ma non ancora riflessi nel prezzo al quale viene calcolato l'ordine dell'investitore. Di conseguenza, questo investitore ha un vantaggio rispetto agli investitori che hanno rispettato l'orario ufficiale di cut-off. Il vantaggio di questo investitore è ancora più significativo se riesce a combinare il late trading con il market timing com .

Timing di mercato

Il market timing è il processo di arbitraggio con cui un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente quote della stessa classe di quote di un OICVM nel breve termine, sfruttando le differenze di tempistica e/o gli errori o le debolezze del sistema di calcolo del valore patrimoniale netto della classe di quote dell'OICVM.

Art. 11 Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

La Società di gestione garantirà che i distributori nazionali si impegnino nei confronti della Società di gestione a rispettare le disposizioni della legge sulla due diligence applicabile nel Principato del Liechtenstein e della relativa ordinanza sulla due diligence, nonché le linee guida della FMA, come di volta in volta modificate.

Se i distributori nazionali accettano fondi dagli investitori stessi, sono obbligati, in qualità di persone soggette a due diligence, a identificare il sottoscrittore in conformità con la Legge sulla Due Diligence e l'Ordinanza sulla Due Diligence, a determinare il beneficiario effettivo, a creare un profilo della relazione d'affari e a rispettare tutte le normative locali a loro applicabili per la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Inoltre, i distributori e i loro punti vendita devono rispettare tutte le norme per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in vigore nei rispettivi Paesi di distribuzione.

Art. 12 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La Società di gestione può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di un OICVM se ciò è giustificato nell'interesse degli investitori, in particolare

1. se un mercato che costituisce la base per la valutazione di una parte significativa delle attività dell'OICVM è chiuso o se la negoziazione su tale mercato è limitata o sospesa;
2. in caso di emergenze politiche, economiche o di altro tipo; oppure
3. se le operazioni diventano impraticabili per l'OICVM a causa di restrizioni sul trasferimento delle attività.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un OICVM non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto dell'altro OICVM se nessuna delle condizioni di cui sopra si applica all'altro OICVM.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

L'emissione di quote viene temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. In caso di interruzione dell'emissione di quote, gli investitori saranno immediatamente informati del motivo e della data dell'interruzione mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto e nel contratto del fondo o mediante un supporto durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, la Società di gestione è autorizzata, pur salvaguardando gli interessi degli investitori, a effettuare rimborsi significativi solo dopo che le attività corrispondenti dell'OICVM possono essere vendute senza ritardi, salvaguardando gli interessi degli investitori, ossia a sospendere temporaneamente il rimborso.

Finché il rimborso delle quote è sospeso, non saranno emesse nuove quote di questo OICVM. Le conversioni delle quote il cui rimborso è temporaneamente limitato non sono possibili. La sospensione temporanea del rimborso delle quote di un OICVM non comporta la sospensione temporanea del rimborso di altri OICVM non interessati dagli eventi in questione.

La Società di gestione garantirà la disponibilità di liquidità sufficiente per le attività del fondo, in modo che le quote possano essere rimborsate o scambiate immediatamente su richiesta degli investitori in circostanze normali.

La Società di gestione comunicherà immediatamente e in modo appropriato alla FMA e agli investitori la sospensione del rimborso e del pagamento delle quote. Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno liquidate dopo la ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto. Gli investitori possono revocare le loro richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione fino alla ripresa delle negoziazioni delle quote.

Art. 13 Restrizioni alle vendite

Le quote dell'OICVM non sono autorizzate alla distribuzione in tutti i paesi del mondo. L'emissione, il rimborso e lo scambio di quote all'estero sono soggetti alle disposizioni applicabili in tali paesi. I dettagli sono riportati nel prospetto informativo all'indirizzo .

II. Misure strutturali

Art. 14 Fusione

Ai sensi dell'Art. 38 UCITSG, la Società di gestione può decidere in qualsiasi momento e a propria discrezione, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente, di fondere l'OICVM con uno o più altri OICVM, indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM e dal fatto che l'altro OICVM abbia o meno sede legale nel Liechtenstein. Gli OICVM e le classi di quote degli OICVM possono anche essere fusi tra loro, ma anche con uno o più altri OICVM o con i loro OICVM e classi di quote.

Tutte le attività dell'OICVM possono essere trasferite a un altro OICVM esistente o a un OICVM di nuova costituzione a seguito della fusione con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente alla fine dell'esercizio finanziario (data di efficacia del trasferimento). L'OICVM può anche essere fuso con un OICVM lanciato in un altro Stato dell'UE o del SEE che soddisfi i requisiti della Direttiva 2009/65/CE. Con l'approvazione dell'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA), è possibile stabilire una data di trasferimento diversa. Tutte le attività di un altro OICVM o di un OICVM estero conforme alla direttiva possono essere trasferite a un OICVM alla fine dell'anno finanziario o a un'altra data di trasferimento. Infine, è anche possibile trasferire solo le attività di un OICVM estero conforme alla Direttiva senza le sue passività all'OICVM.

Gli investitori hanno a disposizione fino a cinque giorni lavorativi prima della data prevista per il trasferimento per riscattare le proprie quote senza pagare una commissione di riscatto o per scambiare le proprie quote con quote di un altro OICVM, anch'esso gestito dalla Società di gestione e con una politica d'investimento simile a quella dell'OICVM da fondere.

Alla data del trasferimento, vengono calcolati i valori del fondo d'investimento o dell'OICVM ricevente e di quello cedente, viene determinato il rapporto di cambio e l'intero processo viene controllato dal revisore. Il rapporto di cambio viene determinato in base al rapporto tra i valori patrimoniali netti del fondo d'investimento acquisito e di quello assorbente al momento del trasferimento. Gli investitori ricevono il numero di quote del nuovo fondo d'investimento corrispondente al valore delle loro quote nel fondo d'investimento cedente. È inoltre possibile che gli investitori del fondo oggetto di fusione ricevano fino al 10% del valore delle loro quote in contanti. Se la fusione avviene durante l'esercizio finanziario in corso del fondo conferente, la sua società di gestione deve preparare una relazione alla data di trasferimento che soddisfi i requisiti di una relazione annuale.

La Società di Gestione pubblicherà sul mezzo di pubblicazione dell'OICVM, il sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association www.lafv.li se l'OICVM ha assorbito un altro OICVM e la fusione è diventata effettiva. Nel caso in cui l'OICVM cessi di esistere a seguito di una fusione, la società di gestione che gestisce l'OICVM incorporante o di nuova costituzione ne darà notizia.

Il trasferimento di tutte le attività di questo OICVM a un altro OICVM nazionale o a un altro OICVM estero avverrà solo previa autorizzazione dell'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).

Art. 15 Informazioni, consenso e diritti degli investitori

Gli investitori vengono informati della fusione prevista. Le informazioni agli investitori devono consentire loro di giudicare con cognizione di causa l'impatto del progetto sul loro investimento e l'esercizio dei loro diritti ai sensi degli Artt. 44 e 45 UCITSG.

Gli investitori non hanno alcun diritto di codecisione in merito alla fusione.

Art. 16 Costi della fusione

I costi legali, di consulenza o amministrativi associati alla preparazione e all'attuazione della fusione non saranno addebitati a nessuno degli OICVM coinvolti nella fusione o agli investitori.

Ciò vale, mutatis mutandis, per le misure strutturali ai sensi dell'art. 49 lett. a-c UCITSG.

Quando un OICVM esiste come OICVM master, una fusione diventerà effettiva solo se l'OICVM interessato fornirà ai suoi investitori e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder le informazioni richieste dalla legge fino a 60 giorni prima della data di efficacia proposta. In questo caso, l'OICVM interessato dovrà anche concedere all'OICVM feeder la possibilità di rimborsare o riscattare tutte le quote prima che la fusione abbia effetto, a meno che l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder non autorizzi l'investimento in quote dell'OICVM master risultante dalla fusione.

III. Scioglimento dell'OICVM, dei suoi OICVM e delle classi di quote

Art. 17 In generale

Le disposizioni sullo scioglimento dell'OICVM si applicano anche ai suoi OICVM e alle sue classi di quote.

Art. 18 Risoluzione sullo scioglimento

Lo scioglimento dell'OICVM o di uno dei suoi OICVM o classi di quote è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la Società di gestione è autorizzata a sciogliere l'OICVM o un singolo OICVM o una singola classe di quote in qualsiasi momento.

Gli investitori, gli eredi e altre persone non possono richiedere la divisione o lo scioglimento dell'OICVM o di una singola classe di quote.

La delibera di scioglimento di un OICVM o di una classe di quote sarà pubblicata sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) in qualità di organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione specificati nel prospetto e su supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili). A partire dalla data della delibera di scioglimento, non sarà più possibile emettere, scambiare o rimborsare quote.

Al momento dello scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può liquidare immediatamente le attività dell'OICVM nel migliore interesse degli investitori. Per tutti gli altri aspetti, la liquidazione dell'OICVM sarà effettuata in conformità alle disposizioni della Legge sulle persone e sulle società del Liechtenstein (PGR).

Se la Società di gestione scioglie una classe di quote senza sciogliere l'OICVM, tutte le quote di questa classe saranno rimborsate al valore patrimoniale netto applicabile in quel momento. Il rimborso viene pubblicato dalla Società di gestione e il prezzo di rimborso viene versato dal Depositario a favore dei vecchi investitori.

Art. 19 Motivi della cancellazione

Se il patrimonio netto dell'OICVM scende al di sotto del valore necessario per una gestione economicamente efficiente e in caso di cambiamento significativo del contesto politico, economico o monetario o nell'ambito di una razionalizzazione, la Società di gestione può decidere di rimborsare o annullare tutte le quote dell'OICVM o di una classe

di quote al valore patrimoniale netto (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi e dei costi di realizzo degli investimenti) nel giorno di valutazione in cui la decisione corrispondente diventa effettiva.

Art. 20 Costi di dissoluzione

I costi di scioglimento saranno imputati al patrimonio netto dell'OICVM.

Art. 21 Scioglimento e fallimento della società di gestione o del depositario

In caso di scioglimento e fallimento della società di gestione, le attività gestite a fini di investimento collettivo per conto degli investitori non entreranno a far parte della sua massa fallimentare e non saranno liquidate insieme al suo patrimonio. L'OICVM costituirà un patrimonio separato a favore dei propri investitori. Con l'approvazione della FMA, ogni fondo speciale sarà trasferito a un'altra società di gestione o sciolto con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

In caso di fallimento del depositario, le attività gestite dall'OICVM devono essere trasferite a un altro depositario, con l'approvazione della FMA, o liquidate con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

Art. 22 Annullamento dell'accordo con il depositario

In caso di risoluzione dell'accordo con il depositario, le attività nette dell'OICVM devono essere trasferite a un altro depositario con l'approvazione della FMA o liquidate con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

IV. L'OICVM

Art. 23 L'OICVM

L'OICVM è composto da uno o più OICVM. La Società di gestione può decidere di lanciare altri OICVM in qualsiasi momento. Il prospetto e il contratto del fondo, compreso l'Allegato A specifico del fondo "OICVM in sintesi", devono essere modificati di conseguenza.

Gli investitori partecipano al patrimonio dell'OICVM in proporzione alle quote acquistate.

Art. 24 Durata dell'OICVM

L'OICVM può essere costituito per una durata fissa o indefinita. La durata dell'OICVM è riportata nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Art. 25 Misure strutturali per gli OICVM

La Società di gestione può attuare tutte le misure strutturali previste dall'art. 14 e seguenti del presente contratto per ciascun OICVM.

Art. 26 Classi di azioni

La Società di gestione è autorizzata a creare diverse classi di quote all'interno di un OICVM, che possono differire dalle classi di quote esistenti per quanto riguarda, ad esempio, la destinazione degli utili, il front-end load, la valuta di riferimento e l'uso di operazioni di copertura valutaria, la commissione di gestione, l'importo minimo di investimento

o una combinazione di queste caratteristiche. Tuttavia, i diritti degli investitori che hanno acquistato quote dalle classi di quote esistenti rimangono inalterati.

Le classi di quote stabilite in relazione a ciascun OICVM, nonché le commissioni e le remunerazioni sostenute in relazione alle quote dell'OICVM sono elencate nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

V. Principi e restrizioni generali di investimento

Art. 27 Politica di investimento

La politica d'investimento specifica del fondo è descritta nell'Appendice A "Panoramica sugli OICVM".

I seguenti principi e restrizioni generali di investimento si applicano a tutti gli OICVM, a meno che non vi siano deviazioni o integrazioni per l'OICVM contenute nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Art. 28 Principi e restrizioni generali di investimento

Il patrimonio del fondo viene investito nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in conformità alle norme dell'OICVMG e ai principi politici descritti di seguito alla voce "La ge" e nell'ambito delle restrizioni all'investimento.

Art. 29 Sistemi autorizzati

Il patrimonio del fondo può essere investito in una o più delle seguenti attività per conto dei suoi investitori da slich in una o più delle seguenti attività:

1. Titoli e strumenti del mercato monetario:
 - a) che sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 4 (1) n. 21 della Direttiva 2014/65/UE;
 - b) che sono negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro del SEE, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - c) che sono ufficialmente quotati in una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato mondiale riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante.
2. Titoli di nuova emissione, se:
 - a) i termini e le condizioni di emissione contengono l'obbligo di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione in una delle borse valori di cui al punto 1, lettere da a) a c), o in un mercato ivi regolamentato e
 - b) tale autorizzazione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
3. Quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM ai sensi dell'Art. 3 (1) (17) UCITSG, a condizione che questi non possano investire più del 10% del loro patrimonio in quote di un altro OICVM o di un organismo di investimento collettivo comparabile in conformità ai loro documenti costitutivi;
4. Depositi a vista o depositi richiamabili con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito con sede legale in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
5. Derivati le cui attività sottostanti sono oggetti di investimento ai sensi del presente articolo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute. Nel caso di operazioni con derivati OTC, le controparti devono essere istituti di vigilanza di una categoria autorizzata dalla FMA e i derivati OTC devono essere soggetti a una valutazione affidabile e

verificabile su base giornaliera e devono poter essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione al valore equo in qualsiasi momento su iniziativa dell'OICVM;

6. Strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti sia soggetta alle norme sugli investimenti e sulla protezione degli investitori, a condizione che siano :
 - a) emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro del SEE, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, se si tratta di uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione o da un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE.
 - b) emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alla lettera a);
 - c) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza secondo i criteri stabiliti dal diritto SEE o da un istituto la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente al diritto SEE e che si conformi a tale legislazione; oppure
 - d) emessi da un emittente appartenente a una categoria autorizzata dalla FMA, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a disposizioni di tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a c) e che l'emittente sia una società con capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e che rediga i propri bilanci annuali in conformità alle disposizioni della direttiva 78/660/CEE le lettere da a a c si applicano agli investimenti in questi strumenti e l'emittente è una società con capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e redige e pubblica i propri bilanci annuali in conformità alle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, attuata nel Liechtenstein dalla PGR, oppure è un'entità giuridica affiliata a un gruppo che è responsabile del finanziamento del gruppo di società con almeno una società quotata in borsa in qualsiasi momento o è un'entità giuridica destinata a finanziare la cartolarizzazione di passività utilizzando una linea di credito concessa da una banca.
7. La società di gestione può anche detenere attività liquide.

Art. 30 Sistemi non autorizzati

La società di gestione non può farlo:

1. investire più del 10% delle attività di ciascun OICVM in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nell'Art. 29;
2. acquistare metalli preziosi o certificati per metalli preziosi;
3. effettuare vendite allo scoperto non coperte.

Art. 31 Uso di derivati, tecniche e strumenti

Il rischio complessivo associato ai derivati non può superare il valore netto totale delle attività del fondo. Nell'ambito della politica d'investimento, l'OICVM o l'OICVM possono investire in derivati entro i limiti stabiliti dall'Art. 53 UCITSG. Nel calcolare questo rischio, si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di insolvenza, delle future fluttuazioni di mercato e del periodo di liquidazione delle posizioni. L'OICVM può investire in strumenti derivati nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti dell'Art. 53 OICVM, a condizione che il rischio complessivo delle attività sottostanti non superi i limiti d'investimento dell'Art. 54 OICVM.

A condizione che la protezione degli investitori e l'interesse pubblico non siano in conflitto con questo, gli investimenti dell'OICVM in derivati basati su indici non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda i limiti massimi dell'Art. 54 UCITSG.

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda la conformità alle disposizioni dell'Art. 54 UCITSG.

Con l'autorizzazione della FMA, la Società di gestione può utilizzare tecniche e istruzioni relative a titoli e strumenti del mercato monetario ai fini di una gestione efficiente dei portafogli, in conformità alle disposizioni della UCITSG.

L'assunzione di prestiti, il prestito di titoli e le operazioni di pronti contro termine sono consentiti entro i limiti stabiliti dalla Legge sugli OICVM e dalla relativa ordinanza.

Art. 32 Limiti di investimento

A. I seguenti limiti di investimento devono essere rispettati per le singole attività del fondo:

1. Il fondo può investire un massimo del 5% del proprio patrimonio in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente e un massimo del 20% del proprio patrimonio in depositi dello stesso emittente.
2. Il rischio di inadempienza derivante dalle operazioni dell'OICVM con controparti OTC con un istituto di credito che abbia la propria sede legale in uno Stato membro del SEE o in un paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE non può superare il 10% delle attività dell'OICVM; per le altre controparti, il rischio di inadempienza massimo è pari al 5% delle attività.
3. Se il valore totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui l'OICVM investe più del 5% delle sue attività non supera il 40% delle sue attività, il limite del 5% dell'emittente di cui al punto 1 è portato al 10%. Il limite del 40% non si applica ai depositi o alle operazioni in derivati OTC con istituti finanziari soggetti a vigilanza. Nell'utilizzo dell'aumento, i titoli e gli strumenti del mercato monetario di cui al punto 5 e le obbligazioni di cui al punto 6 non vengono presi in considerazione.
4. Indipendentemente dai singoli limiti massimi di cui ai punti 1 e 2, un OICVM non può combinare le seguenti attività se ciò comporta un investimento di oltre il 20% delle sue attività in uno stesso istituto:
 - a) titoli o strumenti del mercato monetario emessi da questo istituto ;
 - b) Depositi presso questa istituzione;
 - c) Derivati OTC acquisiti da questo istituto.
5. Se i titoli o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE o dalle sue autorità locali, da un Paese terzo o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico a cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE, il limite massimo del 5% di cui al punto 1 è elevato a un massimo del 35%.
6. Se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito domiciliato in uno Stato membro del SEE che è soggetto a una speciale vigilanza pubblica sulla base di disposizioni di legge volte a tutelare i detentori di tali obbligazioni e, in particolare, deve investire il reddito derivante dall'emissione di tali obbligazioni in attività che coprano adeguatamente le passività risultanti per l'intera durata delle obbligazioni e che siano destinate principalmente al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempimento dell'emittente, il limite massimo del 5% specificato al punto 1 è elevato a un massimo del 25% per tali obbligazioni. In questo caso, il valore totale degli investimenti non può superare l'80% delle attività dell'OICVM.
 - a. I limiti specificati nelle sezioni da 1 a 6 non sono cumulabili. Il limite massimo dell'emittente è pari al 35% del patrimonio del fondo.

- b. In caso di autorizzazione eccezionale da parte della FMA, questo limite può anche superare il 35%. Ciò deve essere chiaramente indicato nel prospetto e nella pubblicità.
7. Le società dello stesso gruppo societario sono considerate un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti di investimento previsti dal presente articolo. Per gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo di società, il limite dell'emittente è elevato a un totale del 20% delle attività dell'OICVM.
8. Un OICVM non può investire più del 10% delle proprie attività in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM.
9. L'OICVM può sottoscrivere, acquistare e/o detenere quote che saranno o sono state emesse da uno o più altri OICVM, a condizione che
- ◆ l'OICVM target non investe a sua volta nell'OICVM che investe nell'OICVM target; e
 - ◆ la percentuale delle attività che l'OICVM target di cui è prevista l'acquisizione può investire in aggregato in quote di altri OICVM target dello stesso organismo di investimento collettivo paragonabile all'OICVM, in conformità al loro prospetto o ai loro documenti costitutivi, non superi il 10%; e
 - ◆ i diritti di voto legati ai titoli in questione sono sospesi per tutto il tempo in cui sono detenuti dall'OICVM interessato, nonostante un'adeguata valutazione nei bilanci e nelle relazioni periodiche; e
 - ◆ in ogni caso, il valore di questi titoli viene preso in considerazione nel calcolo del patrimonio netto dell'OICVM imposto dall'UCITSG al fine di verificare il livello minimo di patrimonio netto ai sensi dell'UCITSG per tutto il tempo in cui questi titoli sono detenuti dall'OICVM; e
 - ◆ non vi sia l'addebito multiplo di commissioni per l'emissione o il rimborso di quote a livello dell'OICVM che ha investito nell'OICVM target e a livello dell'OICVM target.
10. Se gli investimenti ai sensi del n. 9 rappresentano una quota significativa delle attività dell'OICVM, l'Allegato A "OICVM in sintesi" specifico del fondo deve fornire informazioni sull'importo massimo e la relazione annuale sulla quota massima delle commissioni di gestione a carico dell'OICVM stesso e degli OICVM o organismi di investimento collettivo ai sensi del n. 9 le cui quote sono state acquisite.
11. Se le quote sono gestite direttamente o indirettamente dalla Società di gestione o da una società con cui la Società di gestione è affiliata attraverso la gestione congiunta, il controllo o la partecipazione qualificata, né la Società di gestione né l'altra società possono addebitare commissioni per l'emissione o il rimborso di quote al o dal patrimonio del fondo.
12. Una società di gestione non può acquisire azioni con diritto di voto dello stesso emittente per qualsiasi OICVM da essa gestito con il quale possa esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente. Si presume che l'influenza significativa esista a partire dal 10% dei diritti di voto dell'emittente. Se in un altro Stato membro del SEE si applica un limite inferiore per l'acquisizione di azioni con diritto di voto dello stesso emittente, questo limite è determinante per la società di gestione se acquisisce azioni di un emittente domiciliato in questo Stato membro del SEE per conto di un OICVM.
13. Gli strumenti finanziari dello stesso emittente possono essere utilizzati per le attività del fondo fino ad un massimo di:
- a) può essere acquisito il 10% del capitale sociale dell'emittente, per quanto riguarda le azioni senza diritto di voto;
 - b) viene acquisito il 10% dell'importo nominale totale dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario in circolazione dell'emittente, per quanto riguarda i titoli di debito o gli strumenti del mercato monetario. Questo limite non deve essere rispettato se l'importo nominale totale non può essere determinato al momento dell'acquisizione;

- c) il 25% delle quote dello stesso organismo sono acquisite, per quanto riguarda le quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. Questo limite specifico non deve essere rispettato se l'importo netto non può essere determinato al momento dell'acquisizione.

14. Le clausole 13 e 14 non sono applicabili:

- a) su titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un emittente pubblico;
- b) alle azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe le proprie attività principalmente in titoli di emittenti domiciliati in tale paese terzo, qualora tale partecipazione rappresenti l'unico modo per l'OICVM di investire in titoli di emittenti di tale paese ai sensi della legislazione di tale paese terzo. Devono essere rispettati i requisiti della Direttiva OICVM;
- c) alle azioni detenute da società di gestione nel capitale delle loro filiali gesellschaften, che nel paese di costituzione si occupano esclusivamente del riacquisto di azioni su richiesta degli investitori.

Oltre alle limitazioni elencate ai sensi dell'Art. 32, let. A, clausole 1 - 15, devono essere osservate le ulteriori limitazioni riportate nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

B. Sono consentite deroghe ai limiti di investimento nei seguenti casi:

- 1. Il patrimonio del fondo non deve rispettare i limiti di investimento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione di titoli o strumenti del mercato monetario appartenenti al suo patrimonio.

2 In caso di superamento dei suddetti limiti, l'obiettivo primario del Fondo nelle sue vendite deve essere quello di normalizzare la situazione, tenendo conto degli interessi degli investitori.

- 3. Gli OICVM possono derogare ai limiti di investimento stabiliti nel presente capitolo "Disposizioni sulla politica di investimento" entro i primi sei mesi dalla loro emissione. Gli articoli 29 e 30 non sono interessati da questa eccezione e devono essere sempre rispettati. Il principio della diversificazione del rischio deve continuare a essere rispettato.

C. Violazioni dei limiti di investimento attivo:

Qualsiasi perdita subita a causa di una violazione attiva dei limiti di investimento/dei regolamenti di investimento deve essere immediatamente rimborsata all'OICVM in conformità alle regole di condotta applicabili.

D. Tecniche e strumenti speciali relativi a titoli e strumenti del mercato monetario

Come previsto dall'Art. 29 (5) del presente contratto di fondo, la società di gestione può, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge, utilizzare tecniche e strumenti finanziari speciali le cui attività sottostanti siano titoli, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari come elemento centrale per la realizzazione della politica di investimento di ciascun OICVM.

La società di gestione deve utilizzare una **procedura di gestione del rischio** che le consenta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio associato alle posizioni di investimento e la loro rispettiva quota nel profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimento; deve inoltre utilizzare una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC. La società di gestione deve presentare alla FMA, almeno una volta all'anno, una relazione contenente informazioni che forniscano un quadro veritiero e corretto dei derivati

utilizzati per ciascun OICVM gestito, dei rischi sottostanti, dei limiti di investimento e dei metodi utilizzati per stimare i rischi associati alle operazioni in derivati.

La Società di gestione è inoltre autorizzata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla FMA, a utilizzare tecniche e strumenti che coinvolgono titoli e strumenti del mercato monetario, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Se queste operazioni riguardano l'uso di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge sugli OICVM.

In nessun caso l'OICVM può deviare dai suoi obiettivi d'investimento in queste operazioni.

La Società di gestione assicura che il rischio complessivo associato ai derivati non superi il valore netto totale dell'OICVM. Nel calcolare i rischi, si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di insolvenza, dei prevedibili sviluppi futuri del mercato e del periodo di liquidazione delle posizioni.

La Società di gestione può effettuare investimenti in strumenti derivati nell'ambito della propria strategia d'investimento ai sensi dell'Art. 29 (5), a condizione che il rischio complessivo delle attività sottostanti non superi i limiti d'investimento di cui all'Art. 32 "Limiti d'investimento". Gli investimenti di un OICVM in derivati basati su indici non devono essere presi in considerazione nei limiti di investimento di cui all'Art. 32 "Limiti di investimento".

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni dell'Art. 32 "Limiti di investimento".

La Società di gestione non effettua operazioni di prestito titoli.

La Società di gestione non effettua operazioni **di riacquisto**.

Art. 33 Amministrazione congiunta

Al fine di ridurre i costi operativi e di gestione e al contempo consentire una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società di gestione può decidere di cogestire alcune o tutte le attività di uno o più OICVM con attività appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo.

Le attività di questo OICVM sono attualmente gestite individualmente e quindi non congiuntamente ad attività appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

VI. Costi e tariffe

Art. 34 Tasse attuali

A. Spese dipendenti dal patrimonio (spese individuali)

Amministrazione, decisioni di investimento, gestione del rischio e distribuzione

La Società di gestione riceverà un compenso per l'amministrazione dell'OICVM in conformità all'Allegato A "Panoramica dell'OICVM". Inoltre, la Società di gestione può ricevere una commissione per le decisioni di investimento (gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti), la gestione del rischio e la distribuzione, in conformità all'Allegato A "L'OICVM in sintesi". Tali commissioni sono calcolate sulla base del patrimonio

netto medio del fondo o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e vengono successivamente prelevate dal patrimonio del fondo su base trimestrale. Le commissioni dell'OICVM o della rispettiva classe di quote sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi". La Società di gestione è libera di fissare commissioni di gestione diverse per una o più classi di quote.

Ciò include anche le commissioni di gestione del portafoglio che possono essere pagate a terzi per l'intermediazione e l'assistenza agli investitori.

Depositario

La Banca Depositaria riceverà una commissione per le sue attività dalle attività dell'OICVM in conformità all'Allegato A "OICVM in sintesi". La commissione di deposito è calcolata sulla base del patrimonio netto medio dell'OICVM o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e viene successivamente prelevata dal patrimonio dell'OICVM su base trimestrale. La Società di gestione è libera di fissare commissioni di deposito diverse per una o più classi di quote.

Eventuali compensi per terzi incaricati sono inclusi nelle commissioni ai sensi dell'art. 34 del presente contratto del fondo.

B. Spese indipendenti dal patrimonio (spese individuali)

Oltre alla remunerazione di cui ai paragrafi precedenti, le seguenti spese indipendenti dalle attività possono essere imputate alle attività dell'OICVM:

- ◆ Costi per la revisione contabile dell'OICVM da parte del revisore e onorari dei consulenti fiscali, nella misura in cui tali spese sono sostenute nell'interesse degli investitori;
- ◆ Commissioni e costi per le autorizzazioni e la supervisione degli OICVM in Liechtenstein e all'estero;
- ◆ tutte le imposte prelevate sulle attività dell'OICVM e le sue entrate e spese imputate alle attività del fondo;
- ◆ Commissioni, costi e onorari professionali in relazione alla determinazione e alla pubblicazione dei fattori fiscali per i Paesi dell'UE/SEE e/o per tutti i Paesi in cui esistono licenze di distribuzione e/o collocamenti privati, in base alle spese effettive ai tassi di mercato;
- ◆ eventuali imposte sostenute in relazione ai costi di amministrazione e custodia;
- ◆ Costi per la preparazione, la stampa e l'invio delle relazioni annuali e semestrali e delle altre pubblicazioni previste dalla legge;
- ◆ Costi di pubblicazione degli avvisi dell'OICVM rivolti agli investitori negli organi di pubblicazione e in qualsiasi altro giornale o mezzo elettronico specificato dalla Società di gestione, comprese le pubblicazioni dei prezzi;
- ◆ Costi sostenuti in relazione all'adempimento dei requisiti e degli obblighi di follow-up di una distribuzione delle quote in Germania e all'estero (ad es. commissioni per agenti pagatori, rappresentanti e altri rappresentanti con funzioni analoghe, commissioni per piattaforme di fondi (ad es. commissioni di quotazione, commissioni di setup, ecc.), spese di consulenza, legali e di traduzione);
- ◆ Costi e spese per le relazioni e i rapporti periodici, anche alle compagnie di assicurazione, ai fondi pensione e ad altre società di servizi finanziari (ad esempio GroMiKV, Solvency II, VAG, MiFID II, relazioni ESG/SRI e rating di sostenibilità, ecc.);

- ◆ Costi per la preparazione o la modifica, la traduzione, il deposito, la stampa e l'invio del prospetto informativo e dei documenti costitutivi (contratto del fondo, KIID, PRIIP, calcolo SRRI/SRI, ecc.) nei Paesi in cui vengono distribuite le quote;
- ◆ Costi sostenuti per l'ottenimento, il mantenimento e la cessazione della quotazione in borsa delle azioni;
- ◆ Costi per la determinazione, la pubblicazione delle basi imponibili e la certificazione che le informazioni fiscali sono state determinate in conformità alle norme della rispettiva legislazione fiscale estera;
- ◆ Spese relative all'esercizio dei diritti di voto o dei diritti dei creditori da parte dell'OICVM, comprese le spese per i consulenti esterni;
- ◆ Tasse amministrative e rimborso dei costi da parte delle agenzie governative;
- ◆ Costi di consulenza legale e fiscale sostenuti dalla Società di gestione o dal Depositario quando agiscono nell'interesse degli investitori dell'OICVM;
- ◆ costi interni ed esterni per il recupero delle ritenute fiscali estere, nella misura in cui queste possono essere effettuate per conto dell'OICVM. Per quanto riguarda il recupero delle ritenute alla fonte estere, si noti che la Società di gestione non si impegna a recuperare tali imposte e lo farà solo se la procedura è giustificata in base ai criteri della rilevanza degli importi e della proporzionalità dei costi rispetto all'eventuale importo da recuperare. Per quanto riguarda gli investimenti oggetto di prestito titoli, la Società di gestione non richiederà il rimborso della ritenuta alla fonte.
- ◆ Costi per la valutazione del credito delle attività del fondo o dei suoi investimenti target da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale o internazionale;
- ◆ una quota adeguata dei costi per gli stampati e la pubblicità sostenuti direttamente in relazione all'offerta e alla vendita delle quote;
- ◆ Commissioni e costi derivanti da altri requisiti legali o normativi che la società di gestione deve soddisfare nell'attuazione della strategia d'investimento (come ad esempio i costi di rendicontazione e altri costi sostenuti per conformarsi al Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR, Regolamento UE 648/2012));
- ◆ Costi di ricerca
- ◆ Costi esterni per la valutazione dei rating di sostenibilità (ricerca ESG) delle attività dell'OICVM o dei suoi investimenti target;
- ◆ Diritti di licenza per l'utilizzo di eventuali valori di riferimento ("benchmark");
- ◆ Costi per la costituzione e il mantenimento di ulteriori controparti, se nell'interesse degli investitori;

L'importo applicabile delle spese per OICVM è indicato nelle relazioni semestrali e annuali.

Costi di transazione

Inoltre, l'OICVM si farà carico di tutti i costi accessori derivanti dalla gestione del patrimonio per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di intermediazione in linea con il mercato, commissioni, imposte), nonché di tutte le imposte applicate al patrimonio dell'OICVM e alle sue entrate e uscite (ad esempio, le ritenute fiscali sui redditi esteri). L'OICVM si fa carico anche di tutti i costi esterni, ossia le commissioni sostenute da terzi

per l'acquisto e la vendita degli investimenti. Tali costi vengono compensati direttamente con il valore di acquisto o di vendita degli investimenti in questione.

Eventuali costi per la copertura valutaria delle classi di quote

Gli eventuali costi di copertura valutaria per le classi di unità sono imputati alla classe di unità corrispondente.

Servizio a pagamento

Le eventuali commissioni periodiche per i servizi di deposito aggiuntivi sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

Commissioni di liquidazione

In caso di scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può prelevare una commissione di liquidazione fino a 10.000 franchi svizzeri a suo favore. Oltre a questo importo, tutte le spese sostenute da terzi saranno a carico dell'OICVM.

Costi di dismissione straordinari

Inoltre, la Società di gestione può addebitare costi per disposizioni straordinarie del patrimonio del fondo. I costi di disposizione straordinari consistono in spese che servono esclusivamente a salvaguardare gli interessi degli investitori, sono sostenuti nel corso delle normali attività commerciali e non erano prevedibili al momento della costituzione dell'OICVM o dell'OICVM. Le spese di disposizione straordinarie sono, in particolare, le spese per azioni legali nell'interesse dell'OICVM o dell'OICVM o degli investitori. Inoltre, sono inclusi tutti i costi di eventuali disposizioni straordinarie che potrebbero rendersi necessarie ai sensi della UCITSG e della UCITSV (ad es. modifica dei documenti del fondo, ecc.).

Contributi

In relazione all'acquisizione e alla cessione di attività e diritti per l'OICVM, la Società di gestione, la Banca depositaria e gli agenti autorizzati dovranno garantire che, in particolare, gli incentivi vadano direttamente o indirettamente a beneficio dell'OICVM.

Commissioni correnti (total expense ratio, TER)

Il totale degli oneri correnti prima di qualsiasi spesa legata alla performance (total expense ratio before performance fee; TER) viene calcolato in conformità ai principi generali stabiliti nelle regole di condotta e, ad eccezione dei costi di transazione, comprende tutti i costi e le commissioni che vengono addebitati al patrimonio del fondo su base continuativa. Il TER dell'OICVM o della rispettiva classe di quote deve essere indicato nelle relazioni semestrali e annuali e pubblicato sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li al momento della pubblicazione della successiva relazione semestrale o annuale.

Art. 35 Costi a carico degli investitori

Le commissioni di emissione, rimborso e conversione e le eventuali imposte e tasse associate sono a carico dell'investitore.

Art. 36 Commissione dipendente dalla performance dell'investimento (commissione di performance)

Inoltre, la Società di gestione può applicare una commissione di performance. La commissione di performance è descritta in dettaglio nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

Art. 37 Costi di formazione

I costi di costituzione dell'OICVM e di emissione iniziale delle quote sono ammortizzati in tre anni a carico dell'OICVM.

VII. Disposizioni finali

Art. 38 Utilizzo delle entrate

Il reddito realizzato di un OICVM è costituito dal reddito netto e dalle plusvalenze nette realizzate. Il reddito netto comprende il reddito da interessi e/o dividendi, nonché altri redditi o altre entrate varie, al netto delle spese.

La Società di gestione può distribuire i proventi netti e/o le plusvalenze nette realizzate di un OICVM o di una classe di quote agli investitori dell'OICVM o della classe di quote corrispondente o reinvestire tali proventi netti e/o tali plusvalenze nette realizzate nell'OICVM o nella rispettiva classe di quote (reinvestimento) o riportarli in un nuovo conto.

I proventi netti e le plusvalenze nette realizzate delle classi di quote che prevedono una distribuzione ai sensi dell'Allegato A "Panoramica sugli OICVM" possono essere distribuiti interamente o parzialmente ogni anno o con maggiore frequenza.

Il reddito netto e/o le plusvalenze nette realizzate nonché il reddito netto riportato e/o le plusvalenze nette realizzate riportate dell'OICVM o della rispettiva classe di quote possono essere distribuiti. Sono consentite distribuzioni intermedie di utili netti riportati e/o di plusvalenze realizzate riportate.

Le distribuzioni vengono pagate sulle quote emesse alla data di distribuzione. Non vengono corrisposti interessi sulle distribuzioni dichiarate a partire dalla data di scadenza.

Art. 39 Uso di valori di riferimento ("benchmark")

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di un organismo di investimento collettivo, i soggetti regolamentati (come le società di gestione di OICVM e i GEFIA) possono utilizzare nell'UE indici di riferimento ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento ("regolamento sui parametri di riferimento") se il parametro di riferimento è fornito da un amministratore registrato nell'elenco degli amministratori e dei parametri di riferimento tenuto dall'AESFEM in conformità al regolamento sui parametri di riferimento ("elenco").

I benchmark possono essere utilizzati dall'OICVM nei documenti informativi chiave ("**PRIIP-KID**") e in qualsiasi documento di marketing come riferimento a fini comparativi per misurare la performance dell'OICVM rispetto ad essi. L'OICVM è gestito attivamente e il gestore patrimoniale è quindi libero di decidere in quali titoli investire. Di conseguenza, la performance può discostarsi significativamente da quella del benchmark. L'indice di riferimento, se utilizzato dalla Società di gestione o dal Gestore patrimoniale per suo conto, è indicato nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

L'indice di riferimento può cambiare nel tempo. In tal caso, il prospetto e l'Allegato A "OICVM in sintesi" dei documenti costitutivi saranno aggiornati alla prossima occasione e gli investitori ne saranno informati mediante un avviso nell'organo di pubblicazione e nei mezzi di comunicazione specificati nel prospetto o mediante un supporto durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, l'OICVM può utilizzare dei benchmark per il calcolo delle commissioni di performance. Informazioni dettagliate su eventuali commissioni dipendenti dalla performance dell'investimento (commissione di performance) sono contenute nella sezione 12.2 del prospetto e nell'art. 36 del contratto del fondo, nonché nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Per quanto riguarda un indice di riferimento, la Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per la qualità, l'accuratezza o la completezza dei dati dell'indice di riferimento, né per il fatto che il rispettivo indice di riferimento sia gestito in conformità ai metodi di indicizzazione descritti.

La Società di gestione ha preparato un piano d'azione scritto che adotterà nei confronti dell'OICVM nel caso in cui l'Indice cambi in modo significativo o cessi di essere fornito. Le informazioni relative a questo piano sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

Art. 40 Contributi

La Società di gestione si riserva il diritto di concedere incentivi a terzi per la fornitura di servizi. La base di misurazione di tali incentivi è generalmente costituita dalle commissioni, dalle spese, ecc. addebitate e/o dalle attività/componenti patrimoniali collocate presso la Società di gestione. Il loro importo corrisponde a una percentuale della rispettiva base di valutazione. Su richiesta, la Società di gestione renderà noti in qualsiasi momento ulteriori dettagli sugli accordi stipulati con terzi. L'investitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore diritto di informazione da parte della Società di gestione; in particolare, la Società di gestione non è tenuta a fornire un resoconto dettagliato degli incentivi effettivamente versati.

L'investitore riconosce e accetta che la Società di gestione può ricevere incentivi da terzi (comprese le società del gruppo) in relazione all'introduzione di investitori, all'acquisizione/distribuzione di organismi di investimento collettivo, certificati, notes, ecc. (di seguito denominati "Prodotti"; sono compresi anche quelli gestiti e/o emessi da una società del gruppo), gli incentivi possono generalmente essere concessi sotto forma di pagamenti di portafoglio. L'importo di tali contributi varia a seconda del prodotto e del fornitore del prodotto. Di norma, i pagamenti di portafoglio si basano sul volume di un prodotto o di un gruppo di prodotti detenuto dalla società di gestione. Il loro importo corrisponde solitamente a una percentuale delle commissioni di gestione applicate al rispettivo prodotto, che vengono pagate periodicamente durante il periodo di detenzione. Inoltre, le commissioni di distribuzione possono essere pagate dagli emittenti di titoli sotto forma di sconti sul prezzo di emissione (sconto percentuale) o sotto forma di pagamenti a tantum, il cui importo corrisponde a una percentuale del prezzo di emissione. Se non diversamente concordato, l'investitore può in qualsiasi momento, prima o dopo la prestazione del servizio (acquisto del prodotto), richiedere alla società di gestione ulteriori dettagli sugli accordi presi con terzi in merito a tali incentivi. Tuttavia, il diritto di ottenere informazioni su ulteriori dettagli relativi a transazioni già effettuate è limitato ai 12 mesi precedenti la richiesta. L'investitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore diritto di informazione. Se l'investitore non richiede ulteriori dettagli prima della prestazione del servizio o riceve il servizio dopo aver ottenuto ulteriori dettagli, rinuncia a qualsiasi diritto di riscatto ai sensi dell'articolo 1009 del Codice civile austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetz buch - ABGB).

Art. 41 Informazioni per gli investitori

Il mezzo di pubblicazione dell'OICVM è il sito web del LAFV Liechtensteiner Anlagefonds verband (www.lafv.li), nonché altri mezzi di comunicazione specificati nel prospetto informativo.

Tutti gli avvisi agli investitori, compresi quelli relativi alle modifiche del contratto del fondo e all'Allegato A "OICVM in sintesi", saranno pubblicati sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) in qualità di organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati specificati nel prospetto.

Il valore patrimoniale netto e il prezzo di emissione e di rimborso delle quote dell'OICVM o di una classe di quote saranno pubblicati ogni giorno di valutazione nel suddetto organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto.

La relazione annuale sottoposta a revisione contabile e la relazione semestrale, che non deve essere sottoposta a revisione, sono messe a disposizione degli investitori gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione e del Depositario.

Art. 42 Rapporti

La Società di gestione redige una relazione annuale certificata e una relazione semestrale per ciascun OICVM in conformità alle disposizioni di legge del Codice commerciale del Liechtenstein (Für sten tum Liechtenstein).

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione annuale certificata in conformità alle disposizioni del Principato del Liechtenstein.

Due mesi dopo la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario, la società di gestione pubblica una relazione semestrale non certificata.

È inoltre possibile creare relazioni intermedie certificate e non certificate.

Art. 43 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'OICVM inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L'Appendice A "OICVM in sintesi" indica se il primo esercizio finanziario è un esercizio esteso o ridotto.

Art. 44 Modifiche al contratto del fondo

Il presente contratto del fondo può essere modificato o integrato in tutto o in parte dalla Società di gestione in qualsiasi momento.

Le modifiche al contratto del fondo richiedono l'approvazione preventiva dell'FMA.

Art. 45 Termini di prescrizione

I diritti degli investitori nei confronti della società di gestione, del liquidatore, del custode o del depositario si prescrivono cinque anni dopo il verificarsi della perdita, ma non oltre un anno dal riscatto della quota o dalla conoscenza della perdita.

Art. 46 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale

L'OICVM è soggetto alla legge del Liechtenstein. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario è Vaduz.

Tuttavia, la Società di gestione e/o il Depositario possono assoggettare se stessi e l'OICVM alla giurisdizione dei paesi in cui le quote sono offerte e vendute in relazione ai reclami

degli investitori di tali paesi. Si riservano il diritto di sottoporsi ad altre giurisdizioni legali obbligatorie.

La lingua legalmente vincolante per il presente contratto del fondo è il tedesco.

Art. 47 Informazioni generali

Per tutti gli altri aspetti si fa riferimento alle disposizioni della UCITSG, alle disposizioni dell'ABGB, alle disposizioni della legge sulle persone e sulle società (PGR) in materia di amministrazione fiduciaria e alle disposizioni generali della PGR e successive modifiche.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente contratto del fondo entra in vigore l'11 novembre 2024.

Schaan/Vaduz, 11 novembre 2024

La società di gestione:

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft, Schaan

Il depositario:

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

Appendice A: Gli OICVM in sintesi

Il contratto del fondo e il presente Allegato A "Gli OICVM in sintesi" costituiscono un'unità essenziale e si completano a vicenda.

OICVM 1: ALTAIR Strategic Fund

A L'OICVM in sintesi

Classi di azioni		
Dati e informazioni anagrafiche dell'OICVM e delle sue classi di quote		
	Classi di quote dell'OICVM	
Classi di azioni ¹	EUR-R	USD-R
Numero ISIN	LI1393957900	LI1393957918
Numero di sicurezza	139.395.790	139.395.791
Adatto come fondo target UCITS	Sì	Sì
Classificazione SFDR	Articolo 6	
Durata dell'OICVM	indeterminato	
Elenco	No	
Valuta di contabilizzazione dell'OICVM	Euro (EUR)	
Valuta di riferimento del Classi di azioni	Euro (EUR)	Dollaro USA (USD)
Investimento minimo	1 Azione	1 Azione
Prezzo iniziale di emissione	EUR 100,--	USD 100,--
Primo giorno di abbonamento	09.01.2025	09.01.2025
Pagamento (prima data di valuta)	13.01.2025	13.01.2025
² Data di valutazione (T)	Da lunedì a venerdì	
Intervallo di valutazione	Giornaliero	
Data di emissione e di rimborso	ogni data di valutazione	
Data di valuta Data di emissione e di rimborso (T+2)	due giorni lavorativi bancari dopo il calcolo del valore patrimoniale netto (NAV)	
Data di chiusura delle transazioni azionarie (T-1)	entro le ore 16:00 (CET) del giorno precedente la data di valutazione	
Denominazione	tre cifre decimali	
Cartolarizzazione	contabilizzazione / nessuna emissione di certificati	
Chiusura dell'esercizio finanziario	al 31 dicembre in ogni caso	
Fine del primo esercizio finanziario	31 dicembre 2025	
Utilizzo dell'utile	ilsetting	

¹ I rischi valutari della classe di quote emessa in CHF possono essere coperti totalmente o parzialmente.

² Se la data di valutazione cade in un giorno festivo in Liechtenstein, la data di valutazione sarà spostata bancario in Liechtenstein.

al successivo giorno lavorativo

Costi a carico degli investitori		
	Classi di quote dell'OICVM	
Classi di azioni	EUR-R	USD-R
Max. Premio di emissione ³	3%	3%
Sconto di riscatto a favore del patrimonio del fondo	nessuno	nessuno
Commissione di conversione in caso di passaggio da una classe di quote a un'altra classe di quote	nessuno	

Costi imputati alle attività dell'OICVM ^{4,5}		
	Classi di quote dell'OICVM	
Classi di azioni	EUR-R	USD-R
Max. Commissione per le decisioni d'investimento, la gestione del rischio e la distribuzione ^{3,6}	1,75% annuo.	1,75% annuo.
Max. Costo per l'amministrazione ³	0,20% p.a. o min. CHF 40'000.-- p.a. più CHF 5'000.-- annui per classe di quote a partire dalla 2a classe di quote	
Massimo. Commissione del depositario ³	0,09% annuo o minimo CHF 10'000.-- annui, e una commissione di servizio di 420 franchi svizzeri a trimestre	
Commissione di performance	10%	10%
Modello di calcolo	Modello ad alta filigrana (HWM)	
Filigrana alta	Sì	Sì
Tasso di riferimento (hurdle rate)	No	No
Base: lancio	Aperto	aperto

Utilizzo di parametri di riferimento		
	Classi di quote dell'OICVM	
Classi di azioni	EUR-R	USD-R
Benchmark	L'OICVM non utilizza un benchmark.	

B Trasferimento di compiti

a) Gestore delle attività

Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz, agisce in qualità di gestore patrimoniale dell'OICVM.

b) Ufficio vendite

Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz, agisce in qualità di distributore dell'OICVM.

C Consulente per gli investimenti

Non è stato nominato alcun consulente per gli investimenti.

D Depositario

La funzione di depositario dell'OICVM è esercitata dalla Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz.

³ La commissione o l'onorario effettivamente addebitato è indicato nelle relazioni semestrali e annuali.

⁴ Più tasse e altri costi e commissioni: Costi di transazione e spese sostenute dalla Società di gestione e dal Depositario nello svolgimento delle loro funzioni. I dettagli sono riportati nelle sezioni 10 (Normativa fiscale) e 11.2 (Costi e commissioni a carico dell'OICVM) del prospetto informativo.

⁵ In caso di scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può addebitare una commissione di liquidazione fino a 10.000 franchi svizzeri a suo favore.

⁶ più IVA, se applicabile.

E **Revisore dei conti**

Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan, è stata nominata revisore dell'OICVM.

F **Principi di investimento dell'OICVM**

Le seguenti disposizioni disciplinano i principi d'investimento specifici del Fondo **ALTAIR Strategic Fund**.

a) **Obiettivo e politica d'investimento**

L'obiettivo d'investimento del Comparto **ALTAIR Strategic Fund** è principalmente quello di conseguire una crescita del capitale a medio-lungo termine investendo in titoli e altri investimenti in conformità al principio della diversificazione del rischio descritto di seguito. Si tratta di un OICVM a gestione attiva senza riferimento a un benchmark. **Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.**

L'ALTAIR Strategic Fund è un fondo a obiettivo d'investimento utilizzato per la gestione standardizzata degli attivi. Il rendimento dell'OICVM non è legato ad alcun indice di riferimento e può quindi prendere le proprie decisioni di investimento indipendentemente da questo. Nella misura in cui per l'OICVM non sono specificati principi d'investimento diversi da quelli indicati alla lettera F del presente allegato, si applica la sezione V del contratto del fondo "Principi generali d'investimento e restrizioni".

L'OICVM può effettuare investimenti in tutto il mondo, in tutte le valute e in tutti i settori economici che, a giudizio del gestore, sono particolarmente adatti ad aumentare il valore del patrimonio. Non esistono restrizioni percentuali sull'asset allocation, ossia sulla strutturazione di base del patrimonio in base alle opportunità di investimento, ai tipi di titoli, alle valute, alle ubicazioni geografiche, alle scadenze, ai settori, ecc.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il patrimonio può essere investito in tutto il mondo in **titoli e diritti azionari** (azioni, azioni di società cooperative, certificati di partecipazione, certificati di godimento, azioni con warrant, ecc.), in titoli e diritti di debito a tasso fisso o variabile di mutuatari privati, a economia mista e del settore pubblico (obbligazioni, rendite, notes, zero bond, notes a tasso variabile, notes a tasso variabile, ecc.). L'OICVM è autorizzato a investire in tutto il mondo in titoli azionari e diritti (azioni, azioni di società cooperative, certificati di partecipazione, certificati di godimento, azioni con warrant, ecc.), in titoli di debito a tasso fisso o variabile e in titoli di debito di debitori privati, a economia mista e di diritto pubblico (obbligazioni, rendite, note, obbligazioni a tasso zero, note a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant, obbligazioni senza garanzia, ecc.). Inoltre, l'OICVM è autorizzato a investire in altri investimenti consentiti nell'ambito delle limitazioni d'investimento indicate nella Sezione V del contratto del fondo "Principi generali e limitazioni d'investimento".

L'OICVM è inoltre autorizzato a investire in altri investimenti consentiti nell'ambito dei limiti di investimento indicati nella Sezione V del contratto del fondo "Principi generali e restrizioni di investimento". In particolare, l'OICVM è autorizzato a investire le proprie attività in strumenti finanziari [ad es. fondi negoziati in borsa (ETF), note negoziate in borsa (ETN), certificati e strumenti finanziari derivati] che sono garantiti da altre attività o sono legati alla performance di altre attività (ad es. metalli preziosi, materie prime, indici immobiliari, indici di hedge fund riconosciuti e sufficientemente diversificati, volatilità, ecc.).

L'OICVM può investire un massimo del 10% delle proprie attività in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. Secondo il loro prospetto, questi altri organismi di investimento collettivo possono

investire un massimo del 10% del loro patrimonio in quote di un altro OICVM o di un altro organismo di investimento collettivo comparabile.

Inoltre, l'OICVM può detenere tutte le sue attività in depositi e strumenti del mercato monetario quando nessun investimento soddisfa i criteri di selezione del Gestore degli attivi.

L'OICVM non è soggetto ad alcuna restrizione di allocazione valutaria. La percentuale delle attività dell'OICVM investite in titoli denominati in valute diverse dall'euro varierà a seconda delle condizioni di mercato. Al fine di ridurre al minimo il rischio di cambio, le attività non denominate nella valuta di conto dell'OICVM possono essere coperte temporaneamente o permanentemente.

Ai fini di una gestione efficiente, la Società di gestione può utilizzare strumenti finanziari derivati su titoli, indici azionari e obbligazionari, valute, volatilità e fondi negoziati in borsa, nonché operazioni di cambio a termine e swap a scopo di copertura e investimento, a condizione che tali operazioni non si discostino dall'obiettivo d'investimento dell'OICVM e che siano rispettati i "Principi e restrizioni generali d'investimento" di cui alla sezione V del contratto del fondo.

L'OICVM è inoltre autorizzato a investire in altri investimenti consentiti entro i limiti di investimento indicati nella Sezione V del contratto del fondo "Principi generali e restrizioni di investimento".

Gli investimenti sottostanti a questo OICVM (prodotto finanziario) non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. Di conseguenza, il valore delle quote e il loro reddito possono aumentare o diminuire.

È necessario osservare i rischi specifici del fondo riportati nella sezione H del presente allegato e i rischi generali riportati nella sezione 7.2 del prospetto informativo.

a) Fattura -/valuta di riferimento

La valuta di contabilizzazione è indicata nella sezione A del presente allegato "Gli OICVM in sintesi".

La valuta contabile è la valuta in cui viene tenuta la contabilità dell'OICVM e la valuta in cui vengono calcolati il rendimento e il valore patrimoniale netto dell'OICVM. Gli investimenti vengono effettuati nelle valute che meglio si adattano alla performance dell'OICVM.

b) Profilo dell'investitore tipo

Il Comparto **ALTAIR Strategic Fund** è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine che apprezzano un portafoglio ampiamente diversificato e gestito in modo attivo e professionale.

G Valutazione

La valutazione viene effettuata dalla società di gestione.

H Rischi e profili di rischio dell'OICVM

a) Rischi specifici del fondo

La performance delle quote dipende dalla politica di investimento e dalla performance di mercato dei singoli investimenti dell'OICVM e non può essere determinata in anticipo. In questo contesto, si noti che il valore delle quote può aumentare

o diminuire in qualsiasi momento rispetto al prezzo di emissione. Non è possibile garantire che l'investitore riceva il capitale investito.

Poiché il patrimonio del Comparto **ALTAIR Strategic Fund** è investito prevalentemente in titoli di debito e diritti su titoli di debito, questo tipo di investimento comporta un maggiore rischio di tasso di interesse, che può avere un impatto negativo sul patrimonio netto. Inoltre, possono verificarsi altri rischi quali il rischio emittente, il rischio valutario e il rischio di mercato. Nella misura in cui l'OICVM effettua investimenti nell'area non investment grade, vi è un maggiore rischio di perdita.

Nella misura in cui l'OICVM effettua investimenti nel settore non investment grade, vi è un maggiore rischio di perdita. Le obbligazioni non investment grade presentano una situazione finanziaria più rischiosa rispetto ad altri debitori e sono soggette a un maggiore rischio che gli emittenti non siano in grado di adempiere alle loro principali passività e agli obblighi di interesse. Questi titoli possono inoltre presentare maggiori rischi di liquidità.

Per generare un reddito aggiuntivo, il **ALTAIR Strategic Fund** investe anche in valute negoziabili in tutto il mondo. Per questo motivo, questo tipo di investimento è soggetto a rischi valutari e di mercato, che possono avere un impatto negativo sul patrimonio netto.

L'uso di strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura può comportare un aumento dei rischi. Il rischio associato agli strumenti finanziari derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del fondo. Il rischio totale non può superare il 200% del patrimonio netto del fondo. Nel caso di prestiti consentiti dalla UCITS, il rischio totale non può superare il 210% del patrimonio netto del fondo. La società di gestione utilizza il metodo degli impegni modificati come metodo di calcolo riconosciuto ai fini della gestione del rischio.

b) Rischi generali

Oltre ai rischi specifici del fondo, gli investimenti dell'OICVM possono essere soggetti a rischi generali. Un elenco esemplare ma non esaustivo è riportato nella sezione 7.2 del prospetto informativo.

I Costi rimborsati dall'OICVM

Una panoramica dei costi rimborsati dall'OICVM è contenuta nella tabella "Dati e informazioni anagrafiche dell'OICVM" nella sezione A del presente Allegato A "OICVM in sintesi".

J Commissione di performance

Inoltre, la Società di gestione è autorizzata a percepire una commissione di performance, in conformità all'Allegato A "OICVM in sintesi", pari alla crescita del valore delle quote della classe di quote corrispondente, rettificata per eventuali distribuzioni o misure di capitale. Per il calcolo della commissione di performance viene utilizzato il modello high watermark, come descritto di seguito:

La commissione di performance viene calcolata e maturata a ogni data di valutazione sulla base del numero di quote in circolazione della classe di quote corrispondente, a condizione che il prezzo delle quote della classe di quote corrispondente sia superiore all'high water mark; la commissione di performance maturata viene pagata trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre) in via posticipata.

Il periodo di riferimento per l'high watermark corrisponde all'intero ciclo di vita dell'OICVM.

Come base di calcolo viene utilizzato il principio dell'high watermark. Se l'OICVM o la classe di quote corrispondente registra una perdita di valore, la commissione di

performance viene addebitata nuovamente solo quando il prezzo delle quote della classe di quote corrispondente, rettificato per eventuali distribuzioni o misure di capitale dopo la deduzione di tutti i costi, raggiunge un nuovo massimo (high watermark). Si tratta di un high watermark di tutti i tempi (principio dell'all-time high = high watermark).

Un esempio schematico di calcolo è riportato nella sezione K "Esempio di calcolo della commissione di performance".

Schaan/Vaduz, 11 novembre 2024

La società di gestione:

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft, Schaan

Il depositario:

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

K Esempio di calcolo della commissione di performance

I seguenti esempi descrivono schematicamente il calcolo della commissione di performance a livello della rispettiva classe di quote:

Commissione di performance	10%
Tasso di riferimento (hurdle rate)	No
Filigrana alta	Sì

Data di valutazione	NAV	Alto	NAV prima	Tassa di perfezionamento	cum. Tassa di perfezionamento	NAV secondo
	Inizio	Filigrana	Tassa di perfezionamento			Tassa di perfezionamento
Anno 1						
Giorno 1	100.00	100.00	105.00	0.50	0.50	104.50
Giorno 2	104.50	105.00	110.00	0.50	1.00	109.50
Giorno 3	109.50	110.00	120.00	1.00	2.00	119.00
Giorno 4	119.00	120.00	105.00	0.00	2.00	105.00
Giorno 5	105.00	120.00	100.00	0.00	2.00	100.00
Giorno 365	100.00	120.00	95.00	0.00	2.00	95.00
Anno 2						
Giorno 1	95.00	120.00	97.00	0.00	0.00	97.00
Giorno 2	97.00	120.00	102.00	0.00	0.00	102.00
Giorno 3	102.00	120.00	112.00	0.00	0.00	112.00
Giorno 4	112.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00
Giorno 5	120.00	120.00	113.00	0.00	0.00	113.00
Giorno 365	113.00	120.00	109.00	0.00	0.00	109.00
Anno 3						
Giorno 1	109.00	120.00	113.00	0.00	0.00	113.00
Giorno 2	113.00	120.00	115.00	0.00	0.00	115.00
Giorno 3	115.00	120.00	122.00	0.20	0.20	121.80
Giorno 4	121.80	122.00	124.00	0.20	0.40	123.80
Giorno 5	123.80	124.00	121.00	0.00	0.40	121.00
Giorno 365	121.00	124.00	119.00	0.00	0.40	119.00

Nell'**anno 1** è stata addebitata una commissione di performance anche se la performance della classe di quote corrispondente è stata negativa per l'anno in questione. La commissione di performance è stata calcolata a ogni data di valutazione, maturata e generalmente addebitata alla fine di ogni trimestre.

Nell'**anno 2** non è stata addebitata alcuna commissione di performance, in quanto è stato applicato il principio dell'high watermark. La commissione di performance verrà nuovamente addebitata solo quando il valore unitario della classe di quote corrispondente raggiungerà un valore massimo al netto di tutti i costi.

Al terzo anno viene applicata una commissione di performance. Essa è limitata alla differenza tra il rispettivo valore patrimoniale netto più elevato e il rispettivo high water mark attuale della classe di quote corrispondente.

Si noti che una commissione di performance può essere addebitata sulle plusvalenze non realizzate, anche se le plusvalenze non realizzate potrebbero non essere mai realizzate.

Appendice B: Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita

Informazioni per gli investitori qualificati in Svizzera

Questo fondo (investimento collettivo di capitale) può essere offerto in Svizzera solo **a investitori qualificati** ai sensi dell'art. 10 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol).

1. Rappresentante

Il rappresentante in Svizzera è LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurigo.

2. Agente pagatore

L'agente pagatore in Svizzera è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo.

3. Posizione dei documenti rilevanti

Il prospetto, il contratto del fondo, i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID) e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera.

4. Pagamento di retrocessioni e sconti

4.1 Retrocessioni

La Società di gestione e i suoi agenti, nonché il Depositario, possono pagare retrocessioni per coprire la distribuzione e l'intermediazione delle quote del fondo in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è considerata attività di distribuzione e intermediazione qualsiasi attività volta a promuovere la distribuzione o l'intermediazione delle quote del fondo, come l'organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione del personale di vendita, ecc.

Le retrocessioni non sono considerate sconti, anche se alla fine vengono trasferite agli investitori in tutto o in parte.

La divulgazione del ricevimento di retrocessioni è disciplinata dalle disposizioni in materia della FinSA.

4.2 Sconti

La Società di gestione e i suoi agenti autorizzati possono versare sconti direttamente agli investitori su richiesta in Svizzera. I rimborsi servono a ridurre le commissioni e/o i costi sostenuti dagli investitori interessati. I rimborsi sono consentiti a condizione che

- ♦ sono pagati con le commissioni della società di gestione e quindi non rappresentano un onere aggiuntivo per il patrimonio del fondo;
- ♦ essere concessi sulla base di criteri oggettivi;
- ♦ a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che richiedono lo sconto viene concesso lo stesso importo alle stesse condizioni temporali.

I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della società di gestione sono i seguenti:

- ♦ Il volume sottoscritto dall'investitore o il volume totale detenuto dall'investitore nell'organismo di investimento collettivo o, se del caso, nella gamma di prodotti del promotore;
- ♦ l'importo delle commissioni generate dall'investitore;
- ♦ il comportamento di investimento dell'investitore (ad esempio, la durata prevista dell'investimento);

Su richiesta dell'investitore, la società di gestione renderà noto gratuitamente l'importo corrispondente degli sconti.

5. Luogo di adempimento e giurisdizione

Per le quote offerte in Svizzera, il luogo di adempimento è la sede legale del rappresentante. Il foro competente è la sede legale del rappresentante o la sede o il domicilio dell'investitore.

Informazioni per gli investitori in Germania

La società ha notificato l'intenzione di distribuire azioni nella Repubblica Federale di Germania ed è stata autorizzata a farlo dal completamento della procedura di notifica.

Istituzione ai sensi del § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Strada di campagna 30
Casella postale 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Le richieste di sottoscrizione, pagamento, rimborso e conversione delle quote vengono elaborate in conformità ai documenti di vendita.

L'istituto informerà gli investitori sulle modalità di esecuzione dei suddetti ordini e sulle modalità di pagamento dei proventi dei rimborsi.

IFM Independent Fund Management AG ha stabilito procedure e preso accordi in merito all'esercizio e alla salvaguardia dei diritti degli investitori in conformità all'articolo 15 della Direttiva 2009/65/CE. L'organizzazione facilita l'accesso nell'ambito di questa legge e gli investitori possono ottenere informazioni al riguardo dall'organizzazione.

Il prospetto di vendita, i documenti contenenti le informazioni chiave, il contratto del fondo dell'OICVM UE e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo presso l'istituto o in formato elettronico sul sito www.ifm.li o presso il depositario del Liechtenstein.

Anche i prezzi di emissione, di rimborso e di cambio, nonché altre informazioni e documenti da pubblicare nel Principato del Liechtenstein (ad esempio i contratti e le leggi pertinenti) sono disponibili gratuitamente presso l'istituto.

L'ente fornisce agli investitori informazioni rilevanti sui compiti che l'ente svolge su un supporto durevole.

L'organizzazione funge anche da punto di contatto per le comunicazioni con la BaFin.

Pubblicazioni

I prezzi di emissione, rimborso e conversione sono pubblicati su www.fundinfo.com. Altre informazioni per gli investitori sono pubblicate su www.fundinfo.com.

Nei casi seguenti, gli investitori saranno informati tramite un supporto durevole ai sensi dell'art. 167 KAGB in lingua tedesca e generalmente in forma elettronica:

- Sospensione del rimborso delle quote dell'OICVM UE,
- Cessazione della gestione dell'OICVM UE o della sua liquidazione,
- Modifiche alle condizioni di investimento non compatibili con i precedenti principi di investimento o modifiche ai diritti sostanziali degli investitori che danneggiano gli investitori o modifiche che danneggiano gli investitori che influiscono sulla remunerazione e sul rimborso delle spese che possono essere ritirate dal fondo di investimento, compresi i retroscena delle modifiche e i diritti degli investitori in modo comprensibile; deve essere indicato dove e come è possibile ottenere ulteriori informazioni al riguardo,
- la fusione di OICVM UE sotto forma di informazioni sulla fusione da redigere ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2009/65/CE, e
- la conversione di un OICVM UE in un fondo feeder o le modifiche a un fondo master sotto forma di informazioni da redigere ai sensi dell'articolo 64 della direttiva 2009/65/CE.

Informazioni per gli investitori qualificati in Italia

L'OICVM è autorizzato in Italia esclusivamente per la distribuzione a **investitori qualificati**.

Appendice C: Informazioni di carattere normativo

Conflitti di interesse

I seguenti conflitti di interesse possono sorgere con l'OICVM:

Gli interessi dell'investitore possono essere in conflitto con i seguenti interessi:

- ◆ gli interessi della società di gestione e delle società e persone ad essa strettamente collegate
- ◆ Interessi della società di gestione e dei suoi clienti
- ◆ interessi della società di gestione e dei suoi investitori
- ◆ Interessi dei vari investitori nella società di gestione
- ◆ Interessi di un investitore e di un fondo
- ◆ Interessi di due fondi
- ◆ Interessi dei dipendenti della società di gestione

Le circostanze o le relazioni che possono dare origine a conflitti di interesse includono in particolare

- ◆ Sistemi di incentivazione per i dipendenti
- ◆ Transazioni dei dipendenti
- ◆ Riallocazioni nell'OICVM
- ◆ Presentazione positiva della performance del fondo
- ◆ Operazioni tra la società di gestione e i fondi o i singoli portafogli da essa gestiti
- ◆ Operazioni tra fondi e/o singoli portafogli gestiti dalla società di gestione
- ◆ Aggregazione di più ordini (i cosiddetti "block trades")
- ◆ Messa in funzione di società e persone strettamente associate
- ◆ Impianti singoli di dimensioni considerevoli
- ◆ Elevata frequenza di rotazione degli asset (il cosiddetto "frequent trading")
- ◆ Determinazione dell'ora limite
- ◆ Sospensione del rimborso delle azioni
- ◆ Assegnazione dell'IPO
- ◆ Greenwashing

Per affrontare i conflitti di interesse, la Società di gestione attua le seguenti misure organizzative e amministrative per evitare e, se necessario, risolvere, identificare, prevenire, risolvere, monitorare e divulgare i conflitti di interesse:

- ◆ Esistenza di un dipartimento di compliance che controlla l'osservanza di leggi e regolamenti e al quale devono essere segnalati i conflitti di interesse.
- ◆ Obblighi di divulgazione
- ◆ Misure organizzative quali
 - Assegnazione di responsabilità per prevenire influenze improprie
 - Regole di comportamento per i dipendenti in relazione alle transazioni dei dipendenti
 - Regole di condotta relative all'accettazione e alla concessione di doni, inviti, altri benefici e donazioni.
 - Divieto di insider trading
 - Divieto di corsa frontale e parallela
- ◆ Definizione di una politica e di una prassi di remunerazione
- ◆ Principi per la considerazione degli interessi dei clienti
- ◆ Principi per il monitoraggio delle linee guida d'investimento concordate
- ◆ Principi per l'esecuzione delle decisioni di trading (Best Execution Policy),
- ◆ Principi di suddivisione delle esecuzioni parziali
- ◆ Impostazione dei tempi di accettazione degli ordini (cut-off times)

Trattamento dei reclami

Gli investitori hanno il diritto di presentare gratuitamente alla Società di gestione, per iscritto o verbalmente, reclami sulla Società di gestione o sui suoi dipendenti, reclami relativi ai fondi gestiti dalla Società di gestione, nonché le loro preoccupazioni, desideri ed esigenze.

La politica dei reclami della Società di gestione e la procedura per la gestione dei reclami degli investitori sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di gestione all'indirizzo www.ifm.li.

Principi della politica di voto alle Assemblee Generali Annuali

La Società di gestione esercita i diritti degli azionisti e dei creditori associati agli investimenti del patrimonio del fondo in gestione in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

Per le singole operazioni, la Società di gestione è libera di decidere se esercitare direttamente i diritti degli azionisti e dei creditori per il rispettivo patrimonio del fondo o se delegare l'esercizio alla Banca depositaria o a terzi o se rinunciare all'esercizio.

In assenza di istruzioni esplicite da parte della società di gestione, il rispettivo depositario è autorizzato, ma non obbligato, a esercitare i diritti derivanti dagli investimenti in qualità di azionista, comproprietario, ecc.

Nel caso di operazioni che influenzano in modo significativo gli interessi degli investitori, la società di gestione deve esercitare direttamente il diritto di voto o impartire istruzioni esplicite.

I diritti di voto vengono esercitati attivamente soprattutto nei casi in cui vi sia una necessità chiaramente identificata di proteggere gli interessi degli investitori. I diritti di voto devono essere esercitati solo se vengono toccati interessi a lungo termine. Se le posizioni azionarie interessate non rappresentano una quota significativa della capitalizzazione di mercato, non vengono toccati gli interessi a lungo termine.

La Società di gestione mira a prevenire i conflitti di interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto o a risolverli o regolarli nell'interesse degli investitori.

Nell'esercizio dei diritti di voto, la Società di gestione terrà conto degli interessi degli investitori delle attività dell'OICVM, nonché del requisito che l'esercizio dei diritti di voto sia in linea con gli obiettivi della politica di investimento delle attività in questione.

La politica sui diritti di voto della Società di gestione (strategie per l'esercizio dei diritti di voto e dei creditori, misure, dettagli per evitare i conflitti di interesse, ecc.) può essere consultata gratuitamente sul sito web della Società di gestione all'indirizzo www.ifm.li.

Esecuzione ottimale delle decisioni di trading

La Società di gestione deve agire nel miglior interesse dei fondi che gestisce quando esegue decisioni di trading per loro conto nella gestione dei propri portafogli.

La Società di gestione deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i fondi (best execution), tenendo conto del prezzo, dei costi, della velocità di esecuzione, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione, del tipo di ordine e di altri aspetti rilevanti per l'esecuzione dell'ordine.

Nella misura in cui i gestori patrimoniali sono autorizzati a eseguire transazioni, saranno contrattualmente vincolati ad applicare i principi di best execution pertinenti, a meno che non siano già soggetti alle leggi e ai regolamenti in materia di best execution.

I principi per l'esecuzione delle decisioni di negoziazione (Best Execution Policy) sono a disposizione **degli** investitori sul sito web della Società di gestione all'indirizzo www.ifm.li.

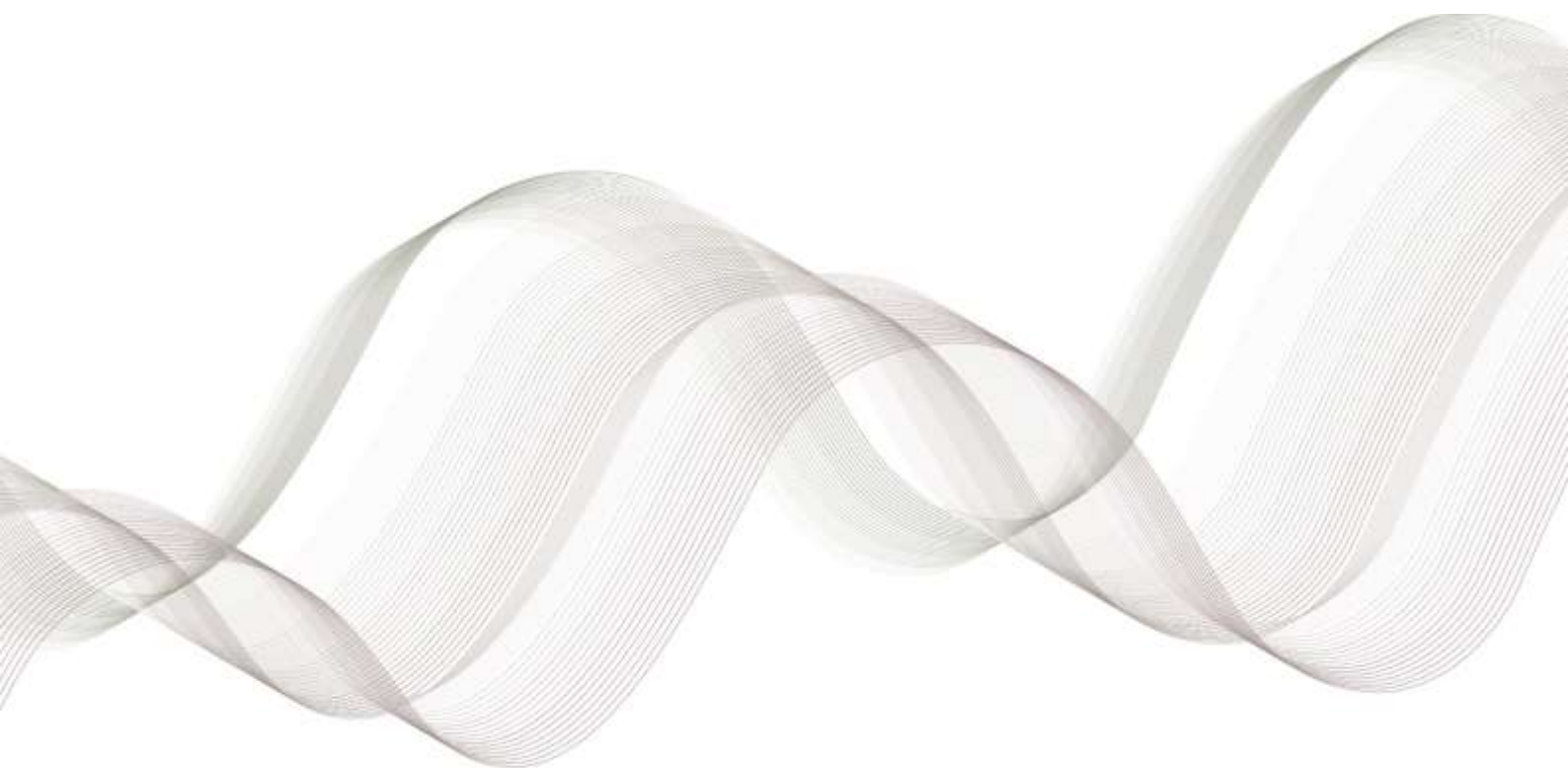
Principi e pratiche di remunerazione

IFM Independent Fund Management AG ("IFM") è soggetta ai requisiti normativi applicabili alle società di gestione ai sensi della Legge su taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITSG) e a quelli applicabili ai gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMG) per quanto riguarda l'organizzazione dei principi e delle pratiche retributive. L'IFM ha definito la struttura dettagliata in una direttiva interna sulla politica e la prassi retributiva, il cui obiettivo è garantire un sistema retributivo sostenibile evitando falsi incentivi ad assumere rischi eccessivi. I principi e le prassi retributive dell'IFM sono rivisti almeno una volta all'anno dai membri del Consiglio di amministrazione per assicurarne l'adeguatezza e la conformità a tutti i requisiti di legge. Comprendono elementi di remunerazione fissi e variabili (legati ai risultati).

L'IFM ha stabilito una politica retributiva compatibile con la sua attività e con la sua politica di rischio. In particolare, non ci sono incentivi ad assumere rischi eccessivi. La retribuzione per l'attuazione e la realizzazione della strategia di sostenibilità è inclusa nella componente fissa dello stipendio del responsabile della sostenibilità. Nel calcolo della retribuzione legata ai risultati si tiene conto del risultato complessivo dell'IFM e/o della performance personale del dipendente interessato e del suo dipartimento. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito della valutazione della performance personale si concentra in particolare sullo sviluppo sostenibile del business e sulla protezione dell'azienda da rischi eccessivi. Gli elementi della retribuzione variabile non sono legati alla performance dei fondi gestiti dall'IFM. Sono consentiti benefici volontari del datore di lavoro in natura o non monetari.

La definizione di intervalli per la retribuzione totale garantisce inoltre che non vi sia una dipendenza significativa dalla retribuzione variabile e che vi sia un rapporto adeguato tra retribuzione variabile e fissa. L'importo della componente fissa della retribuzione è concepito in modo tale che un dipendente possa coprire le proprie spese di sostentamento con la componente fissa della retribuzione in modo isolato in caso di impiego al 100% (tenendo conto degli stipendi in linea con il mercato). I membri del Comitato esecutivo e il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno l'ultima parola sull'assegnazione della retribuzione variabile. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è responsabile della revisione dei principi e delle prassi retributive.

Regole speciali si applicano ai membri del Comitato esecutivo dell'IFM e ai dipendenti le cui attività hanno un'influenza significativa sul profilo di rischio complessivo dell'IFM e dei fondi che gestisce (risk taker). I dipendenti che possono esercitare un'influenza decisiva sul rischio e sulla politica commerciale dell'IFM sono stati identificati come risk taker. La retribuzione variabile per questi risk taker è corrisposta in via posticipata su più anni. È obbligatorio che almeno il 40% della retribuzione variabile sia differito su un periodo di almeno tre anni. La parte di retribuzione differita è basata sul rischio durante questo periodo. La remunerazione variabile, compresa la parte differita, viene erogata o servita solo se è accettabile alla luce della situazione finanziaria complessiva di IFM e giustificata sulla base della performance del dipartimento e della persona interessata. Una performance finanziaria debole o negativa dell'IFM porta generalmente a una riduzione significativa della retribuzione totale, tenendo conto sia della retribuzione corrente sia delle riduzioni dei pagamenti degli importi precedentemente maturati.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8